



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 372

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 23 novembre 2010

I N D I C E

Giunte

| | |
|--|--------|
| Elezioni e immunità parlamentari | Pag. 5 |
|--|--------|

Commissioni riunite

| | |
|---|---------|
| 1 ^a (Affari costituzionali) e 2 ^a (Giustizia) | Pag. 10 |
| Per l'attuazione del federalismo fiscale e V (Bilancio-Camera) | » 12 |

Commissioni permanenti

| | |
|--|---------|
| 1 ^a - Affari costituzionali | Pag. 14 |
| 2 ^a - Giustizia | » 35 |
| 3 ^a - Affari esteri | » 39 |
| 5 ^a - Bilancio | » 60 |
| 6 ^a - Finanze e tesoro | » 67 |
| 7 ^a - Istruzione | » 76 |
| 8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni | » 92 |
| 9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare | » 101 |
| 10 ^a - Industria, commercio, turismo | » 106 |
| 11 ^a - Lavoro | » 109 |
| 12 ^a - Igiene e sanità | » 115 |
| 13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali | » 127 |
| 14 ^a - Politiche dell'Unione europea | » 132 |

Commissioni bicamerali

| | |
|--|----------|
| Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi | Pag. 150 |
| Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere | » 157 |

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Io Sud, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

| | | |
|---|------|-----|
| Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione | Pag. | 160 |
| Per l'attuazione del federalismo fiscale | » | 162 |
| Commissioni monocamerali d'inchiesta | | |
| Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro | Pag. | 163 |
| Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale | » | 165 |
| Sottocommissioni permanenti | | |
| 1 ^a - Affari costituzionali - Pareri | Pag. | 167 |
| 5 ^a - Bilancio - Pareri | » | 169 |
| 14 ^a - Politiche dell'Unione europea - Pareri | » | 172 |

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 23 novembre 2010

75ª Seduta

Presidenza del Presidente
FOLLINI

La seduta inizia alle ore 12,45.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV, n. 6) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Luigi Grillo nell'ambito di un procedimento penale pendente nei confronti anche di terzi (n. 4390/07 RGNR, n. 844/07 RG GIP)

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE informa che il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari la domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Luigi Grillo, nell'ambito di un procedimento penale pendente nei confronti anche di terzi (n. 4390/07 RGNR, n. 844/07 RG GIP), trasmessa dal Presidente del Tribunale ordinario di Milano (*Doc. IV, n. 6*).

Riferisce sul documento in titolo la relatrice, senatrice LEDDI (*PD*), la quale informa che il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Milano, ha chiesto l'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, all'utilizzazione, nel procedimento n. 4390/07 R.G.N.R. – 844/ 07 R.G. G.I.P., di trentaquattro intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Luigi Grillo.

Lo stesso giudice aveva già avanzato la richiesta di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Luigi Grillo (*Doc. IV, n. 4*) in data 3 novembre 2008, nell'ambito del medesimo procedimento.

La Giunta aveva esaminato tale domanda nelle sedute del 17 e 31 marzo 2009, ascoltando il senatore Grillo, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato nella seduta del 17 marzo.

L'Assemblea del Senato aveva discusso la relazione della Giunta (Doc. IV, n. 4-A) il 22 luglio 2009 approvando la proposta della relatrice, senatrice Leddi, di non accogliere la domanda e restituire i documenti all'autorità giudiziaria.

Una richiesta identica a quest'ultima era stata già avanzata durante la passata legislatura (Doc. IV, n. 3 della XV Legislatura), sempre nell'ambito del medesimo procedimento penale.

La domanda di autorizzazione era stata formulata nell'ambito del predetto procedimento penale pendente innanzi al giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Milano, anche nei confronti di terzi, per i reati di cui agli articoli 416, commi 1, 2 e 3 del codice penale, 185 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58), 2638 commi 1 e 2 del codice civile, 136, commi 1 e 2 del testo unico bancario (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), 646, 648-*bis*, commi 1 e 2, 640, comma 2, 371-*bis* del codice penale, nonché per gli illeciti amministrativi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), 6, 25-*sexies*, commi 1 e 2 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, tutti commessi – da novembre 2004 ai primi di agosto 2005 – nel corso della «scalata» Antonveneta da parte della Banca popolare di Lodi (BpL, successivamente Banca popolare italiana).

Nella sua relazione (Doc. IV, n. 4-A) la Giunta motivava il diniego all'autorizzazione con la mancanza nella domanda dell'autorità giudiziaria degli elementi necessari a dimostrare la fortuità delle intercettazioni in questione.

La relatrice riferisce, quindi, sul contenuto della richiesta più recente del GIP. L'autorizzazione preventiva dell'Assemblea, secondo l'autorità giudiziaria, si rende necessaria nel caso che il parlamentare sia diretto destinatario dell'atto investigativo, altrimenti, nel caso l'interlocuzione del parlamentare sia imprevista, necessariamente l'autorizzazione all'uso sarà successiva. Il discrimine tra i due tipi di intercettazione, diretta o indiretta, non si individua in base alla titolarità dell'utenza intercettata, bensì in base alla direzione dell'atto di indagine. L'articolo 68 della Costituzione impone l'autorizzazione per l'intercettazione delle comunicazioni del parlamentare, non delle utenze. Quindi, se l'atto di indagine punta alle comunicazioni del parlamentare necessita di autorizzazione anche nel caso le utenze appartengano a terzi. In questo senso, le intercettazioni in questione si qualificano *«come fortuite non essendo l'atto di indagine originario diretto ad accedere nella sfera di comunicazione del parlamentare»*. Al momento delle intercettazioni, infatti, il senatore Grillo non era indagato né formalmente né sostanzialmente: le origini del procedimento dimostrano che l'atto di indagine non era volto all'intercettazione delle conversazioni del Senatore.

La relatrice propone, infine, di rinviare l'esame al fine di chiedere al senatore Grillo se intenda avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 135, comma 5, del Regolamento.

La Giunta conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

VERIFICA DEI POTERI

Comunicazioni in ordine a cariche rivestite dai senatori

Il senatore BALBONI (*PdL*) comunica che il Comitato – il quale, a norma dell'articolo 18 del Regolamento per la verifica dei poteri, ha il compito di svolgere l'istruttoria sulle cariche segnalate dai senatori – si è riunito il 18 maggio, il 23 giugno e il 19 ottobre 2010, addivenendo alle conclusioni che seguono.

Il Comitato, in base alla corrispondenza pervenuta dai senatori interessati ed agli accertamenti d'ufficio, ha preso atto della avvenuta cessazione delle seguenti cariche:

SANGALLI Gian Carlo, consigliere di amministrazione di Infocamere SPA;

MESSINA Alfredo, presidente del Consiglio di amministrazione PARTNER TIME SPA.

Il Comitato, in base all'esame di quanto dichiarato nel foglio-notizie e nella corrispondenza intrattenuta con gli interessati, propone alla Giunta:

1) di dichiarare incompatibili con il mandato parlamentare le seguenti cariche, per i motivi di seguito enunciati:

GARAVAGLIA Massimo, presidente del Consiglio di amministrazione della S.C.R. SPA- Società di compostaggio e riciclo;
trattasi di una società mista, partecipata da comuni lombardi, che si occupa di servizi ambientali e che gestisce servizi per conto della Pubblica Amministrazione (art. 2 della legge n. 60 del 1953).

DI NARDO Aniello, consigliere delegato SOGESID – interventi integrati per la sostenibilità e lo sviluppo;
trattasi di società per azioni controllata al cento per cento dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e il senatore è consigliere delegato di nomina del Ministero delle Infrastrutture.

VILLARI Riccardo, consigliere d'amministrazione di CEINGE – Biotecnologie avanzate s.c.a.r.l.;
trattasi di società senza scopo di lucro con capitale direttamente o indirettamente partecipato da enti pubblici, che ha ricevuto un finanziamento straordinario attualmente regolato da una convenzione fra il CEINGE e il MIUR.

2) di dichiarare compatibili con il mandato parlamentare le seguenti cariche, per i motivi di seguito enunciati:

CUTRUFO Mauro, vice sindaco e assessore con delega del comune di Roma;

in forza dei precedenti.

STANCANELLI Raffaele, sindaco del comune di Catania;

trattasi di carica assunta a seguito dell'elezione diretta del giugno 2008, dopo la proclamazione a senatore. Il Comitato ha ritenuto a maggioranza di non discostarsi dai precedenti favorevoli alla compatibilità.

CANTONI Gianpiero Carlo, presidente della fondazione LiberaMente – idee in costruzione;

rientra nella causa di esclusione dell'incompatibilità stabilita dall'art. 1, comma 2, della legge n. 60 del 1953, essendo a fini culturali.

RANUCCI Raffaele, consigliere di amministrazione ICARUS SPA, presidente del consiglio di amministrazione SIDIM srl, amministratore unico GRUPPO RANUCCI FINANZIARIA A PARTECIPAZIONI srl, amministratore unico IMMOBILIARE ACQUAMARINA, amministratore unico TORIANI IMMOBILIARE E PARTECIPAZIONI srl;

trattasi di società operanti nel campo immobiliare e alberghiero e non aventi come scopo prevalente l'esercizio di attività finanziaria.

Il Presidente FOLLINI ricorda che sulle cessazioni è sufficiente la presa d'atto del Comitato. Sulle compatibilità e incompatibilità vi è da effettuare una votazione su ciascuna proposta del Comitato.

Con distinte votazioni la Giunta accoglie all'unanimità le proposte di dichiarare incompatibili le cariche testé illustrate in ordine ai senatori Massimo Garavaglia e Aniello Di Nardo.

Sulla proposta del Comitato relativa alla carica rivestita dal senatore Villari intervengono i senatori IZZO (PdL) e ORSI (PdL), manifestando perché il contributo straordinario non sembra instaurare un rapporto economico stabile fra il CEINGE e l'Amministrazione statale.

Su proposta del PRESIDENTE la Giunta rinvia l'esame della fattispecie al fine di un approfondimento.

Su richiesta del senatore SANNA la Giunta rinvia altresì l'esame della proposta relativa alla carica rivestita dal senatore Stancanelli.

Con distinte votazioni, la Giunta accoglie all'unanimità le proposte di dichiarare compatibili le cariche testé illustrate in ordine ai senatori Mauro Cutrufo, Carlo Giampiero Cantoni e Raffaele Ranucci.

La seduta termina alle ore 13,15.

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

2^a (Giustizia)

Martedì 23 novembre 2010

87^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
BERSELLI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Augello.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(2156) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

(2044) BAIIO ed altri. – Misure per contrastare fenomeni corruttivi nel rapporto tra eletti, cittadini e pubblica amministrazione

(2164) LI GOTTI ed altri. – Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e in materia di cause ostative all'assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei condannati per reati contro la pubblica amministrazione. Delega al Governo in materia di coordinamento del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(2168) D'ALIA. – Disciplina della partecipazione alla vita pubblica e degli emolumenti per l'esercizio della funzione pubblica, regolamentazione degli incarichi di consulenza e norme in materia di contrasto a fenomeni di corruzione

(2174) FINOCCHIARO ed altri. – Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore privato. Cause ostative all'assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei responsabili per reati contro la pubblica amministrazione e collegati

(2346) ZANDA. – Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore privato

– e petizioni nn. 825 e 1121 ad essi attinenti

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente BERSELLI, preso atto della mancata espressione del parere della Commissione bilancio sugli emendamenti, propone di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 14,10.

COMMISSIONI RIUNITE

Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale

con la

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

Martedì 23 novembre 2010

*Presidenza del presidente della Commissione parlamentare
per l'attuazione del federalismo fiscale*

Enrico LA LOGGIA

La seduta inizia alle ore 14,35.

INDAGINE CONOSCITIVA E AUDIZIONI

Audizione di rappresentanti del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (atto n. 292)

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento della Camera dei deputati e dell'articolo 5 del Regolamento della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, e rinvio)

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Fabrizia LAPECORELLA, *direttore generale del Dipartimento delle finanze*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Marco CAUSI (PD) e Renato CAMBURSANO (IdV) e i senatori Giuliano BARBOLINI (PD) e Lucio Alessio D'UBALDO (PD).

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, ringrazia la professoressa Fabrizia LAPECORELLA per l'esauriente relazione svolta e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,20.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 23 novembre 2010

246^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

VIZZINI

indi del Vice Presidente

BENEDETTI VALENTINI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per il comitato nazionale delle circoscrizioni di decentramento amministrativo comunale, Katia Zattoni, coordinatrice e Mauro Bruno, segretario, accompagnati da Federico Pini, vicecoordinatore e Francesco Benigni dell'Ufficio di Presidenza; per la Lega delle autonomie, Loreto Del Cimmuto, direttore generale e Alessandra De Santis, responsabile area di lavoro piccoli comuni; per l'associazione nazionale dei piccoli comuni d'Italia, Franca Biglio, presidente, Arturo Manera, vicepresidente, accompagnati da Antonio Calabretta e Clemente Dominici, componenti direttivi; per il coordinamento nazionale Province montane, Attilio Francesco Santellocco, coordinatore e Mario Maisetti, assessore alla provincia di Brescia; per il consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Giosuè Boldrini, consigliere nazionale delegato per l'area enti pubblici, accompagnato da Mara Oliverio e Stefano Ranucci; per il comune di Campione d'Italia, Maria Paola Mangili in Piccaluga, sindaco e Florio Bernasconi, presidente dell'organismo di vigilanza della casa da gioco; per il consiglio comunale di Firenze, il presidente Eugenio Giani, il vice presidente Salvatore Scino, il presidente della commissione affari istituzionali Valdo Spini, la vice presidente Maria Federica Giulia, accompagnati da Roberto Caselli, direttore della Direzione del Consiglio e Daniela Cirri, segretaria della Commissione affari istituzionali del comune di Firenze; per la Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, segretario generale e Giovanni Gagliani Caputo, funzionario della segreteria generale.

La seduta inizia alle ore 11,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà redatto il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva in relazione ai disegni di legge in materia di ordinamento degli enti locali: audizione di rappresentanti del Comitato nazionale delle circoscrizioni di decentramento amministrativo comunale, della Lega delle autonomie, dell'Associazione nazionale dei piccoli comuni d'Italia, del coordinamento nazionale province montane, del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, del comune di Campione d'Italia, della Commissione affari istituzionali del comune di Firenze e della Confedilizia

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 17 novembre.

Il PRESIDENTE introduce gli argomenti oggetto dell'indagine conoscitiva.

Katia ZATTONI presenta il Comitato nazionale delle circoscrizioni e ne illustra gli scopi istituzionali.

Mauro BRUNO sottolinea l'utilità di un moderno ed efficace decentramento amministrativo e propone che nel disegno di legge n. 2259 sia ripristinata, in capo ai Comuni, la facoltà di istituire circoscrizioni.

Conclude, consegnando alla Presidenza un documento contenente le osservazioni illustrate.

Alessandra DE SANTIS sollecita l'introduzione di misure più incisive per la razionalizzazione delle funzioni degli enti locali e per un maggiore decentramento. Esprime contrarietà sulla soppressione degli enti di decentramento comunale e auspica che l'associazione fra i comuni sia realizzata su base volontaria, secondo un criterio di affinità e di omogeneità territoriale degli enti. Con riferimento alle disposizioni dell'articolo 21, concernente la responsabilità del procedimento amministrativo, sottolinea il ruolo del dipendente pubblico, che potrebbe essere penalizzato dall'attribuzione a personale convenzionato di funzioni per lo svolgimento delle quali appare essenziale la responsabilità nei confronti dell'ente locale.

Franca BIGLIO manifesta preoccupazione per la prevista obbligatorietà dello svolgimento associato delle funzioni comunali: a suo avviso, i sindaci sono in grado di scegliere le forme più idonee per la prestazione di servizi e per lo svolgimento di funzioni con modalità economiche, e rispettose dei costi *standard* che saranno definiti in attuazione del federalismo fiscale.

Relativamente alle funzioni dei comuni, sottolinea, fra l'altro, il rischio di contenzioso che si determinerebbe a seguito dell'attribuzione allo Stato e alle Regioni del potere di decisione in ordine allo svolgimento dei compiti istituzionali dei comuni la cui autonomia è sancita dalla Costituzione. Conferma la richiesta di escludere un limite ai mandati dei sindaci e auspica che l'associazione nazionale dei piccoli comuni possa essere integrata nella Conferenza unificata.

Mario MAISETTI illustra gli obiettivi del Coordinamento nazionale delle province montane.

Attilio Francesco SANTELLOCCO sottolinea l'urgenza di una revisione e di una riorganizzazione delle circoscrizioni provinciali e lamenta il mancato recepimento dei principi contenuti nell'articolo 44 della Costituzione sulla specificità dei territori montani. Auspica una ridefinizione della natura montana dei comuni e il riconoscimento degli ambiti montani complessi, in base a criteri di flessibilità ed efficacia che tengano conto della peculiarità di quei sistemi. Condivide la prevista soppressione degli enti intermedi, le cui funzioni dovrebbero essere ricondotte all'ambito provinciale, anche per evitare la dispersione delle risorse pubbliche.

Conclude, consegnando alla Presidenza un documento che illustra la posizione del Coordinamento nazionale delle province montane.

La senatrice BASTICO (*PD*) esprime apprezzamento per il contributo fornito dai rappresentanti degli enti locali, il cui ruolo dovrebbe essere valorizzato, rispetto a quello degli enti intermedi, in quanto si tratta di enti di rappresentanza diretta delle comunità locali.

Il presidente BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) sottolinea la qualità dei contributi forniti. Ritiene, tuttavia, complesso comporre a livello legislativo posizioni così diversificate.

Vengono quindi introdotti i rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Il PRESIDENTE introduce il dibattito, soffermandosi sull'oggetto della procedura informativa.

Giosuè BOLDRINI sottolinea l'esigenza di armonizzare la disciplina contabile degli enti locali con quella dello Stato e degli enti pubblici, in particolare prescrivendo una analisi economico-patrimoniale accanto a

quella finanziaria. Ciò consentirebbe la predisposizione di un bilancio consolidato, uno strumento che agevola la valutazione della gestione amministrativa. Più in generale, auspica l'acquisizione di dati contabili attendibili, funzionale alla effettiva attuazione dei principi di federalismo fiscale.

Il senatore PASTORE (*PdL*), relatore sul disegno di legge n. 2259, chiede un approfondimento sulla funzione dei revisori dei conti presso gli enti locali e sottolinea l'utilità di una maggiore omogeneità dei sistemi contabili.

Giosuè BOLDRINI, anticipando il contenuto di alcune proposte di modifica avanzate dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, precisa che la predisposizione di un bilancio consolidato è essenziale in quanto il bilancio delle attività e delle passività derivanti dalla partecipazione dell'ente in società controllate risulta particolarmente rilevante.

Ritiene necessario assicurare, con adeguata normativa, che i revisori dei conti siano nominati in base a una valutazione attenta delle competenze specialistiche e non a criteri di appartenenza politica. A tal fine, sarebbe opportuno prevedere che la scelta sia effettuata con un *quorum* più ampio della maggioranza consiliare; inoltre, a suo avviso, si dovrebbe modificare il limite del revisore unico per i comuni con popolazione da 5.000 a 15.000 abitanti e, più in generale, disciplinare l'attività dei revisori in base al rilievo del bilancio e non alla sola consistenza demografica dei comuni.

Conclude, consegnando alla Presidenza un documento con le osservazioni appena illustrate.

Vengono quindi introdotti i rappresentanti del comune di Campione d'Italia e della Commissione affari istituzionali del comune di Firenze.

Il PRESIDENTE introduce il dibattito.

Maria Paola MANGILI in PICCALUGA sottolinea le peculiarità geografiche e doganali del comune di Campione d'Italia e auspica che, durante l'esame presso il Senato, sia confermato l'attuale testo dell'articolo 14, che riconosce definitivamente lo Statuto del comune.

Conclude, consegnando alla Presidenza un documento e riservandosi di produrre per iscritto ulteriori osservazioni in merito al disegno di legge n. 2259.

Valdo SPINI illustra un ordine del giorno, approvato all'unanimità dal consiglio comunale di Firenze, a proposito della istituzione della Città metropolitana. Auspica che i decreti attuativi della legge-delega sul federalismo fiscale introducano incentivi concreti affinché, a distanza di molti anni dalla loro previsione, le aree metropolitane siano effettivamente costituite: ciò favorirà la realizzazione di una programmazione territoriale

più vasta intorno alle grandi città, coerentemente a quanto è stato fatto in molti Paesi europei.

Eugenio GIANI auspica che, almeno nella fase transitoria, l'istituzione della Città metropolitana non implichi una automatica soppressione della Provincia. Sottolinea l'esigenza di assicurare la coerenza fra le previsioni della legge-delega sul federalismo fiscale e la Carta delle autonomie; a suo avviso, si dovrebbe prevedere che nel Consiglio metropolitano, oltre ai rappresentanti delle Giunte, siano inseriti anche quelli dei Consigli comunali.

Ritiene, infine, opportuno che la legge fissi termini puntuali per l'effettiva costituzione delle Città metropolitane.

Conclude, consegnando alla Presidenza materiale informativo sull'argomento oggetto dell'indagine conoscitiva.

La senatrice ADAMO (PD) conferma l'impegno del suo Gruppo per il riconoscimento della specificità del comune di Campione d'Italia. Quanto alla costituzione delle Città metropolitane, ricorda le iniziative del Partito Democratico dirette a promuoverne una tempestiva attuazione, ma dubita che, dopo la costituzione delle Città metropolitane, l'ente Provincia possa essere conservato.

Vengono quindi introdotti i rappresentanti di Confedilizia.

Il PRESIDENTE introduce gli argomenti oggetto dell'indagine conoscitiva.

Giorgio SPAZIANI TESTA apprezza il contenuto del disegno di legge n. 2259, volto a razionalizzare l'attività degli enti locali.

Pur non essendo pregiudizialmente contraria all'espletamento di funzioni catastali da parte dei comuni, esprime rilievi critici sull'attribuzione ad essi degli estimi, cioè la determinazione della base imponibile degli immobili. Osserva, al riguardo, che i comuni, in base a disposizioni già presenti nell'ordinamento, possono già intervenire in materia catastale, anche per evitare distorsioni nella valutazione. Sottolinea, inoltre, l'impossibilità, per i proprietari immobiliari, di avere chiara contezza della classificazione catastale in base alle unità catastali tipo. La stessa procedura di accatastamento, realizzata mediante programmi informatici, non risulta trasparente per i contribuenti proprietari, né essi possono contestare nel merito la congruità degli estimi. Per la determinazione dei valori medi di mercato da parte dell'osservatorio nel mercato immobiliare, dovrebbe essere prevista la consultazione formale delle organizzazioni di categoria.

Conclude, consegnando alla Presidenza un documento contenente le osservazioni illustrate.

Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti degli enti convenuti e annuncia che i documenti e le memorie presentati saranno disponibili per la pubblica consultazione.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,15.

247^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

VIZZINI

Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Calderoli e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Belsito e per l'interno Davico.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (n. 292)

(Osservazioni alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo. Esame e rinvio)

Il relatore BOSCKETTO (*PdL*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, sottolineando il principio della massima possibile coincidenza tra la cosa amministrata e la cosa tassata, fondamentale per attivare nella trasparenza il circuito della piena responsabilità delle istituzioni territoriali.

L'articolo 1 riflette la prima fase della riforma a livello municipale, con la quale ai Comuni viene devoluto il gettito derivante dai tributi statali inerenti al comparto territoriale ed immobiliare. In questo modo si realizza direttamente il passaggio dalla finanza derivata a quella propria. Conseguentemente, sono ridotti i trasferimenti erariali a favore dei Comuni ed è istituito un Fondo sperimentale perequativo. Precisa che, nelle Regioni a statuto speciale, il gettito di alcuni tributi erariali è attribuito alle Regioni, per cui l'impianto della riforma non può trovare automatica applicazione in via integrale, ma va adattato in conformità con gli statuti e con le norme di attuazione. Il comma 6, al fine di assicurare la neutralità finanziaria del provvedimento, prevede una compartecipazione statale sul

gettito dei tributi devoluti. Già nella prima fase viene rafforzato il ruolo dei Comuni nella lotta all'evasione (articolo 1, comma 7).

L'articolo 2 prevede una «imposta cedolare secca sugli affitti»: a partire dal 2011, si stabilisce un regime alternativo a quello ordinario di determinazione del reddito fondiario. La nuova disciplina non trova applicazione per gli immobili posseduti nell'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni, ovvero da enti non commerciali. L'applicazione della «cedolare secca» comporta una evidente semplificazione nell'imposizione sulle unità immobiliari locate per uso abitativo e un vantaggio per gli inquilini. Tuttavia è opportuna, a suo avviso, una riformulazione, al fine di facilitarne l'applicazione e di evitare possibili dubbi interpretativi. In particolare, sul piano della tecnica legislativa, rileva la presenza di espressioni improprie, ad esempio il nome «cedolare secca sugli affitti», che ricorre in più punti dell'articolo e nella rubrica.

L'articolo 3 prevede l'istituzione di due nuove imposte per il finanziamento dei comuni, con rilevanti effetti di semplificazione.

L'articolo 4 introduce, a partire dal 2014, l'imposta municipale propria: il presupposto è il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale ovvero il trasferimento. Soggetti passivi del tributo sono coloro che realizzano almeno uno dei presupposti dell'imposta. La nuova imposta sostituisce l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali sui redditi fondiari relativi a beni non locati, l'imposta di registro, l'imposta ipotecaria, l'imposta catastale, l'imposta di bollo, l'imposta sulle successioni e donazioni, i tributi speciali catastali e l'imposta comunale sugli immobili.

L'articolo 5 concerne l'ambito soggettivo e le modalità applicative dell'imposta municipale propria, mentre l'articolo 6 disciplina l'applicazione nell'ipotesi di trasferimento. La base imponibile è costituita dal valore catastale determinato ai fini ICI. La misura dell'aliquota d'imposta determina un abbattimento rispetto a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di imposta di registro e di imposta ipotecaria e catastale.

L'articolo 7 prevede la possibilità per i Comuni di introdurre, a partire dall'anno 2014, l'imposta municipale secondaria facoltativa, previa consultazione popolare e previa deliberazione del Consiglio comunale. L'imposta potrà essere introdotta per sostituire una o più delle vigenti forme di prelievo; dall'ambito oggettivo di applicazione sono esclusi gli immobili ad uso abitativo. La disciplina attuativa sarà dettata in conformità con i principi previsti per l'imposta municipale propria e per l'imposta comunale sugli immobili.

L'articolo 8 individua l'ambito di applicazione e contiene le regolazioni finanziaria e le norme transitorie.

Conclude, riservandosi di elaborare una proposta di parere a conclusione del dibattito.

Il presidente VIZZINI (*PdL*) osserva che l'imposta di cui all'articolo 2 deve essere più propriamente definita ad aliquota fissa. Si dovrebbe con-

siderare la compatibilità costituzionale del tributo, che riguarda solo gli immobili locati a uso abitativo e non quelli adibiti a studio professionale.

Osserva, infine, che la relativa semplicità con cui si può modificare la destinazione d'uso potrebbe dare luogo a elusioni della norma.

La senatrice BASTICO (*PD*) domanda se l'imposta cosiddetta «cedolare secca» si applichi anche nel caso di abitazioni concesse in locazione a canone agevolato. Inoltre, ritiene che l'intesa della Conferenza unificata dovrebbe essere considerata essenziale.

Il ministro CALDEROLI si riserva di replicare nel merito anche in base alla presentazione della proposta di parere che sarà formulata dal relatore. Ricorda che il testo è stato redatto anche in seguito alle indicazioni delle associazioni dei Comuni e delle Province: la mancata intesa in sede di Conferenza unificata è dovuta non tanto a questioni di merito, quanto alle istanze degli enti locali per la riduzione dei tagli disposti con il disegno di legge di stabilità e all'opportunità di attendere gli esiti dell'assemblea dell'ANCI. Larga parte delle osservazioni proposte sono state recepite; ulteriori proposte di modifica sono state valutate e accolte successivamente.

Nota che il provvedimento entrerà in vigore il 1° gennaio 2011 e che il gettito dei tributi riferiti agli immobili è legato all'emersione di unità sconosciute al catasto. Il gettito di quei tributi consentirebbe di compensare per circa 2 miliardi i tagli ai trasferimenti previsti dalla manovra finanziaria approvata prima dell'estate; altrimenti la registrazione degli immobili individuati e la riscossione dei tributi relativi sarebbe effettuata dall'Agenzia delle entrate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche al Codice dell'Amministrazione digitale, ai sensi dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69» (n. 266)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 novembre.

Il relatore SALTAMARTINI (*PdL*) illustra una proposta di parere favorevole, con osservazioni, pubblicata in allegato, che tiene conto delle considerazioni svolte nel dibattito.

Il senatore PASTORE (*PdL*) osserva che la vigente disciplina in materia di firma digitale è considerata positivamente dalle imprese. Pertanto, non appare necessaria l'introduzione della «firma elettronica avanzata» che, a suo avviso, potrebbe essere fonte di confusione e determinerebbe

una riduzione degli *standard* di sicurezza, il cui mantenimento è indicato dalla delega come criterio direttivo.

Il senatore BIANCO (*PD*) osserva che, nel ricondurre la definizione di firma digitale a quella di firma avanzata, invece che a quella di firma qualificata, come è adesso, si renderebbe non più necessario l'intervento di un certificatore. Vi sarebbe, inoltre, il rischio di utilizzare un sistema di chiavi crittografiche senza il riconoscimento del titolare. A suo avviso, si tratta di un palese errore, che comporta un abbassamento del livello di sicurezza.

Inoltre, l'articolo 21, comma 1-*bis*, nella nuova versione, equipara le firme avanzate, qualificate e digitali sotto il profilo probatorio e quanto all'idoneità ad integrare il requisito della forma scritta. A suo avviso, invece, firma qualificata e firma avanzata devono rimanere distinte. Nel caso di circuiti aperti è fondamentale l'identificazione del titolare e il tenore economico del certificatore che garantisce contro eventuali danni: ciò viene realizzato con il certificato autorizzato. La firma elettronica avanzata, invece, è utile nella pubblica amministrazione per i flussi documentali del procedimento amministrativo: le credenziali degli impiegati che validano i singoli passaggi non sono critiche, in quanto quei soggetti sono noti all'amministrazione; questo tipo di approccio, fra l'altro, garantisce che il dirigente non debba accollarsi tutta la responsabilità nel procedimento dematerializzato.

La senatrice ADAMO (*PD*) osserva che il testo che integra le osservazioni del Consiglio di Stato contiene tre ulteriori articoli e dovrebbe essere acquisito formalmente in sede di esame parlamentare.

A proposito dell'articolo 2, comma 1, lettera *d*), nota che non è fissato alcun termine per l'emanazione dei decreti che individuano le modalità, i limiti e i tempi di applicazione del codice agli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri. Inoltre, nella ripartizione del premio di efficienza che spetta alle amministrazioni qualora risparmino risorse grazie all'impiego di nuove tecnologie, la parte destinata a finanziamenti di ulteriori progetti di innovazioni dovrebbe essere attribuita specificamente a interventi di formazione per gli studenti delle scuole superiori diretti a garantire l'alfabetizzazione informatica e a interventi per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Quanto all'articolo 10, comma 1, lettera *b*), rileva l'omissione di un richiamo delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, considerate parametro normativo vincolante per le attività di indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica. Ricorda che l'articolo 18, che introduce una sanzione amministrativa nel caso in cui un certificatore qualificato o un gestore di posta elettronica certificata non ottemperino nei tempi previsti alle prescrizioni della DigitPA, secondo il Consiglio di Stato sarebbe difforme dai criteri di delega, che ammetterebbero l'introduzione di sanzioni solo nei con-

fronti delle pubbliche amministrazioni inadempienti e non anche dei privati.

Nota che l'articolo 23, comma 2, prevede un obbligo di protocollo delle *e-mail* delle amministrazioni pubbliche: tuttavia, tale obbligo è già previsto dal testo unico della documentazione amministrativa.

In merito all'articolo 36, che prevede un potere sostitutivo del Presidente del Consiglio, ritiene che sarebbe opportuno introdurre un termine temporale, una specificazione relativa agli adempimenti richiesti, un chiarimento in merito al livello territoriale nei cui confronti è esercitabile quel potere sostitutivo e forme di coordinamento con la Conferenza unificata.

Quanto all'articolo 38, che dispone la creazione di una banca dati nazionale dei contratti pubblici, ritiene che esso ecceda dalla delega, non trovando giustificazione nei principi e criteri direttivi individuati dal legislatore. L'articolo 39, poi, sembra eliminare surrettiziamente il termine entro cui le pubbliche amministrazioni devono adeguarsi alla nuova normativa in materia di carte elettroniche, mentre l'articolo 40, comma 1, lettera *b*), che modifica l'articolo 65 del codice, pone la necessità di chiarire se la trasmissione mediante posta elettronica certificata è un requisito di validità aggiuntivo o alternativo rispetto alle ipotesi previste dalle precedenti lettere del medesimo comma.

Infine, l'articolo 39, che rinvia la fissazione della data di efficacia del codice a un decreto del Presidente del Consiglio, posticipa *ad libitum* l'entrata in vigore di norme rilevanti per la modernizzazione della pubblica amministrazione.

Il presidente VIZZINI informa che R. E TE. Imprese Italia ha trasmesso una nota contenente osservazioni allo schema di decreto legislativo in esame. Tale nota sarà resa disponibile per la pubblica consultazione e potrà essere tenuta in considerazione nella definitiva elaborazione del parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (CE) che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide (rifusione) (n. COM (2010) 555 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione di una risoluzione: *doc.* XVIII, n. 68)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 ottobre e rinviato nella seduta del 16 novembre.

Il relatore SALTAMARTINI (*PdL*) illustra uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di risoluzione avanzata dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(272) *Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri.* – *Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza*

(278) *Anna Maria CARLONI e Franca CHIAROMONTE.* – *Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di istituzione delle «unità di prossimità» per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani*

(308) *CENTARO.* – *Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani*

(344) *BARBOLINI ed altri.* – *Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale*

(760) *SAIA ed altri.* – *Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale*

(1039) *D'ALIA.* – *Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale*

– e **petizione n. 313 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 novembre.

Riprende la trattazione degli emendamenti, pubblicati in allegato ai resoconti delle sedute precedenti, riferiti al testo unificato proposto dai relatori, anch'esso già pubblicato.

Il relatore SAIA (*FLI*) esprime un parere favorevole sugli emendamenti 4.1 e 4.2. Sugli emendamenti 4.3 e 4.4 preannuncia un parere contrario, salva una possibile riformulazione che potrebbe indurre a riconsiderare il parere.

Il relatore BARBOLINI (*PD*) ritiene che il contenuto degli emendamenti 4.3 e 4.4 potrebbe essere recuperato, introducendo il concetto di «pattugliamento di prossimità».

Il relatore SAIA (*FLI*) si esprime in senso contrario sugli altri emendamenti all'articolo 4, ad eccezione del 4.8 e del 4.10, sui quali esprime parere favorevole. Con riferimento all'emendamento 4.11, esso sarebbe assorbito dalla prospettata riformulazione dell'articolo 2, al fine di richiamare le politiche di sicurezza urbana.

Il sottosegretario DAVICO osserva che gli emendamenti 4.1 e 4.10 richiamano il decreto del Ministro dell'interno previsto dagli emendamenti 3.1 e 3.2, sui quali il Governo si era pronunciato in senso contrario. Sull'emendamento 4.2 manifesta alcune perplessità, in quanto, vincolando gli accordi a un preciso contenuto, impedirebbe di tenere conto delle specifiche esigenze territoriali. Sugli altri emendamenti si esprime in modo conforme ai relatori.

Il relatore BARBOLINI (PD) auspica che il rappresentante del Governo riconsideri il suo parere sugli emendamenti 3.1 e 3.2.

Il relatore SAIA (FLI) esprime un parere favorevole sugli emendamenti 5.2, 5.4 e 5.5 e osserva che l'emendamento 5.6 potrebbe essere riformulato in coerenza all'accoglimento della proposta dei relatori, di richiamare le politiche per la sicurezza urbana all'articolo 2.

Chiede che sia accantonato l'emendamento 5.3 e si esprime in senso contrario sugli altri emendamenti all'articolo 5.

Il sottosegretario DAVICO prospetta una possibile riformulazione dell'emendamento 5.1, tale da mantenere ferma l'attuale funzione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, quale organo ausiliario di consulenza del prefetto. Sugli emendamenti 5.4 e 5.5 si riserva di esprimere il parere, mentre sugli altri emendamenti all'articolo 5 si pronuncia in modo conforme ai relatori.

Il relatore SAIA (FLI) e il sottosegretario DAVICO si pronunciano in senso contrario sull'emendamento 6.1.

Il relatore SAIA (FLI) esprime un parere contrario sugli emendamenti all'articolo 7.

Il sottosegretario DAVICO sostiene l'opportunità di sopprimere l'articolo 7, che istituzionalizza a livello regionale un organismo nel quale risultano coinvolti soggetti con ruoli e responsabilità diversi in materia di sicurezza. Sull'emendamento 7.4 esprime parere contrario.

Il relatore SAIA (FLI) propone di accantonare gli emendamenti 8.2, 8.3 e 8.4 e si esprime favorevolmente sugli emendamenti 8.5, 8.8 e 8.9. Per quanto riguarda gli emendamenti 8.10 e 8.11, prospetta la possibilità di una riformulazione che, anziché a servizi di scorta, faccia riferimento a servizi di sicurezza. Sugli altri emendamenti all'articolo 8 esprime parere contrario.

Il sottosegretario DAVICO si riserva di pronunciarsi sugli emendamenti 8.10 e 8.11. Sugli altri emendamenti si pronuncia in modo conforme al relatore, ad eccezione dell'emendamento 8.6 del Governo, di cui ribadisce le motivazioni.

Il presidente VIZZINI (*PdL*) ritiene che le attività di vigilanza includano anche quelle di sicurezza.

Il relatore SAIA (*FLI*) ritiene che l'esclusione delle attività di sicurezza per la polizia locale rappresenterebbe un regresso: è inspiegabile, a suo avviso, la perplessità del Governo al riconoscimento del ruolo della polizia locale nelle politiche per la sicurezza.

Il relatore BARBOLINI (*PD*) ritiene che sia indispensabile riconoscere alla polizia locale le funzioni di sicurezza e vigilanza.

La senatrice INCOSTANTE (*PD*) osserva che la recente attribuzione ai sindaci del potere di emanare ordinanze di pubblica sicurezza postula l'esigenza di un riconoscimento esplicito in materia per gli operatori di polizia locale.

Il presidente VIZZINI (*PdL*) ricorda che vi è stata una costante contrarietà delle autorità di polizia al riconoscimento di funzioni di scorta per gli operatori di polizia municipale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 266

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesso che:

lo scopo del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è quello di predisporre un quadro normativo adeguato a promuovere e disciplinare la diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione non solo nell'ambito dell'attività interna delle pubbliche amministrazioni, ma anche nei rapporti con i cittadini e con le imprese e tra cittadini e imprese; esso costituisce, pertanto, un elemento fondamentale del processo di modernizzazione della pubblica amministrazione come del settore privato;

è necessario adeguare il testo del citato Codice in modo da definire un quadro giuridico che garantisca maggiore certezza e diffusione nell'uso delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione, in modo da assicurare maggiore effettività alle disposizioni di carattere programmatico rimaste inattuato per il settore pubblico e da favorire lo sviluppo in condizioni di sicurezza dell'utilizzo dei documenti elettronici nelle transazioni private;

le modifiche che si intendono apportare al suddetto Codice introducono strumenti normativi che permettono alle pubbliche amministrazioni, utilizzando le nuove tecnologie digitali, di agire sulla propria organizzazione in modo da realizzare una progressiva riduzione dei costi e, contestualmente, un incremento della efficienza e della trasparenza;

a seguito dell'esame nella Conferenza Unificata sono state concordate rispetto al testo approvato in via preliminare dal Governo una serie di modifiche complessivamente condivisibili;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) appare necessario modificare la disciplina delle copie per immagine contenuta nell'articolo 22 del CAD, come sostituito dall'articolo 13 dello schema di decreto legislativo, eliminando, ai fini dell'efficacia probatoria delle stesse copie, la distinzione tra originali unici e non unici e sottolineando, invece, la diversità dei due tipi di documenti solo ai fini della conservazione. Inoltre, non appare necessario prevedere la sottoscrizione mediante firma digitale della copia per immagine di documento analogico, essendo a tal fine sufficiente il rispetto delle regole tecniche previste dall'articolo 71 del CAD. Infine, è opportuno fissare un termine en-

tro il quale deve essere adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto all'articolo 22, comma 3-ter, del CAD, con cui sono individuate le particolare tipologie di documenti analogici originali unici per le quali permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico e a decorrere dal quale è possibile distruggere tutti gli altri documenti non rientranti nelle suddette tipologie. Al riguardo, è condivisibile il suggerimento della Conferenza Unificata di prevedere l'affidamento delle attività di conservazione e certificazione della conformità del relativo processo a soggetti, pubblici o privati, che offrano idonee garanzie organizzative e tecnologie da cui discende l'opportunità di istituire la figura dei «certificatori accreditati». Tali soggetti, infatti, dovranno possedere i requisiti del livello più elevato in termini di qualità e di sicurezza e, pertanto, renderanno più difficoltoso il disconoscimento di un documento dagli stessi conservato e sottoscritto;

2) costituirebbe un'importante e significativa forma di liberalizzazione del mercato, prevedere nel vigente articolo 28 del CAD la possibilità che le qualifiche specifiche del titolare di una firma digitale, quali l'appartenenza ad ordini o collegi professionali o la qualifica di pubblico ufficiale, siano contenute in un separato certificato elettronico e resi in disponibili anche in rete;

3) in merito alla disposizione di cui all'articolo 32-bis del CAD, introdotto dall'articolo 18 dello schema di decreto legislativo, si concorda con quanto rilevato dal Consiglio di Stato nel suo parere secondo cui «*la previsione delle sanzioni pecuniarie, peraltro, non sembra ricevere copertura dalle norme di delegazione*» e, pertanto, dovrebbe essere espunta;

4) è condivisibile la proposta di modifica dell'articolo 65, comma 1, lettera c-bis) del CAD, come prevista dall'articolo 40, comma 1, lettera b) dello schema di decreto legislativo, nel senso di permettere di utilizzare tutte le caselle di posta elettronica certificata e non soltanto quella rilasciata ai cittadini ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto-legge n. 185 del 2008, per poter comunicare ed inviare istanze e dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni; è necessario, però, che venga mantenuto, così come previsto nella legislazione attualmente vigente, il principio per cui il titolare della casella di posta elettronica sia previamente identificato dal gestore della casella al momento del rilascio della stessa e che tale circostanza risulti nel messaggio stesso o in un suo allegato. Al riguardo, si segnala la necessità di modificare correlativamente anche l'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente le modalità di sottoscrizione delle istanze presentate alle pubbliche amministrazioni, già richiamato al comma 1 dell'articolo 65 del CAD, in modo da renderlo coerente con il nuovo testo e con la finalità affermata dalla legge delega di incentivare quanto più possibile l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti fra i cittadini, le imprese e le pubbliche amministrazioni;

5) in relazione alle norme finali, si ritiene necessario eliminare la norma transitoria di cui all'articolo 49, comma 17, che differisce l'efficacia delle più significative disposizioni di riforma ad una data che sarà fis-

sata in uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica presso le amministrazioni statali interessate della sostenibilità dei relativi oneri attuativi con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, si sottolinea che con il provvedimento in esame si introducono soluzioni organizzative e gestionali non solo perseguibili con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel pieno rispetto del principio di invarianza finanziaria prescritto dalla legge delega, ma presumibilmente tali da portare a significativi risparmi, crescenti nel tempo. Inoltre, sul piano della buona legislazione e della certezza del diritto, rinviare a successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri la fissazione della data a decorrere dalla quale le modifiche legislative saranno efficaci determinerebbe una inammissibile attuazione frammentaria e disorganica della riforma con conseguenti complicazioni, diseconomie e incertezze per i cittadini, le imprese e le stesse pubbliche amministrazioni, nonché ingiustificati ritardi nel processo di modernizzazione della pubblica amministrazione idonei a vanificare l'obiettivo primario della delega;

6) all'articolo 1, comma 1, lettera *q*-bis) del CAD è stata introdotta, in modo condivisibile e nella prospettiva di adeguare l'ordinamento nazionale a quello comunitario che già la prevede, la nuova definizione di firma elettronica avanzata quale *genus* di firma elettronica sicura comprendente la firma elettronica qualificata e la firma digitale. Conseguentemente, per completare il coordinamento, all'articolo 1, comma 1, lettera *s*) del CAD, andrebbero sostituite, nella definizione di firma digitale, le parole: «*firma elettronica qualificata*» con le seguenti: «*firma elettronica avanzata*». Nella medesima prospettiva, appare necessario modificare anche l'articolo 21 del CAD, in materia di efficacia sostanziale e probatoria del documento informatico sottoscritto con firma elettronica. In particolare, si suggerisce, sempre in conformità alla disciplina comunitaria, che la firma elettronica avanzata, quale *genus* delle firme elettroniche dotate di maggiore sicurezza, mutui – anche nel diritto interno – la stessa disciplina generale delle altre firme «sicure», quali quelle qualificate e digitale. In tal modo anche al documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, va riconosciuta l'efficacia probatoria della scrittura privata ai sensi dell'articolo 2702 del codice civile. La sola limitazione che appare necessario introdurre deve riguardare la sottoscrizione degli atti per i quali l'articolo 1350 del codice civile richiede la forma scritta a pena di nullità, ricollegandovi un più penetrante interesse pubblico alla certezza dei trasferimenti dei diritti reali immobiliari: in questi casi il documento informatico potrà essere sottoscritto soltanto con firma qualificata o digitale. Andrebbe, inoltre, modificato l'articolo 25 nel senso di prevedere che il notaio possa autenticare qualsiasi tipo di firma elettronica, semplice o avanzata, apposta in calce al documento informatico, utilizzando a tal fine esclusivamente la propria firma digitale. Tale modifica completerebbe

quanto già previsto dall'articolo 52-*bis* della legge sull'ordinamento del notariato, introdotto dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 110, secondo il quale le parti, i fidefacenti, gli interpreti e i testimoni possono sottoscrivere l'atto pubblico informatico anche utilizzando la firma elettronica semplice, consistente anche nell'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa. In entrambi i casi, infatti, la garanzia dell'autenticità della sottoscrizione e la sua riferibilità all'autore della stessa è garantita dall'attestazione fatta dal notaio o da altro pubblico ufficiale che la firma è stata apposta da un soggetto previamente identificato e in sua presenza, nonché dal fatto che l'autenticazione della firma avviene mediante l'apposizione, da parte del notaio, della sua firma digitale sullo stesso documento. Oltre ad aspetti di coerenza sistematica appena illustrati, va altresì sottolineato che tale modifica, in coerenza con le finalità generali dell'intervento normativo, amplierebbe notevolmente la possibilità di utilizzazione del documento informatico anche da parte di coloro che non sono titolari di firma digitale;

7) il principio di delega contenuto nella lettera *q*) della disposizione di delega prevede l'emanazione di disposizioni di implementazione della sicurezza informatica; si constata che nell'articolo 5 del CAD, come modificato dall'articolo 4, comma 1 dello schema di decreto legislativo, non figurano disposizioni in materia di sicurezza dei pagamenti, e che quindi quest'ultima dovrebbe essere assicurata dalle previsioni dell'art. 51 CAD come riformulato dall'articolo 30 del testo in esame;

8) all'articolo 5-*bis*, comma 1, del CAD, come introdotto dall'articolo 4, comma 2, dello schema di decreto legislativo è opportuno precisare che lo scambio di informazioni e documenti è effettuato con l'utilizzo esclusivo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione anche quando tale scambio sia richiesto per finalità statistiche. Si propone, pertanto, il seguente emendamento: «All'articolo 4, comma 2, capoverso «Art. 5-*bis*, comma 1», dopo le parole: «informazioni e documenti» inserire le seguenti: «, anche a fini statistici.»;

9) poiché i meccanismi della validazione temporale previsti dal CAD forniscono certezza opponibile ai terzi del momento in cui il documento è stato formato e non di quello in cui è stato sottoscritto, è necessario eliminare il riferimento alla data e all'ora di sottoscrizione contenuto nell'articolo 20, comma 3, del CAD, come modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera *c*) dello schema di decreto legislativo. Si propone, pertanto, il seguente emendamento: «All'articolo 11, comma 1, lettera *c*), sopprimere le parole: «e l'eventuale data e ora di sottoscrizione.»;

10) sarebbe opportuno specificare che il contrassegno generato elettronicamente, di cui all'articolo 23-*ter*, comma 5 del CAD, come inserito dall'articolo 14, comma 2, lettera *b*) dello schema di decreto legislativo, consente la verifica automatica della conformità del documento analogico a quello informatico; si tratta evidentemente di una garanzia ulteriore, a vantaggio sia di chi genera che di chi detiene o utilizza il documento, ma che non incide sulle regole generali in tema di efficacia probatoria e di autenticazione del documento: conseguentemente, si propone di

semplificare e ridurre i tempi di attuazione della disposizione, sopprimendo la previsione dell'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che individui le categorie di documenti per i quali rendere obbligatoria l'apposizione del contrassegno e prevedendo, in sostituzione, che vengano adottate da DigitPA apposite linee guida che fissino i criteri per la sua apposizione;

11) l'articolo 52, comma 1-*bis*, introdotto dall'articolo 31 dello schema di decreto legislativo in esame, fa riferimento alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Al riguardo, si segnala che tale riferimento appare superfluo, in quanto già l'articolo 2 del Codice prevede che alle amministrazioni ivi indicate si applichino le disposizioni in esso contenute;

12) per semplificare e ridurre i tempi di approvazione dei provvedimenti attuativi del Codice, sarebbe opportuno utilizzare la stessa tipologia di provvedimento di natura amministrativa previsto nell'articolo 71 del CAD, anche negli altri casi in cui, come nell'articolo 59, è prevista l'adozione di regole meramente tecniche che non apportano alcuna innovazione nell'ordinamento giuridico;

13) si segnala la necessità che, nel rispetto delle vigenti regole tecniche, la connessione al Sistema pubblico di connettività sia garantita, oltre che alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 75 del CAD, anche ai gestori di servizi pubblici e ai soggetti che perseguono finalità di pubblico interesse in modo che anche questi ultimi possano usufruire dei relativi servizi;

14) è opportuno modificare l'articolo 48 del CAD, già modificato dall'articolo 28 dello schema di decreto legislativo, nel senso di prevedere che le comunicazioni che hanno la stessa validità della raccomandata con ricevuta di ritorno possano avvenire anche attraverso l'utilizzo di nuove soluzioni tecnologiche che, sviluppandosi nel tempo, si potranno affiancare alla PEC. Le stesse potranno essere individuate in un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito DigitPA;

15) l'articolo 37, comma 2, dello schema di decreto legislativo che novella l'articolo 1, comma 5, della legge n. 1228 del 1954 riproduce il già vigente articolo 1, comma 5, della suddetta legge, come da ultimo sostituito dall'articolo 50, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78; è pertanto necessario espungere il comma in questione;

16) si segnala l'opportunità di modificare l'articolo 63, comma 2, del CAD, al fine di introdurre un'esplicita disposizione che obblighi le pubbliche amministrazioni che erogano servizi *online* a prevedere, integrate nelle loro procedure di erogazione *on line* dei servizi, modalità di rilevazione della *customer satisfaction* che consentano l'acquisizione immediata del giudizio degli utenti. Tale obiettivo può raggiungersi inserendo nel Codice l'obbligo generale di rilevazione della *customer*, rinviando poi alle regole tecniche, facilmente aggiornabili nel tempo in base alle sopravvenute esigenze, la concreta individuazione delle modalità tecnico-operative di cui le pubbliche amministrazioni dovranno avvalersi. Per le Regioni e gli enti locali le regole tecniche dovranno essere adottate

previo parere della Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle Regioni e negli enti locali. Si propone, pertanto, la seguente riformulazione del comma sopra citato: «2. *Le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi pubblici progettano e realizzano i servizi in rete mirando alla migliore soddisfazione delle esigenze degli utenti, in particolare garantendo la completezza del procedimento, la certificazione dell'esito e l'accertamento del grado di soddisfazione dell'utente, A tal fine, sono tenuti ad adottare strumenti idonei alla rilevazione immediata, continua e sicura del giudizio degli utenti, in conformità alle regole tecniche da emanare ai sensi dell'articolo 71. Per le amministrazioni e i gestori di servizi pubblici regionali e locali le regole tecniche sono adottate previo parere della Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle Regioni e negli enti locali di cui all'articolo 14, comma 3-bis.*»;

17) è condivisibile la proposta di modifica dell'articolo 68, comma 2, del CAD, come prevista dall'articolo 42, comma 1, lettera b), dello schema di decreto legislativo, nel senso di favorire soluzioni modulari nella predisposizione o nell'acquisizione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni; sarebbe, tuttavia, opportuno non eliminare il riferimento, presente nella disposizione vigente, agli obiettivi di interoperabilità e cooperazione applicativa;

18) poiché l'articolo 71, comma 1-bis, del CAD relativo alle modalità di adozione delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività, risulta abrogato dall'articolo 45, comma 1, lettera b), dello schema di decreto in esame, nell'articolo 78, comma 1, come modificato dall'articolo 47 dello schema di decreto legislativo, si dovrebbe ora richiamare, in sua vece, l'articolo 73, comma 3-bis.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2010) 555 defini-
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 68)**

La Commissione,

considerato che:

la proposta di Regolamento in titolo modifica la proposta modificata di Regolamento presentata dalla Commissione nel mese di settembre 2009 che introduceva la possibilità, per le autorità di contrasto degli Stati membri ed EUROPOL, di accedere alla banca dati centrale di EURODAC ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri gravi reati;

che, unitamente a quella della Commissione, era stata presentata la proposta di decisione del Consiglio che stabiliva le modalità di tale accesso;

con l'entrata in vigore, il 1° dicembre 2009, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e l'abolizione del sistema dei pilastri, la proposta di decisione del Consiglio che stabiliva le modalità precise di accesso è decaduta;

per procedere nei negoziati sul pacchetto asilo e per agevolare la conclusione di un accordo sul regolamento EURODAC, la Commissione ha ritenuto più opportuno, in questa fase, ritirare dal regolamento le disposizioni che si riferiscono all'accesso a fini di contrasto e istituire tempestivamente l'agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia, che sarà responsabile anche della gestione dell'EURODAC,

rilevato che:

la presente proposta trova il suo fondamento nell'articolo 78, paragrafo 2, lettera e), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

le disposizioni in essa contenute appaiono conformi al principio di sussidiarietà, in considerazione della natura transnazionale dei problemi connessi all'asilo e alla protezione dei rifugiati e sono conformi al criterio della proporzionalità;

questa Commissione, in data 5 maggio 2010, approvò una Risoluzione (Doc. XVIII, n. 30) con la quale aderiva alle proposte di modifica del regolamento che andavano nella direzione di istituire un meccanismo

chiaro ed efficace che risolvesse i problemi applicativi del sistema EURO-DAC,

valutate positivamente:

le disposizioni tecniche introdotte al fine di garantire la coerenza con il regolamento Dublino nonché per chiarire l'esigenza che le risposte pertinenti automatizzate del sistema siano verificate da parte di un esperto in dattiloscopia;

l'opportunità di eliminare dal Regolamento istitutivo l'opzione dell'accesso alla banca dati centrale per gli Stati membri ed EUROPOL a fini di contrasto per facilitare la conclusione dei negoziati sul pacchetto asilo e la conclusione di un accordo sul regolamento EURODAC,

auspicando, infine, che la Commissione europea tenga nel dovuto conto l'esigenza degli Stati membri affinché, nello svolgimento delle loro legittime funzioni, le autorità di contrasto possano accedere ai dati relativi alle impronte digitali, secondo le regole e alle condizioni stabilite da appositi strumenti nazionali ed europei,

si pronuncia in senso favorevole.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 23 novembre 2010

207^a Seduta*Presidenza del Presidente***BERSELLI**

Intervengono i sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Caliendo.

La seduta inizia alle ore 15,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CASSON (*PD*) chiede che sia sollecitata alla Presidenza del Senato visto anche l'assenso espresso dai rappresentanti dei Gruppi e dal rappresentante del Governo la richiesta di rassegnazione in sede deliberante del disegno di legge n. 2271 in materia di crimine informatico.

IN SEDE REFERENTE

(2380) CARUSO ed altri. – *Modifica all'articolo 645 del codice di procedura civile, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo*

(2386) BERSELLI e CARDIELLO. – *Interpretazione autentica dell'articolo 165, primo comma, del codice di procedura civile, in materia di abbreviazione dei termini di costituzione nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana del 10 novembre scorso.

Il presidente BERSELLI (*PdL*) dà lettura alla Commissione di una lettera inoltrata dal Consiglio Nazionale Forense sui provvedimenti in titolo. In tale lettera, fra l'altro, si evidenzia come la soluzione più praticabile per porre rimedio agli effetti della decisione n. 19246 del 2010 delle sezioni unite di cassazione sia quella prospettata nel disegno di legge n. 2386 il quale peraltro è stato adottato quale testo base. Nella suddetta let-

tera si motivano inoltre le ragioni delle perplessità manifestate invece con riguardo al disegno di legge n. 2380.

Il senatore VALENTINO (*PdL*), dopo avere espresso perplessità sul ricorso all'istituto dell'interpretazione autentica si sofferma sulla soluzione prospettata nel disegno di legge n. 2380 e riprodotta nell'emendamento 1.1, osservando come appaia preferibile modifica l'articolo 645 del codice di rito introducendo peraltro una normativa di natura transitoria.

Il senatore CASSON (*PD*) sottolinea come sarebbe stato preferibile piuttosto che procedere all'adozione *tout court* del disegno di legge n. 2386 quale testo base, predisporre un testo unificato, che tenesse conto delle soluzioni prospettate in entrambe i provvedimenti.

Il presidente BERSELLI (*PdL*) fa presente che tale soluzione non appare ormai più prospettabile tenuto conto che la Commissione ha già provveduto all'adozione del disegno di legge n. 2386 come testo base e ad esso peraltro sono stati presentati emendamenti.

Il relatore MUGNAI (*PdL*) ritiene che non sia praticabile una soluzione compromissoria ma che si debba necessariamente scegliere o l'adozione di una norma soppressiva o l'adozione di una disposizione di carattere interpretativo.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI dopo aver dato conto degli effetti devastanti che la decisione succitata della Suprema Corte ha determinato, i quali si concretizzano nella potenziale declatoria di improcedibilità di numerosi giudizi di opposizione al decreto ingiuntivo, sottolinea come la soluzione contenuta nel disegno di legge n. 2380 appare in contrasto con la *ratio* sottesa all'articolo 645 del codice, cioè quella di garantire una generale abbreviazione dei tempi del giudizio attraverso la dimidiazione dei termini processuali.

La senatrice ALLEGRINI (*PdL*) esprime perplessità sulla soluzione prospettata nel disegno di legge n. 2386 nella parte in cui la scelta di una norma di interpretazione autentica per dirimere la questione di natura giurisprudenziale presenta profili di incostituzionalità.

Il senatore CENTARO (*PdL*) osserva come la sentenza n. 19246 del 2010 abbia fornito un'interpretazione strettamente letterale della norma; la quale appare ben diversa da quella che con il disegno di legge n. 2386 si vuole fornire. A suo parere per risolvere ogni dubbio interpretativo sarebbe più opportuno seguire la soluzione prospettata nel disegno di legge n. 2380 sopprimendo *tout court* la dimidiazione dei termini dell'articolo 645. A ben vedere tale soppressione non impedirebbe l'applicazione dell'articolo 163-*bis* il quale prevede in determinate ipotesi la possibilità del-

l'abbreviazione dei termini. Con una norma di carattere transitorio peraltro sarebbe possibile disciplinare i procedimenti pendenti.

Il senatore D'AMBROSIO (*PD*) esprime la propria contrarietà verso ogni norma di natura interpretativa ritenendo preferibile la soppressione dell'inciso dell'articolo 645 del codice recante la riduzione dei termini processuali. In ogni caso, come già ricordato dal collega Centaro, un abbreviamento dei termini potrebbe essere sempre richiesto ai sensi dell'articolo 163-*bis*. Per quanto concerne gli effetti della decisione più volte richiamata delle sezioni unite ritiene che l'impatto non sia stato così devastante, come dimostra il fatto che molti giudici di merito non si stanno attenendo a tale pronuncia.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ricorda alla Commissione la *ratio* sottesa all'articolo 645 del codice di rito nella parte in cui prevede una generale abbreviazione dei termini. Laddove non si volesse optare per la soluzione prospettata per il disegno di legge n. 2386 ritiene che l'unica soluzione alternativa accettabile sia da intervenire con una norma di interpretazione autentica sull'articolo 645, riconoscendo quale facoltà dell'opponente la richiesta di dimidiazione dei termini processuali.

Il relatore MUGNAI (*PdL*) sottolinea come il ricorso ad una legge di interpretazione autentica non sia estranea alla storia parlamentare. In secondo luogo l'intervento soppressivo contemplato dal disegno di legge n. 2380 rischia di eludere la finalità acceleratoria sottesa all'articolo 645 del codice di rito.

Il senatore CASSON (*PD*) nel paventare profili di incostituzionalità del ricorso ad una legge interpretativa, sottolinea come l'interpretazione autentica dell'articolo 165 del codice di procedura civile non consenta di risolvere completamente i problemi applicativi posti dalla decisione della suprema corte. A suo parere infatti appare comunque necessaria una norma di natura transitoria.

La senatrice ALLEGRINI (*PdL*) ritiene che sia necessaria una più ampia riflessione, peraltro consentita dall'ormai imminente inizio della sessione di bilancio.

Il senatore LONGO (*PdL*) ritiene che si possa giungere ad una soluzione mediana della questione, attraverso un recepimento *in parte qua* di entrambe i provvedimenti. In particolare si potrebbe accogliere una norma di interpretazione autentica per la soluzione delle questioni pendenti ed in contemporanea modificare il secondo comma dell'articolo 645 per i giudizi introducendi.

Il relatore MUGNAI (*PdL*) osserva come il disegno di legge n. 2386 debba comunque essere integrato con un'analoga norma di interpretazione autentica riferita all'articolo 166 del codice di rito, recante i termini di costituzione del convenuto.

Il presidente BERSELLI propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta. Fa presente peraltro che il provvedimento, non recando oneri, può essere esaminato anche nella sessione di bilancio, una volta concluso da parte della Commissione l'esame dei documenti finanziari di competenza.

La seduta termina alle ore 16,20.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 23 novembre 2010

117^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente

DINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Stefania Craxi.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale per la revisione della tabella relativa agli enti a carattere internazionalistico ammessi al contributo annuale ordinario dello Stato per il triennio 2010-2012 (n. 264)

(Parere al Ministro degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 dicembre 1982, n. 948. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 12 ottobre scorso.

Il relatore BETTAMIO (*PdL*) illustra un proposta di parere favorevole con condizioni sullo schema di decreto in esame (pubblicato in allegato al resoconto della presente seduta).

Il presidente DINI condivide il contenuto del parere testé illustrato che si differenzia in parte da quello espresso dall'omologa Commissione della Camera dei deputati.

Il senatore LIVI BACCI (*PD*) riterrebbe preferibile che alla lettera *c*) delle premesse fosse inserito un riferimento alla opportunità di una valutazione da parte di soggetti indipendenti sull'attività degli enti.

Il relatore BETTAMIO (*PdL*) fa presente che la formulazione del parere intende fare riferimento ad un ruolo consultivo della Commissione affari esteri medesima.

Il senatore TOFANI (*PdL*) osserva che l'individuazione di detti valutatori indipendenti potrebbe presentare difficoltà.

La senatrice BONINO (*PD*) suggerisce che tale inciso venga riformulato inserendo la parola «indipendenti» dopo quella «meccanismi».

Il senatore PALMIZIO (*PdL*) suggerisce a sua volta una riformulazione che preveda l'introduzione anche di meccanismi indipendenti per la valutazione dell'attività degli enti.

Il relatore BETTAMIO (*PdL*) accoglie le proposte di riformulazione formulate dalla senatrice Bonino e dal senatore Palmizio.

Presente il numero legale per deliberare, la Commissione approva infine all'unanimità lo schema di parere proposto dal relatore, così come modificato in base alle osservazioni emerse nel corso del dibattito e pubblicato in allegato al resoconto della presente seduta.

IN SEDE DELIBERANTE

(2393) Deputati PIANETTA e PICCHI. – *Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali*, approvato dalla Camera dei deputati

(2274) BETTAMIO. – *Disposizioni in materia di definizione della funzione pubblica internazionale e di tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali*

(Seguito della discussione congiunta e approvazione. Assorbimento del disegno di legge n. 2274)

Riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta del 10 novembre scorso.

Il presidente DINI dichiara chiusa la discussione generale e avverte che si passa all'illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della presente seduta).

La senatrice BONINO (*PD*) ritira gli emendamenti 1.2 e 3.2 a propria firma e illustra il contenuto dell'ordine del giorno G/2393/2/3.

Il relatore BETTAMIO (*PdL*) si rimette al parere della Rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Stefania CRAXI accoglie l'ordine del giorno G/2393/2/3.

Il relatore BETTAMIO (*PdL*) illustra il contenuto dell'ordine del giorno G/2393/1/3 a propria firma.

Il senatore LIVI BACCI (*PD*) suggerisce l'eliminazione dal dispositivo dell'inciso «compatibilmente con le risorse disponibili».

Il relatore BETTAMIO (*PdL*) accoglie tale proposta di riformulazione.

Il sottosegretario Stefania CRAXI accoglie quindi l'ordine del giorno G/2393/1/3 (Testo 2).

Il senatore CABRAS (*PD*) aggiunge la propria firma e ritira gli emendamenti 1.1 e 3.1.

Il senatore TOFANI (*PdL*) ritira l'emendamento 5.1 a propria firma e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2393/3/3.

Il sottosegretario Stefania CRAXI accoglie l'ordine del giorno G/2393/3/3 come raccomandazione.

Previa verifica del numero legale, vengono quindi, con successive e separate votazioni, approvati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

Viene quindi posto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, che risulta approvato all'unanimità.

Resta pertanto assorbito il disegno di legge n. 2274.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MICHELONI (*PD*) sollecita l'esame del disegno di legge n. 1843, di cui è stata richiesta la nuova assegnazione in sede deliberante, nella prima seduta utile dopo la sessione di bilancio.

Il presidente DINI informa che è stata già chiesta alla Presidenza del Senato la nuova assegnazione in sede deliberante e si è in attesa di risposta. Assicura inoltre che si attiverà presso le competenti sedi.

La senatrice BONINO (*PD*) rileva la necessità che il Governo si esprima al più presto in senso favorevole alla riassegnazione.

La seduta termina alle ore 16,20.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 264

La 3^a Commissione,

esaminato lo schema di decreto ministeriale per la revisione della tabella relativa agli enti a carattere internazionalistico ammessi al contributo annuale ordinario dello Stato per il triennio 2010-2012 (atto n. 264);

valutate le risultanze degli approfondimenti istruttori effettuati con i rappresentanti di tutti gli enti di cui allo schema in esame, nonché degli enti esclusi rispetto alla precedente tabella;

rilevato che il drastico taglio di bilancio introdotto dal DL n. 78/2010 ha ulteriormente messo in evidenza l'inadeguatezza della disciplina vigente, in quanto natura, finalità ed attività degli enti finanziati sul capitolo 1163 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri evidenziano una tale disparità da non consentirne un trattamento coerente;

osservato che l'esame dello schema di decreto in oggetto è inscindibile dal preventivo decreto ministeriale di ripartizione del predetto capitolo, emanato il 30 giugno 2010 e, differentemente dal passato, non trasmesso alle Camere sulla base di un'interpretazione della novella di cui al summenzionato DL che si ritiene infondata e comunque si esclude possa fare da precedente;

richiamata l'assoluta inadeguatezza dello stanziamento in tal modo assegnato alla Società Dante Alighieri rispetto alla straordinaria funzione di promozione della lingua e della cultura italiana che essa svolge in ogni continente;

ribadita la preoccupazione per le condizioni finanziarie dell'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente, condotto dall'ennesimo taglio di bilancio sull'orlo del fallimento, con il rischio della perdita secca del patrimonio della sua esperienza storico-culturale universalmente riconosciuto come una risorsa per la politica estera italiana;

evidenziato, con stretto riferimento alla tabella di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 948 del 1982, che il relativo inserimento, comportante di fatto la qualificazione ministeriale di «ente internazionalistico», rappresenta la motivazione prevalente per gli enti che ne fanno do-

manda, anche ai fini di un accreditamento presso altre fonti di finanziamento;

osservato che, rispetto alla legge istitutiva, i criteri di inclusione sono stati interpretati in modo spesso estensivo, contribuendo a determinare l'attuale stato di disomogeneità, in particolare non appare condivisibile aver ammesso al contributo nuovi enti a fronte di una riduzione delle risorse;

sottolineata al riguardo l'esigenza prioritaria di sostenere le attività squisitamente indirizzate alla ricerca ed alla formazione in quanto maggiormente caratterizzanti per la finalizzazione del contributo ministeriale;

valutata positivamente la tendenza alla differenziazione delle fonti di finanziamento, per molti enti direttamente proporzionale alla riduzione del contributo ministeriale, con particolare apprezzamento per l'utilizzazione dei fondi comunitari;

preso atto che il contributo ministeriale ordinario viene largamente destinato alle spese generali di funzionamento;

rimarcata l'opportunità di un trattamento separato per le organizzazioni internazionali aventi sede in Italia, quali l'UNIDROIT e l'Istituto internazionale di diritto umanitario, per cui la relativa contribuzione dovrebbe essere inserita in altro capitolo di bilancio sul modello dell'IIIA (Istituto italo-latinoamericano), stante la persistente validità della loro collocazione nel nostro paese;

ritenuto che gli enti esclusi rispetto alla precedente tabella svolgano attività non meno significative rispetto a quelli inclusi, anche con riferimento all'aggiunta intervenuta di altri sei enti per il nuovo triennio, da considerarsi peraltro come segnale di apertura e di vitalità dell'ambito internazionalistico nel nostro paese;

auspicata, pertanto, la predisposizione di una modifica legislativa che sia ispirata ai seguenti criteri:

a) riconoscimento della qualifica di ente internazionalistico indipendente dalla contribuzione finanziaria;

b) abrogazione della tabella dei contributi ordinari;

c) introduzione di meccanismi che consentano una valutazione più attenta e sistematica delle capacità dei vari enti sulla base delle attività e dei bilanci degli ultimi anni;

d) sulla base della valutazione di cui al punto *c)* introduzione dei contributi a programmi pluriennali di servizi aventi carattere continuativo per l'intero periodo, da sottoporsi al previo parere parlamentare, ferma restando al loro interno una percentuale fissa da destinarsi, sul modello europeo, alle spese amministrative;

e) contenimento delle duplicazioni e promozione di sinergie tra enti affini;

f) precisazione e puntualizzazione delle finalità dei contributi a progetto esclusivamente per la ricerca e la formazione, in via prioritaria (pari ai della dotazione), e quindi per la comunicazione e la pubblicazione a mezzo stampa e *on line*;

g) individuazione delle cornici legislative e delle poste di bilancio più adeguate per la Società Dante Alighieri, l'ISIAO, l'UNIDROIT e l'Istituto internazionale di diritto umanitario, premendone comunque un trattamento a parte in ragione delle rispettive specificità;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) gli enti esclusi rispetto alla precedente tabella siano considerati destinatari preferenziali nell'erogazione dei contributi straordinari e sia loro garantita in ogni sede da parte dell'Amministrazione ministeriale la qualificazione esterna e la presa in considerazione interna della loro natura di «ente internazionalistico» alla pari degli enti inseriti nella tabella stessa;

b) il Ministero degli affari esteri riferisca annualmente alle Commissioni parlamentari nel dettaglio circa l'assegnazione dei contributi straordinari;

c) i prossimi schemi di decreti ministeriali di ripartizione del capitolo 1163 siano trasmessi preventivamente alle Camere.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 264**

La 3^a Commissione,

esaminato lo schema di decreto ministeriale per la revisione della tabella relativa agli enti a carattere internazionalistico ammessi al contributo annuale ordinario dello Stato per il triennio 2010-2012 (atto n. 264);

valutate le risultanze degli approfondimenti istruttori effettuati con i rappresentanti di tutti gli enti di cui allo schema in esame, nonché degli enti esclusi rispetto alla precedente tabella;

rilevato che il drastico taglio di bilancio introdotto dal DL n. 78/2010 ha ulteriormente messo in evidenza l'inadeguatezza della disciplina vigente, in quanto natura, finalità ed attività degli enti finanziati sul capitolo 1163 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri evidenziano una tale disparità da non consentirne un trattamento coerente;

osservato che l'esame dello schema di decreto in oggetto è inscindibile dal preventivo decreto ministeriale di ripartizione del predetto capitolo, emanato il 30 giugno 2010 e, differentemente dal passato, non trasmesso alle Camere sulla base di un'interpretazione della novella di cui al summenzionato DL che si ritiene infondata e comunque si esclude possa fare da precedente;

richiamata l'assoluta inadeguatezza dello stanziamento in tal modo assegnato alla Società Dante Alighieri rispetto alla straordinaria funzione di promozione della lingua e della cultura italiana che essa svolge in ogni continente;

ribadita la preoccupazione per le condizioni finanziarie dell'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente, condotto dall'ennesimo taglio di bilancio sull'orlo del fallimento, con il rischio della perdita secca del patrimonio della sua esperienza storico-culturale universalmente riconosciuto come una risorsa per la politica estera italiana;

evidenziato, con stretto riferimento alla tabella di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 948 del 1982, che il relativo inserimento, comportante di fatto la qualificazione ministeriale di «ente internazionalistico», rappresenta la motivazione prevalente per gli enti che ne fanno do-

manda, anche ai fini di un accreditamento presso altre fonti di finanziamento;

osservato che, rispetto alla legge istitutiva, i criteri di inclusione sono stati interpretati in modo spesso estensivo, contribuendo a determinare l'attuale stato di disomogeneità, in particolare non appare condivisibile aver ammesso al contributo nuovi enti a fronte di una riduzione delle risorse;

sottolineata al riguardo l'esigenza prioritaria di sostenere le attività squisitamente indirizzate alla ricerca ed alla formazione in quanto maggiormente caratterizzanti per la finalizzazione del contributo ministeriale;

valutata positivamente la tendenza alla differenziazione delle fonti di finanziamento, per molti enti direttamente proporzionale alla riduzione del contributo ministeriale, con particolare apprezzamento per l'utilizzazione dei fondi comunitari;

preso atto che il contributo ministeriale ordinario viene largamente destinato alle spese generali di funzionamento;

rimarcata l'opportunità di un trattamento separato per le organizzazioni internazionali aventi sede in Italia, quali l'UNIDROIT e l'Istituto internazionale di diritto umanitario, per cui la relativa contribuzione dovrebbe essere inserita in altro capitolo di bilancio sul modello dell'IIIA (Istituto italo-latinoamericano), stante la persistente validità della loro collocazione nel nostro paese;

ritenuto che gli enti esclusi rispetto alla precedente tabella svolgano attività non meno significative rispetto a quelli inclusi, anche con riferimento all'aggiunta intervenuta di altri sei enti per il nuovo triennio, da considerarsi peraltro come segnale di apertura e di vitalità dell'ambito internazionalistico nel nostro paese;

auspicata, pertanto, la predisposizione di una modifica legislativa che sia ispirata ai seguenti criteri:

a) riconoscimento della qualifica di ente internazionalistico indipendente dalla contribuzione finanziaria;

b) abrogazione della tabella dei contributi ordinari;

c) introduzione anche di meccanismi indipendenti che consentano una valutazione più attenta e sistematica delle capacità dei vari enti sulla base delle attività e dei bilanci degli ultimi anni;

d) sulla base della valutazione di cui al punto *c)* introduzione dei contributi a programmi pluriennali di servizi aventi carattere continuativo per l'intero periodo, da sottoporsi al previo parere parlamentare, ferma restando al loro interno una percentuale fissa da destinarsi, sul modello europeo, alle spese amministrative;

e) contenimento delle duplicazioni e promozione di sinergie tra enti affini;

f) precisazione e puntualizzazione delle finalità dei contributi a progetto esclusivamente per la ricerca e la formazione, in via prioritaria (pari ai della dotazione), e quindi per la comunicazione e la pubblicazione a mezzo stampa e *on line*;

g) individuazione delle cornici legislative e delle poste di bilancio più adeguate per la Società Dante Alighieri, l'ISIAO, l'UNIDROIT e l'Istituto internazionale di diritto umanitario, premendone comunque un trattamento a parte in ragione delle rispettive specificità;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) gli enti esclusi rispetto alla precedente tabella siano considerati destinatari preferenziali nell'erogazione dei contributi straordinari e sia loro garantita in ogni sede da parte dell'Amministrazione ministeriale la qualificazione esterna e la presa in considerazione interna della loro natura di «ente internazionalistico» alla pari degli enti inseriti nella tabella stessa;

b) il Ministero degli affari esteri riferisca annualmente alle Commissioni parlamentari nel dettaglio circa l'assegnazione dei contributi straordinari;

c) i prossimi schemi di decreti ministeriali di ripartizione del capitolo 1163 siano trasmessi preventivamente alle Camere.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2393

G/2393/1/3

IL RELATORE

La Commissione Affari esteri,

in sede di discussione del ddl 2393 premesso che:

l'impegno dell'Italia a favore della pace, della sicurezza e del sistema multilaterale costituisce uno degli obiettivi principali della nostra politica estera, che si estrinseca in contributi finanziari erogati alle varie organizzazioni e in un significativo numero di italiani tra i funzionari internazionali;

tale priorità richiede una strategia di rafforzamento della presenza italiana nelle organizzazioni internazionali e la messa in atto di misure finalizzate a promuovere l'interesse e la motivazione dei cittadini italiani a ricoprire incarichi nella funzione pubblica internazionale, oltre che a favorire la preparazione e la formazione necessarie;

con la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 agosto 2010, si è per la prima volta affermato con forza il principio secondo il quale «lo Stato riconosce il ruolo fondamentale dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana per la presenza dell'Italia nel mondo»;

nella stessa direttiva si stabilisce che le Amministrazioni dello Stato, d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri, adottano ogni opportuna iniziativa per incrementare la presenza italiana nella funzione pubblica internazionale sotto gli aspetti qualitativo e quantitativo;

considerato inoltre che:

l'assenza di disposizioni – adottate invece nelle legislazioni di altri Paesi dell'Unione Europea – che garantiscano un armonico contemperamento dei regimi previdenziali e fiscali talvolta costituisce un serio ostacolo alla mobilità dei cittadini italiani verso la funzione pubblica internazionale in generale o il passaggio dei nostri funzionari tra le diverse organizzazioni internazionali;

impegna il Governo a:

favorire, tramite il coordinamento e l'impulso del Ministero degli Esteri, un dialogo sempre più stretto con i funzionari internazionali e le associazioni che li rappresentano e promuovere iniziative finalizzate a me-

glio valorizzare il ruolo che i funzionari italiani possono svolgere per il raggiungimento di obiettivi d'interesse generale dell'Italia;

valutare, compatibilmente con le risorse disponibili, opportune azioni miranti a favorire l'armonizzazione del profilo normativo interno concernente i funzionari italiani dipendenti dai diversi sistemi di organizzazioni internazionali e la rimozione delle incongruenze normative riguardanti il ricongiungimento delle posizioni previdenziali dei funzionari internazionali italiani.

G/2393/1/3 (testo 2)

IL RELATORE

La Commissione Affari esteri,

in sede di discussione del ddl 2393 premesso che:

l'impegno dell'Italia a favore della pace, della sicurezza e del sistema multilaterale costituisce uno degli obiettivi principali della nostra politica estera, che si estrinseca in contributi finanziari erogati alle varie organizzazioni e in un significativo numero di italiani tra i funzionari internazionali;

tale priorità richiede una strategia di rafforzamento della presenza italiana nelle organizzazioni internazionali e la messa in atto di misure finalizzate a promuovere l'interesse e la motivazione dei cittadini italiani a ricoprire incarichi nella funzione pubblica internazionale, oltre che a favorire la preparazione e la formazione necessarie;

con la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 agosto 2010, si è per la prima volta affermato con forza il principio secondo il quale «lo Stato riconosce il ruolo fondamentale dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana per la presenza dell'Italia nel mondo»;

nella stessa direttiva si stabilisce che le Amministrazioni dello Stato, d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri, adottano ogni opportuna iniziativa per incrementare la presenza italiana nella funzione pubblica internazionale sotto gli aspetti qualitativo e quantitativo;

considerato inoltre che:

l'assenza di disposizioni – adottate invece nelle legislazioni di altri Paesi dell'Unione Europea – che garantiscano un armonico contemperamento dei regimi previdenziali e fiscali talvolta costituisce un serio ostacolo alla mobilità dei cittadini italiani verso la funzione pubblica internazionale in generale o il passaggio dei nostri funzionari tra le diverse organizzazioni internazionali;

impegna il Governo a:

favorire, tramite il coordinamento e l'impulso del Ministero degli Esteri, un dialogo sempre più stretto con i funzionari internazionali e le

associazioni che li rappresentano e promuovere iniziative finalizzate a meglio valorizzare il ruolo che i funzionari italiani possono svolgere per il raggiungimento di obiettivi d'interesse generale dell'Italia;

valutare opportune azioni miranti a favorire l'armonizzazione del profilo normativo interno concernente i funzionari italiani dipendenti dai diversi sistemi di organizzazioni internazionali e la rimozione delle incongruenze normative riguardanti il ricongiungimento delle posizioni previdenziali dei funzionari internazionali italiani.

G/2393/2/3

BONINO

La Commissione Affari esteri,

in sede di discussione del ddl 2393 sulle disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari dipendenti da organizzazioni internazionali,

premesso che,

l'art.2, comma 1, del predetto ddl istituisce, presso il Ministero degli Affari Esteri, l'elenco dei funzionari internazionali, mentre l'art.1, comma 2, del medesimo ddl, definisce «funzionario internazionale» il cittadino italiano che ha svolto o che svolge funzioni professionali o direttive con rapporto di lavoro dipendente presso un'organizzazione internazionale (OI);

considerato che:

tale elenco riguarda uno specifico profilo professionale, quello del funzionario internazionale, non esaustivo quindi del patrimonio tecnico-professionale potenzialmente disponibile nel paese per le missioni civili all'estero alle quali l'Italia partecipa nel quadro di accordi internazionali;

considerato altresì che:

l'ampliamento della platea ad altre categorie professionali (magistrati in carica o a riposo, ex diplomatici e funzionari pubblici, ex militari, poliziotti, esperti di comunicazione, informatici, tanto per citarne alcune), pur non avendo allo stato mai svolto attività professionali presso le OI, fornirebbe un notevole valore aggiunto nell'ottica di un rafforzamento, anche qualitativo, delle nostre missioni civili, nonché consentirebbe il dispiegamento, in tempi rapidi, di personale qualificato per missioni specifiche (come, per esempio, le missioni di osservazione elettorale dell'Osce e dell'UE oppure l'iniziativa della *Justice Rapid Response* dell'Onu);

impegna il governo:

a prevedere l'istituzione di un secondo e distinto elenco – sul modello del «roster» già da anni operante con successo in altri paesi comunitari e presso le stesse OI, tra cui quelle europee – al fine di raccogliere dati anagrafici, curriculum vitae ed estremi amministrativi di personale qualificato disponibile, anche con breve preavviso, ad essere dispiegato nel quadro di missioni civili all'estero;

L'elenco dovrà essere istituito sempre presso il Ministero degli Esteri e reso accessibile sul sito web ai diretti interessati che potranno, a seguito del rilascio di un apposito codice personale, aggiornare i propri dati e dare indicazione circa l'arco temporale per il quale si rendono disponibili.

G/2393/3/3

TOFANI

La Commissione Affari esteri,

in sede di discussione del disegno di legge 2393 sulle disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari dipendenti da organizzazioni internazionali,

impegna il Governo:

a prevedere che al dipendente collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 5 del presente disegno di legge, sia concessa la facoltà, previa domanda, di riscattare in tutto o in parte il predetto periodo nel regime previdenziale di appartenenza stabilendo che l'onere del riscatto venga determinato ai sensi dell'articolo 2, commi 3, 4, 4-bis, 5 e 5-ter del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.

Art. 1.

1.1

TONINI, CABRAS

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«Ai sensi della presente legge è funzionario internazionale il cittadino italiano che:

a) a seguito di superamento di apposite procedure concorsuali, sia divenuto dipendente di un'organizzazione internazionale con funzioni professionali o direttive;

b) sia stato distaccato presso un'organizzazione internazionale dalla pubblica amministrazione ovvero dall'autorità indipendente di appartenenza con funzioni professionali o direttive;».

1.2

PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«Ai sensi della presente legge è funzionario internazionale il cittadino italiano che:

a) a seguito di superamento di apposite procedure concorsuali, sia divenuto dipendente di un'organizzazione internazionale con funzioni professionali o direttive;

b) sia stato distaccato presso un'organizzazione internazionale dalla pubblica amministrazione ovvero dall'autorità indipendente di appartenenza con funzioni professionali o direttive;».

Art. 3.

3.1

TONINI, CABRAS

Dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:

«2-bis. Tutti i cittadini italiani che abbiano svolto attività professionali presso le organizzazioni internazionali, anche con incarichi pro-tempore, e che non abbiano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, sono iscritti in un apposito elenco istituito presso il MAE, al fine di fornire al Ministero degli affari esteri un quadro chiaro delle professionalità disponibili da utilizzarsi eventualmente nell'ambito delle missioni civili alle quali l'Italia partecipa.

2-ter. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro degli affari esteri, entro tre mesi dalla data in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di iscrizione e di cancellazione dall'elenco».

3.2

PERDUCA, BONINO

Dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:

;*2-bis.* Tutti i cittadini italiani che abbiano svolto attività professionali presso le organizzazioni internazionali, anche con incarichi pro-tempore, e che non abbiano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, sono iscritti in un apposito elenco istituito presso il MAE, al fine di fornire al Ministero degli affari esteri un quadro chiaro delle professionalità disponibili da utilizzarsi eventualmente nell'ambito delle missioni civili alle quali l'Italia partecipa.

2-ter. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro degli affari esteri, entro tre mesi dalla data in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di iscrizione e di cancellazione dall'elenco».

Art. 5.**5.1**

TOFANI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«*4-bis.* Al dipendente collocato in aspettativa ai sensi dei commi precedenti è concessa la facoltà, previa domanda, di riscattare in tutto o in parte il predetto periodo nel regime previdenziale di appartenenza. L'onere del riscatto è determinato ai sensi dell'art. 2, commi 3, 4, *4-bis*, 5 e *5-ter* del D. Lgs. 30 aprile 1997, n. 184. »

118^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
DINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Stefania Craxi.

La seduta inizia alle ore 20.

IN SEDE CONSULTIVA

(2465 e 2465-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013, approvato dalla Camera dei deputati

– **(Tabb. 6 e 6-bis)** Stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013

(2464) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011), approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporto alla 5^a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il presidente DINI dichiara aperto l'esame dei documenti di bilancio per le parti di competenza della Commissione.

Ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere rapporto alla Commissione bilancio entro il prossimo venerdì 26 novembre.

Il relatore Alberto FILIPPI (*LNP*) rileva in premessa che il disegno di legge del bilancio annuale di previsione è disciplinato dall'articolo 21 della nuova legge di contabilità (legge n. 196 del 2009).

Per quanto riguarda l'individuazione delle unità di voto parlamentare, sono state introdotte alcune importanti novità rispetto alla precedente disciplina contabile.

Le unità previsionali di base (o macroaggregati), sono ora individuate per le entrate, con riferimento alla tipologia, e per le spese, con riferimento ai programmi, intesi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. L'articolo 23 della nuova legge di contabilità reca poi disposizioni in merito alla formazione del bilancio di previsione per quanto concerne la quantificazione dei programmi di spesa.

Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 ha introdotto tuttavia, per il solo triennio 2011-2013, norme di flessibilità degli stanziamenti di bilan-

cio che derogano alla disciplina generale recata dalla legge n. 196 del 2009.

Sotto il profilo quantitativo, ricorda che sul processo di formazione del disegno di legge di bilancio per il 2011 l'articolo 2 del decreto-legge del 2010 ha disposto, a decorrere dal 2011, la riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di ciascun Ministero, riconducibili, in base all'articolo 21, commi 5 e 7, della nuova legge di contabilità, a quelle disposte da fattori legislativi e alle spese di adeguamento al fabbisogno.

Ricorda inoltre che le riduzioni disposte dal decreto-legge n. 78 del 2010 si sommano a quelle disposte da precedenti provvedimenti legislativi, che hanno autorizzato analoghi tagli lineari a partire dal 2009.

Quanto ai profili di competenza della Commissione esteri, il disegno di legge di bilancio si connota – in riferimento a tre missioni – per uno stanziamento di competenza per il 2011 di 1.781 milioni di euro per «L'Italia in Europa e nel mondo»; di 84,5 milioni di euro per i «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», e 16,2 milioni di euro per i «Fondi da ripartire».

In particolare, nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel mondo», i programmi sono stati ridefiniti con un aumento dell'articolazione, anche in vista dell'entrata in vigore del riassetto interno del Ministero affari esteri.

In termini complessivi, dunque, lo stato di previsione del Ministero degli affari esteri reca per il 2011 stanziamenti di competenza pari 1.882,4 milioni di euro: tale importo incide sul totale delle spese finali del bilancio dello Stato per lo 0,4 per cento.

L'ammontare dello stanziamento di competenza è quasi interamente destinato alle spese di parte corrente (1873,8 milioni di euro), che assorbono il 99,5 per cento dello stanziamento. Tale ammontare si suddivide in 986,5 milioni per le spese di funzionamento (più mirate alla riproduzione della struttura) e in 868,7 milioni di spese per gli interventi (che propriamente consentono l'attuazione delle missioni istituzionali). Completano il quadro 18,9 milioni per oneri comuni. Le spese in conto capitale ammontano invece a 8,5 milioni di euro.

A fronte di uno stanziamento di competenza già indicato in 1.882,4 milioni di euro, lo stato di previsione reca 423 milioni di euro di residui presunti e prevede autorizzazioni di cassa in misura uguale alla competenza.

Quanto agli stanziamenti di interesse degli affari esteri negli altri stati di previsione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2) sono collocati alcuni stanziamenti per il 2011 relativi a materie di interesse della 3^a Commissione: si tratta dei fondi allocati sui capitoli del Programma 4.11, Politica economica e finanziaria in ambito internazionale, ricompreso nell'ambito della Missione 4 – L'Italia in Europa e nel mondo, al quale afferiscono, per il 2011, 455,9 milioni di euro.

Con riferimento alla partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace segnala poi il cap. 3004 – Fondo per la proroga delle missioni internazionali di pace – sul quale erano appostati per il 2011 fondi pari a 4,3 milioni di euro. Durante l'esame in sede referente alla Camera sono stati aggiunti 750 milioni per la proroga fino al 30 giugno 2011.

Sempre nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riveste un certo interesse per la Commissione affari esteri il cap. 7256 – Indennizzi a cittadini e imprese italiane che hanno perduto beni o diritti in territori prima soggetti alla sovranità italiana – esposto nel disegno di legge di stabilità – Tabella C. Il capitolo, nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente, è dotato per il 2011 di 13,2 milioni di euro.

Venendo alla legge di stabilità – che sostituisce la legge finanziaria – essa compone, insieme alla legge di bilancio, la manovra di finanza pubblica prevista su base triennale e dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale. Per il medesimo periodo, essa provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.

Segnala in particolare, le seguenti disposizioni.

All'art. 1, il comma 13 stima in non meno di 2.400 milioni di euro i proventi derivanti dall'attuazione dei commi da 8 a 12, relativi all'assegnazione dei diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica.

In sede di attuazione della misura, nell'ipotesi in cui si verificano o in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione di entrata, il Ministro dell'economia provvede con proprio decreto, alla riduzione lineare, sino a concorrenza dello scostamento, delle dotazioni finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero.

Il comma 27, inserito dalla Camera, dispone un ulteriore stanziamento di 750 milioni di euro per il 2011 destinato al Fondo per le missioni internazionali di pace, per la proroga della partecipazione italiana fino al 30 giugno 2011.

Il comma 40, inserito durante l'esame in Commissione e modificato in Assemblea presso la Camera, dispone l'incremento di 924 milioni di euro per l'anno 2011 della dotazione del Fondo esigenze indifferibili ed urgenti, istituito ai sensi dell'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5.

Una quota delle predette risorse – pari a 874 milioni di euro – è destinata ad essere ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra le finalità e negli importi indicati nell'Elenco 1 allegato al provvedimento in esame.

Il comma 43, inserito dalla Camera dei deputati sin dalla sede referente, attraverso talune novelle all'articolo 2, commi 2-*quinquies* e 2-*undecies*, del decreto legge n. 40 del 2010, dispone il rifinanziamento per l'anno 2010 del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica

(ISPE), destinando ad esso le maggiori entrate derivanti, per l'anno 2010, dalle misure in materia di raccolta del gioco a distanza con vincite in denaro ed esercizio delle scommesse (contenute nei commi da 2-*bis* a 2-*quater* del predetto articolo 2), le quali non vengono dunque più destinate al Fondo per le missioni internazionali di pace, di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge n. 296 del 2006.

Il comma 44, inserito dalla Camera dei deputati sin dalla sede referente, quantifica l'onere derivante dal comma 46, relativo alla rideterminazione delle agevolazioni contributive del settore agricolo, in 86 milioni di euro per l'anno 2010, disponendo che ad esso si provveda, tra l'altro quanto a 2,8 milioni di euro, mediante riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Il comma 54, inserito durante l'esame del provvedimento alla Camera, alla lettera *a*) proroga all'anno 2011 la detrazione fiscale per carichi di famiglia in favore dei soggetti non residenti introdotta dall'articolo 1, comma 1324, della legge n. 296 del 2006 per l'anno 2007 e successivamente prorogato ogni anno.

Il comma 55 estende alla stampa italiana all'estero la disciplina introdotta dall'art. 10-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 che, per i contributi relativi all'anno 2009, ha escluso una serie di testate dall'applicazione dell'art. 2, comma 62, della legge finanziaria per il 2010 (legge 191 del 2009).

I commi 62 e 63, introdotti dalla Camera dei deputati, provvedono risorse per la realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino – Lione. Entrambi i commi prevedono che le autorizzazioni di spesa sono valide fino alla definizione del nuovo accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo Francese, integrativo di quello ratificato con la legge n. 228 del 2002.

Nelle tabelle del disegno di legge di stabilità compaiono una serie di interventi che incidono direttamente sullo stato di previsione degli esteri. In particolare, per quanto attiene alla Tabella A – Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente – compaiono con riferimento al MAE accantonamenti i cui importi sono stati ridotti, a seguito di emendamenti approvati nel corso dell'esame da parte della V Commissione della Camera, in 5.992 milioni di euro per il 2011, nonché di 34.573 milioni per il 2012 e di 44.373 milioni di euro per il 2013, che, come chiarisce la relazione introduttiva al disegno di legge di stabilità, sono destinati a far fronte essenzialmente agli oneri derivanti dalla prevista approvazione di diversi disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di Accordi internazionali – alcuni dei quali vengono esplicitamente richiamati –, e in parte minore agli oneri per la messa in atto di interventi diversi.

Per quanto riguarda la Tabella B – Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di conto capitale – non compare alcun accantonamento a favore del MAE per il triennio 2011-2013.

In riferimento alla Tabella C – Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge di stabilità – non vengono disposte per il triennio 2010-2013 – rispetto al disegno di legge di bilancio – variazioni relative a capitoli di interesse degli Affari esteri. In ogni modo, nella Tabella C si trovano, relative al Ministero degli Affari esteri, la Cooperazione a dono, le spese per suppellettili, materiale librario e sviluppo del sistema informativo della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il contributo all'Istituto italo-latinoamericano, la partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù, iniziative culturali per la storia e le tradizioni del gruppo etnico italiano in Jugoslavia e contributi ad enti ed altri organismi.

Inoltre, la Tabella C reca, con riferimento al Ministero dell'economia e delle finanze, lo stanziamento triennale per il già citato cap. 7256 – Indennizzi a cittadini e imprese italiane che hanno perduto beni o diritti in territori prima soggetti alla sovranità italiana – rispetto ad esso il disegno di legge di stabilità non opera variazioni, e quindi il capitolo risulta dotato di 13,2 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2011-2013.

Nella Tabella D non figurano materie di interesse degli Affari esteri.

Per quanto attiene alla Tabella E – Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali – viene anzitutto registrato il rifinanziamento a carico del capitolo 7493 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

La Tabella E registra inoltre una serie di stanziamenti collegati a interventi connessi al Trattato di amicizia italo-libico del 30 agosto 2008, autorizzato alla ratifica con legge n. 7 del 2009, oltre ad uno stanziamento per l'attuazione di impegni dettati dal comma 373, articolo 2, della legge finanziaria 2008, collegati al perseguimento degli Obiettivi di sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite, nonché alla cancellazione del debito dei Paesi più poveri: a tale scopo si registra, a carico del già richiamato cap. 7182/Economia e Finanze, un'appostazione di 50 milioni per ciascuna delle annualità 2011-2013.

Riguardo agli stanziamenti destinati all'aiuto pubblico allo sviluppo, ricorda che essi sono suddivisi tra numerosi capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero degli Affari esteri. Segnala in particolare la Cooperazione a dono, il Fondo rotativo presso il Mediocredito centrale e le attività di cooperazione multilaterale.

La tabella C del disegno di legge di stabilità non opera alcuna variazione a dette somme.

Infine, ricorda che gli stanziamenti relativi alle comunità italiane all'estero fanno capo, pur nella nuova struttura dello stato di previsione degli esteri, al Programma 4.8, Italiani nel mondo e politiche migratorie. Il Programma 4.8, dunque, reca stanziamenti complessivi pari a 59,216 milioni di euro per l'anno 2011, con un decremento di 14 milioni rispetto

alla legge di bilancio per il 2010. Il disegno di legge di stabilità non opera alcun intervento sulla materia degli italiani all'estero.

Il presidente DINI dichiara aperta la discussione generale. Dopo aver rilevato la significativa riduzione delle risorse destinate alle comunità italiane all'estero, si sofferma quindi sulla struttura dei documenti in esame.

Propone quindi di fissare per domani 24 novembre alle ore 9, il termine per la presentazione di ordini del giorno ed eventuali emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il senatore TONINI (*PD*) preannuncia che la propria parte politica non presenterà proposte emendative in Commissione e si riserva di intervenire in discussione generale nella seduta di domani.

Il senatore PEDICA (*IdV*), dopo aver formulato un giudizio complessivamente negativo sui documenti in titolo, preannuncia la presentazione di un rapporto di minoranza.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,25.

BILANCIO (5^a)

Martedì 23 novembre 2010

440^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2464) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*), in qualità di relatore, ricorda che la Commissione bilancio del Senato è chiamata a rendere un parere preliminare ai sensi dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento, al Presidente del Senato in ordine alla correttezza della copertura finanziaria della legge di stabilità in conformità alle norme di contabilità pubblica, rilevando come in sede di prima lettura del provvedimento sia stata svolta la verifica in ordine al rispetto del contenuto proprio del disegno di legge di stabilità, che non risulta dunque oggetto di un'ulteriore valutazione in sede di seconda lettura. Al riguardo, osserva che, per quanto attiene al rispetto dei vincoli di copertura degli oneri di natura corrente previsti dal disegno di legge di stabilità per il 2011 (comma 6 dell'articolo 11, della legge n. 196 del 2009), si può ritenere che le soluzioni presentate nello schema di copertura del disegno di legge di stabilità in esame siano conformi a tale disciplina. In particolare, dall'allegato recante lo schema di copertura nella versione approvata dalla Camera dei deputati si desume che le fonti di copertura del disegno di legge di stabilità 2011 sono costituite da nuove o maggiori entrate dell'articolato e da riduzioni di spese correnti, sia contenute nell'articolato che disposte dalle tabelle A, C e D. Per quanto riguarda il rispetto delle regole di adeguamento delle entrate e delle spese,

su base triennale, quali determinate nella risoluzione con la quale il Senato della Repubblica ha concluso la discussione sulla Decisione di finanza pubblica per il 2011-2013 (articolo 11, comma 7, della legge n. 196 del 2009), rileva che il valore del saldo netto da finanziare di cui all'articolo 1 coincide, per ciascuno degli anni del triennio di riferimento, con l'obiettivo fissato nella predetta risoluzione.

Sulla base delle regole adottate in sessione di bilancio a partire dal 1992, i valori in termini di saldo netto da finanziare, relativi a ciascuno degli anni compresi nel bilancio triennale 2011-2013, devono quindi comunque essere assunti come limite per l'ammissibilità delle proposte emendative, in aggiunta naturalmente all'operatività dei vincoli derivanti dalle regole di copertura delle maggiori spese correnti e delle minori entrate. Le varie norme di cui al disegno di legge di stabilità forniscono complessivamente risorse utilizzate direttamente nello schema di copertura della legge finanziaria (oneri correnti) nonché ai fini del rispetto del vincolo triennale costituito dal saldo netto da finanziare di competenza (bilancio statale); forniscono altresì effetti che rilevano nell'ottica del raggiungimento dei valori di saldo di cassa e di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche assunti come obiettivi della manovra per il 2011. Sulla base delle regole adottate in sessione di bilancio a partire dal 1992, la discussione parlamentare deve dunque garantire il non peggioramento dei valori di correzione associati al disegno di legge di stabilità in termini sia di competenza del bilancio dello Stato, sia di saldo di cassa e di indebitamento netto della pubblica amministrazione. Tale non peggioramento implica che le proposte emendative assumano una configurazione neutra in termini di effetti sulle correzioni associabili alle singole norme del disegno di legge di stabilità, sulla base delle indicazioni contenute nei documenti governativi, in riferimento agli obiettivi di cui ai commi 6 e 7 del richiamato articolo 11 della legge n. 196 del 2009.

Rinvio per ulteriori approfondimenti alla nota del Servizio del bilancio.

Il senatore MORANDO (*PD*) fa presente di non condividere le considerazioni svolte dal presidente Azzollini in quanto ritiene che la copertura della legge di stabilità non sia garantita né dal punto di vista sostanziale né dal punto di vista formale. Per quanto riguarda il primo aspetto, precisa che la legge di stabilità, al pari di qualsiasi altra legge di spesa, deve rispettare i vincoli previsti dalla legge di contabilità e finanza pubblica per quanto concerne la copertura. Ricorda, a tal fine, che l'articolo 17, comma 1, lettera c), prevede che resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale. A tal riguardo, ricorda che i nuovi oneri previsti dal disegno di legge di stabilità hanno natura corrente e sono stati coperti con due misure recanti maggiori entrate concernenti, da un lato, l'asta per la concessione delle frequenze liberate dal passaggio al digitale terrestre e, dall'altro, le maggiori sanzioni legate ai giochi. I proventi derivanti dall'asta sulle frequenze, pari a circa 2,4 mi-

liardi di euro, rappresentano a tutti gli effetti entrate di conto capitale, mentre la seconda fonte di finanziamento delle spese è assolutamente impropria essendo basata su sanzioni che, per loro natura, sono del tutto aleatorie, e comunque straordinarie. La conseguenza di tale scelta è che la manovra determinerà un peggioramento di circa lo 0,3 per cento del PIL del *deficit* strutturale, in tal modo, violando l'architettura generale del Patto di stabilità e crescita. Ritiene che si tratti di questioni estremamente rilevanti, sulle quali si gioca il futuro della corretta applicazione della nuova legge di contabilità e finanza pubblica.

Il sottosegretario CASERO si riserva di approfondire i temi in questione per la discussione generale che si terrà in Assemblea.

Il senatore MORANDO (*PD*) propone di rilevare, nel parere da rendere al Presidente del Senato, che la legge di stabilità, approvata dalla Camera dei deputati, determina un peggioramento del saldo netto strutturale per almeno lo 0,2 per cento del PIL, dato particolarmente rilevante al fine della corretta attuazione del Patto di stabilità e crescita europeo.

La Commissione non accogliendo la proposta formulata dal senatore Morando, previa verifica del prescritto numero di senatori, approva la proposta di parere illustrata dal RELATORE (allegata al resoconto della seduta).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» (n. 281)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1998, n. 400. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 17 novembre scorso.

Il sottosegretario CASERO conferma la compatibilità tra le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 1, lettera *q*) e la clausola d'invarianza degli oneri.

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*), in sostituzione della relatrice Bonfrisco, formula una proposta di parere sullo schema in esame (allegata al resoconto della seduta).

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE fa presente che la Commissione agricoltura aveva preannunciato la presentazione di ulteriori emendamenti al disegno di legge n. 2363 concernente l'etichettatura dei prodotti e sul quale la Commissione bilancio ha concluso i propri lavori. Avverte, pertanto, che ove tali emendamenti giungessero in tempo utile prima dell'inizio della sessione di bilancio, la Commissione potrebbe riunirsi per l'espressione del parere.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,05.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2464

La Commissione programmazione economica, bilancio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento, sentito il rappresentante del Governo, esprime parere favorevole, osservando che:

a) per quanto attiene al rispetto dei vincoli di copertura degli oneri di natura corrente previsti dal disegno di legge di stabilità per il 2011 (comma 6 dell'articolo 11 della legge n. 196 del 2009) si può ritenere che le soluzioni presentate nello schema di copertura del disegno di legge di stabilità in esame siano conformi a tale disciplina. In particolare, dall'allegato recante lo schema di copertura nella versione approvata dalla Camera dei deputati si desume che le fonti di copertura del disegno di legge di stabilità 2011 sono costituite da nuove o maggiori entrate dell'articolato e da riduzioni di spese correnti, sia contenute nell'articolato che disposte dalle tabelle A, C e D;

b) per quanto riguarda il rispetto delle regole di adeguamento delle entrate e delle spese, su base triennale, quali determinate nella risoluzione con la quale il Senato della Repubblica ha concluso la discussione sulla Decisione di finanza pubblica per il 2011-2013 (articolo 11, comma 7, della legge n. 196 del 2009), si rileva che il valore del saldo netto da finanziarie di cui all'articolo 1 coincide, per ciascuno degli anni del triennio di riferimento, con l'obiettivo fissato nella predetta risoluzione. Sulla base delle regole adottate in sessione di bilancio a partire dal 1992, i valori in termini di saldo netto da finanziare, relativi a ciascuno degli anni compresi nel bilancio triennale 2011-2013, devono quindi comunque essere assunti come limite per l'ammissibilità delle proposte emendative, in aggiunta naturalmente all'operatività dei vincoli derivanti dalle regole di copertura delle maggiori spese correnti e delle minori entrate;

c) le varie norme di cui al disegno di legge di stabilità forniscono complessivamente risorse utilizzate direttamente nello schema di copertura della legge medesima (oneri correnti) nonché ai fini del rispetto del vincolo triennale costituito dal saldo netto da finanziare di competenza (bilancio statale); forniscono altresì effetti che rilevano nell'ottica del raggiungimento dei valori di saldo di cassa e di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche assunti come obiettivi della manovra per il 2011. Sulla base delle regole adottate in sessione di bilancio a partire dal 1992, la discussione parlamentare deve dunque garantire il non peggioramento dei valori di correzione associati al disegno di legge di stabilità in termini sia di competenza del bilancio dello Stato, sia di saldo di cassa e

di indebitamento netto della pubblica amministrazione. Tale non peggioramento implica che le proposte emendative assumano una configurazione neutra in termini di effetti sulle correzioni associabili alle singole norme del disegno di legge di stabilità, sulla base delle indicazioni contenute nei documenti governativi, in riferimento agli obiettivi di cui ai commi 6 e 7 del richiamato articolo 11 della legge n. 196 del 2009.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 281**

La Commissione Programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

si valuti

a) l'opportunità di razionalizzare l'assetto delle competenze relative alla vigilanza sulla società Poligrafico dello Stato;

b) l'opportunità di rivedere, anche in conseguenza della soppressione delle direzioni territoriali e del nuovo assetto delle Commissioni Mediche di verifica, le competenze delle direzioni generali del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, nonché del vigente sistema di verifiche ispettive sulle articolazioni territoriali. In tale riassetto andrebbe altresì valutata l'opportunità di unificare le direzioni centrali che si occupano di personale, e di attribuire i compiti non strettamente legati al personale, nonché le relazioni sindacali ad altre strutture anche alle dirette dipendenze dal Capo Dipartimento. Nel contempo, potrebbe essere istituita una nuova direzione generale che si occupi prioritariamente di logistica e di sicurezza sui luoghi di lavoro, rivedendo conseguentemente i compiti dell'attuale Direzione della logistica.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 23 novembre 2010

208^a Seduta

Presidenza del Presidente

BALDASSARRI

Interviene Casero, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Giovanni Carosio vice direttore generale della Banca d'Italia accompagnato dal dottor Andrea Enria capo del servizio normativa e politiche di vigilanza.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BALDASSARRI fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, nonché di trasmissione del segnale audio con diffusione radiofonica, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità prevista, e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per lo svolgimento della procedura informativa prevista nella seduta odierna.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui rapporti tra banche e imprese con particolare riferimento agli strumenti di finanziamento: audizione di rappresentanti della Banca d'Italia

Si riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 22 luglio 2009.

Il presidente BALDASSARRI introduce l'odierna audizione concernente l'effetto delle regole di Basilea 3 sulla patrimonializzazione delle banche e sull'economia.

Il dottor CAROSIO, dopo aver consegnato alla Commissione il testo scritto del proprio intervento, procede a esaminare i principali contenuti delle nuove regole prudenziali di Basilea 3, sottolineando che il punto di partenza consiste nella graduale introduzione di *standard* severi e condivisi in grado di assicurare la stabilità del sistema finanziario a livello sia interno che internazionale. È stato quindi deciso di innalzare i requisiti prudenziali per ridurre i rischi di liquidità, di elevare i coefficienti di capitalizzazione delle banche (per avere una maggiore capacità di assorbimento delle perdite ragionevolmente stimabili) e sono state introdotte infine regole dirette a contenere la prociclicità del settore finanziario facendo in modo che le banche accumulino risorse aggiuntive di capitale rispetto ai minimi regolamentari nei momenti di maggiore crescita e siano pertanto in grado di affrontare le fasi negative del ciclo senza interrompere il finanziamento dell'economia.

Successivamente si sofferma sui singoli requisiti di rafforzamento patrimoniale, con particolare riguardo al requisito minimo per il patrimonio di base (*tier 1*) che viene elevato al 6 per cento (a fronte dell'attuale 4 per cento) e all'interno del quale sono ricompresi il capitale ordinario e le riserve nella misura complessiva del 4,5 per cento. Un'altra innovazione di rilievo risiede nel definitivo innalzamento, a decorrere dal 2019, del *buffer* di conservazione del capitale, con il conseguente assoggettamento della banca, in caso di sua riduzione al di sotto della soglia prevista (pari al 2,5 per cento di *common equity* in rapporto all'attivo a rischio), a vincoli automatici nella distribuzione degli utili e nel pagamento di *bonus*. I nuovi livelli dei requisiti potranno essere raggiunti gradualmente entro il 2015, così come le nuove deduzioni dal capitale, che saranno pienamente operative a partire dal 2018: la lunghezza del periodo transitorio previsto intende conciliare l'esigenza di stabilità del sistema finanziario con quella di evitare effetti prociclici a danno dell'economia, con la previsione di requisiti molto stringenti da introdurre in un congruo arco di tempo.

Dà quindi conto del problema delle deduzioni di alcune attività dal capitale regolamentare, come i crediti per imposte differite e le partecipazioni in imprese di assicurazione: l'attuale regime fiscale risulta particolarmente penalizzante per le banche italiane, consentendo la deducibilità delle svalutazioni e delle perdite su crediti per importi molto esigui e ripartendo l'eccedenza su un arco di 18 anni. L'iniziale proposta del comitato di Basilea prevedeva al riguardo la deduzione integrale delle poste prima ricordate, con un grave svantaggio competitivo rispetto alle banche straniere e un disincentivo a prudenti politiche di accantonamento. Tuttavia la proposta finale elaborata in materia rappresenta un significativo miglioramento, limitando la deduzione alla sola parte eccedente una certa soglia del capitale ordinario.

Dopo aver richiamato le regole prudenziali volte a garantire una migliore copertura dei rischi e il contenimento della leva finanziaria, descrive le misure finalizzate a ridurre i potenziali effetti prociclici sull'economia, la prima delle quali impone alle banche di dotarsi di un «cuscinetto» di capitale superiore ai minimi regolamentari, già oggetto di analisi. È inoltre previsto un ulteriore accantonamento di risorse patrimoniali nelle fasi di crescita eccessiva del credito complessivo, la cui attivazione sarebbe determinata in base a criteri concordati a livello internazionale e comunicati al mercato, ferma restando la discrezionalità delle singole autorità nazionali nel deciderne l'effettiva utilizzazione.

Prosegue rimarcando che ciascun paese deve dotarsi di un quadro normativo che consenta la liquidazione ordinata di un'istituzione di rilevanza sistemica, senza effetti pregiudizievoli al sistema finanziario e senza la necessità di ricorrere ad aiuti pubblici. Tale tipo di intervento richiede naturalmente una modifica alle singole legislazioni nazionali per rimuovere gli attuali ostacoli a un maggiore cooperazione tra Stati. Dà inoltre conto delle misure volte a regolamentare lo scambio degli strumenti derivati con l'obiettivo di accrescere le informazioni a disposizione delle autorità di vigilanza. Evidenzia tuttavia come le modalità di regolamentazione e controllo degli istituti di rilevanza sistemica sia tuttora un tema controverso che richiede ulteriori approfondimenti per quanto riguarda l'individuazione delle loro caratteristiche identificative e il problema dei margini di discrezionalità da preservare alla singola autorità nazionale di vigilanza in sede di interpretazione e applicazione delle nuove regole.

Osserva altresì che l'impatto delle regole di Basilea 3 varia a seconda del modello di *business* adottato in concreto dalle banche, anche con riguardo alla disciplina della deduzione delle partecipazioni nelle assicurazioni e dei crediti per imposte anticipate. In particolare, l'innalzamento dei coefficienti di capitale riguarda soprattutto le attività in titoli e derivati penalizzando in misura relativamente minore le banche italiane orientate all'intermediazione tradizionale e ai comparti di dettaglio. Occorre comunque tener presente il ridotto margine di profitto che contraddistingue la attuale fase congiunturale, in cui sono presenti un basso livello dei tassi di interesse sui depositi e il permanere di perdite sui crediti.

Successivamente descrive l'impatto delle regole di Basilea 3 sul sistema economico: secondo gli studi effettuati l'aumento del rapporto di capitalizzazione, da realizzare in quattro anni, potrebbe garantire, nello stesso arco di tempo, un tasso di crescita annuo del PIL italiano inferiore di circa lo 0,1 per cento rispetto a quello normale in assenza della riforma. Tuttavia, a fronte di tali oneri, la limitazione della probabilità di una crisi sistemica potrebbe comportare benefici di medio-lungo periodo, in termini di crescita del PIL pari allo 0,6 per cento su base annua.

In conclusione, per quanto riguarda l'impatto sul finanziamento delle imprese, occorre tener presente che le aziende che dipendono maggiormente dal credito bancario, e che quindi potrebbero subire gli effetti di una eventuale restrizione dell'offerta di credito, sono quelle di minori dimensioni. Tale pericolo potrebbe tuttavia essere limitato dai maggiori ap-

porti finanziari delle banche di medie e piccole dimensioni, che presentano già oggi livelli di patrimonio superiori a quelli richiesti dalle nuove regole di Basilea 3 e che anche durante la crisi hanno garantito un flusso di credito all'economia.

Seguono quindi i quesiti dei senatori.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) lamenta che l'esposizione svolta abbia fornito un quadro edulcorato dell'effettiva situazione in cui si trova attualmente il mondo finanziario e bancario, passando sotto silenzio la circostanza che la più grave crisi economica degli ultimi anni è stata provocata dall'avidità dei banchieri e dagli omessi controlli delle banche centrali, troppo vicine agli interessi dei soggetti vigilati. Osserva quindi che gli stessi studi del settore bancario pongono in rilievo l'elevato volume delle risorse finanziarie che i singoli Stati nazionali hanno dovuto mettere in campo a partire dal 2008 per evitare una serie di disastrosi dissesti. Mette in guardia contro l'attribuzione di margini di discrezionalità alle autorità di vigilanza in sede di controllo sugli intermediari e in particolare sulle istituzioni di rilevanza sistemica: si rischia in tal modo di avere scarsa trasparenza nei comportamenti dei soggetti interessati. Reputa infine completamente ingiustificata la protezione delle banche italiane dagli svantaggi competitivi legati ai maggiori oneri fiscali: è invece al contrario necessario accrescere i livelli di concorrenza a livello nazionale in favore dei consumatori, penalizzati dai costi dei servizi bancari di gran lunga superiori alla media delle banche europee.

La senatrice LEDDI (*PD*) domanda notizie circa la valutazione quantitativa dell'impatto che le nuove regole di Basilea 3 avranno sui principali gruppi bancari italiani; in secondo luogo formula un quesito sui rapporti tra le fondazioni bancarie e gli istituti da esse controllati, per quanto riguarda la possibilità di reperire più facilmente le risorse necessarie per far fronte ai nuovi coefficienti di patrimonializzazione e se gli assetti di *governance* tra banche e fondazioni abbiano giocato un ruolo positivo nel fronteggiare la crisi. Ricollegandosi ai rilievi formulati dal senatore Lannutti in merito ai maggiori oneri fiscali sostenuti dalle banche italiane, evidenzia la necessità di garantire quanto più possibile un trattamento tributario omogeneo all'interno di un mercato in cui la concorrenza degli istituti stranieri si fa sempre più aggressiva.

Interviene quindi il presidente BALDASSARRI, a giudizio del quale non soltanto le audizioni già svolte in Commissione ma anche la discussione delle misure governative di finanza pubblica pongono in rilievo la completa assenza di un disegno di politica economica a livello mondiale, europeo e italiano. Aumentano infatti i fattori di freno alla crescita dell'economia: non si tratta soltanto della recente manovra di finanza pubblica,

ma anche delle nuove regole prudenziali di Basilea 3. A suo parere è certamente condivisibile l'obiettivo di assicurare la stabilità del sistema finanziario ma, al contempo, la politica non può più eludere il tema centrale consistente nell'individuazione delle migliori condizioni per favorire la ripresa di una crescita sostenibile non soltanto in Europa ma anche a livello globale.

Ad avviso del senatore CONTI (*PdL*) occorrerebbe una riflessione comune sul comportamento del sistema bancario nel suo complesso negli ultimi vent'anni per quanto riguarda sia l'effettiva adesione alle regole di vigilanza che la predisposizione a sostenere l'economia.

Il dottor CAROSIO, nel replicare ai quesiti posti, invita a non trascurare come altri paesi abbiano consentito al loro tessuto bancario di assumere rischi in misura eccessiva, a causa di una regolamentazione e di prassi di vigilanza meno rigorose che in Italia.

Nega che vi sia un conflitto di interessi tra la Banca d'Italia e le banche che partecipano al suo capitale, dal momento che esso non possono ingerirsi nell'esercizio delle sue funzioni in materia di vigilanza e di politica monetaria.

L'introduzione dei severi parametri di Basilea 3 richiede un maggiore controllo reciproco tra i diversi paesi, al fine di evitare un eccessivo uso di poteri discrezionali da parte delle autorità nazionali: in tal senso colgono nel segno le preoccupazioni espresse dal senatore Lannutti.

Conferma quindi che le banche di minori dimensioni, grazie ai loro livelli di capitalizzazione, possono continuare a garantire un adeguato sostegno al tessuto economico, per quel che riguarda le imprese di piccole dimensioni. La Banca d'Italia sta già procedendo a monitorare, d'intesa con i maggiori gruppi bancari, il percorso di graduale adeguamento alle regole di Basilea 3. Ritiene opportuno diversificare il capitale delle banche di maggiori dimensioni onde evitare che le fondazioni bancarie – di cui sottolinea comunque la fondamentale importanza in termini di contributo alla coesione sociale – finiscano per assumere il ruolo di interlocutore unico.

Reputa innegabile la circostanza che le banche italiane sostengano maggiori oneri fiscali rispetto a quelle straniere, né d'altra parte si può a suo parere revocare in dubbio il loro continuo impegno nel finanziare l'economia.

Il presidente BALDASSARRI dichiara conclusa l'odierna audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2212) Deputato LETTA ed altri. – Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia,
approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta 3 novembre scorso.

Il presidente BALDASSARRI avverte che la Commissione bilancio ha espresso un parere non ostativo sul disegno di legge, al quale non sono stati presentati emendamenti. Informa che il relatore Fantetti ha predisposto un ordine del giorno, il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto, che si dà per illustrato.

Il senatore LUSI (*PD*) motiva le proprie perplessità in merito all'ordine del giorno in questione, per quanto riguarda la definizione dell'ambito soggettivo al quale si possono applicare le agevolazioni fiscali previste dal disegno di legge. Da un lato si escludono infatti i cittadini italiani che non hanno perfezionato l'iscrizione all'AIRE e dall'altro sono invece ricompresi i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea. Chiede quindi conto al relatore di tali scelte nella formulazione dell'ordine del giorno.

Il relatore FANTETTI (*PdL*) sottolinea che il disegno di legge intende incentivare i cittadini italiani residente all'estero a perfezionare l'iscrizione nell'AIRE; per quanto riguarda la fruizione delle agevolazioni fiscali da parte di cittadini della Comunità europea, fa presente che una diversa formulazione, di tenore restrittivo, sarebbe stata considerata illegittima e puntualizza comunque che tali cittadini diverrebbero comunque soggetti passivi di imposta per il diritto tributario italiano.

Il sottosegretario CASERO dichiara di accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione.

Il relatore FANTETTI (*PdL*), non disconoscendo la fondatezza dei rilievi avanzati in precedenza e dichiarandosi disponibile a modificare l'ordine del giorno, si riserva di predisporre un'eventuale riformulazione in sede di discussione del disegno di legge in Assemblea. Non insiste quindi per la sua votazione.

Il presidente BALDASSARRI, considerato che non sono stati presentati emendamenti al disegno di legge, avverte che si passerà alla votazione per il conferimento del mandato al relatore.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) preannuncia il proprio voto di astensione e il presidente BALDASSARRI il proprio voto contrario.

Dopo che il PRESIDENTE ha verificato la presenza del numero legale per deliberare, la Commissione conferisce al relatore Fantetti il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge nello stesso testo già approvato dalla Camera dei deputati.

La seduta termina alle ore 16,55.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2212

G/2212/1/6

IL RELATORE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2212, recante: «Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia»,

premessi che:

il disegno di legge in oggetto, all'articolo 2, comma 2, demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l'individuazione delle categorie di soggetti beneficiari;

all'articolo 3, comma 1, definisce la percentuale di riduzione del reddito imponibile ai soggetti beneficiari, distinguendo secondo il genere del beneficiario;

all'articolo 3, comma 5, demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, le disposizioni necessarie per l'applicazione del comma medesimo relativamente al computo da parte del datore di lavoro, ai fini del calcolo delle ritenute fiscali, del beneficio attribuito ai lavoratori dipendenti;

all'articolo 4, comma 2, demanda a un decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione delle funzioni e dei ruoli dei soggetti coinvolti nelle procedure amministrative per il rientro in Italia, nonché l'individuazione della misura dei diritti da porre a carico delle persone fisiche che rientrano in Italia in modo da garantire la copertura integrale dei maggiori oneri derivanti dalle intese con la società Italia Lavoro Spa,

impegna il Governo

a individuare le categorie dei soggetti beneficiari tra coloro che: sono cittadini dell'Unione europea; sono nati dopo il 1° gennaio 1969; hanno risieduto continuativamente in Italia per almeno ventiquattro mesi; hanno successivamente risieduto all'estero per almeno 24 mesi, così come risultante per i cittadini italiani dalla registrazione negli appositi

elenchi dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) e, per i cittadini degli altri paesi dell'Unione europea, dalla registrazione in eventuali simili registri nazionali dei residenti; sono in possesso di un titolo accademico di I o II livello o altro titolo accademico *post lauream*, riconosciuti come tali dal Ministero dell'Istruzione secondo i criteri di equipollenza previsti dall'Unione europea; sono assunti o avviano in Italia un'attività di impresa o di lavoro autonomo; trasferiscono in Italia il proprio domicilio nonché la propria residenza (uscendo dai registri A.I.R.E. e rientrando negli elenchi dei relativi Comuni per quanto riguarda i cittadini italiani, e compiendo equivalenti atti previsti dalle competenti legislazioni nazionali, per quanto riguarda gli altri cittadini dell'Unione europea) entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività; ai fini della definizione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 2, a intendere il possesso del titolo di laurea come criterio che esaurisce la dizione «specifiche competenze e qualificazioni scientifiche e professionali» per l'individuazione delle categorie di soggetti beneficiari;

con riferimento al comma 1 dell'articolo 3, a interpretare in senso estensivo la dizione «lavoratrici» e «lavoratori» utilizzata per individuare i soggetti beneficiari: infatti le due parole citate sono da intendersi come termini che identificano tutti i soggetti percettori dei redditi (da lavoro, autonomi o di impresa) oggetto del beneficio fiscale previsto al citato comma;

con riferimento alle procedure amministrative di cui all'articolo 4, ad assumere iniziative volte ad evitare un eventuale aggravio di oneri per gli uffici della rete diplomatico-consolare (peraltro limitato, nel tempo, dai termini previsti e, nelle dimensioni, dai numerosi vincoli discriminanti – *di cui supra* – dei potenziali beneficiari), attraverso il combinato disposto del previsto utilizzo della documentazione «Europass» (*ex* Decisione 2241/2004/CE del Parlamento Europeo) e degli appositi uffici della società «Italia Lavoro Spa».

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 23 novembre 2010

258^a Seduta

Presidenza del Presidente

POSSA

indi del Vice Presidente

BARELLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali
Giro.*

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(2146) Deputato GRIMOLDI ed altri. – Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca. approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 12 ottobre scorso.

Il PRESIDENTE comunica che non sono stati presentati emendamenti e che pertanto si procederà alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo approvato dalla Camera dei deputati.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (PD) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sottolineando l'importanza del disegno di legge in termini di supporto alle persone non vedenti. Ricorda di aver inizialmente ritenuto che la ricchezza di strumenti tecnologici moderni potesse supplire alle funzioni svolte dalla Biblioteca. In realtà, prosegue, anche grazie alle audizioni svolte in Ufficio di Presidenza, ci si è resi conto che la traduzione in Braille dei testi risulta tuttora insostituibile, per cui occorre potenziare una rete attorno alla Biblioteca di Monza in modo da metterla com-

pletamente al servizio del Paese. Condivide perciò l'incremento del contributo in favore dell'Istituto.

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*), concordando con le osservazioni della senatrice Mariapia Garavaglia, dichiara il convinto voto favorevole del suo Gruppo.

Si esprime in senso favorevole anche il senatore PITTONI (*LNP*).

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) si compiace dell'aumento del finanziamento, che potrà supportare la Biblioteca nel corrispondere ai bisogni dei non vedenti.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione conferisce all'unanimità mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea.

Su proposta del PRESIDENTE e previo assenso, a nome dei rispettivi Gruppi, dei senatori ASCIUTTI (*PdL*), GIAMBRONE (*IdV*), RUSCONI (*PD*) e PITTONI (*LNP*), la Commissione conviene di richiedere il trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante, di modo da poterlo esaminare a conclusione della sessione di bilancio.

Il PRESIDENTE si riserva di acquisire il consenso degli altri Gruppi non presenti alla seduta odierna.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di istituzione e di finanziamento di un Comitato nazionale (n. 288)

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 1° dicembre 1997, n. 420. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 3 novembre scorso.

Il sottosegretario GIRO fornisce alcune precisazioni circa la proposta della relatrice, supportata anche dal senatore Marcucci, di riconoscere la qualifica di Comitato nazionale senza corrispondere alcun contributo, oppure attribuendo un finanziamento di entità simbolica. In proposito riferisce che la proposta è inattuabile poiché sussiste una connessione giuridica tra l'istituzione di ciascun Comitato e il suo finanziamento, tanto che un ammontare simbolico sarebbe sproporzionato rispetto a ciò che prevede la legge e la relativa circolare applicativa.

Fa presente tuttavia che una soluzione alternativa potrebbe consistere nel riconoscere ai Comitati una sorta di patrocinio, vale a dire un'attestazione morale della validità scientifica del programma culturale presentato.

Il senatore RUSCONI (*PD*) interviene sull'ordine dei lavori rammentando che si era convenuto di rinviare l'esame in attesa di specifici chiarimenti del Governo circa la sorte degli altri Comitati, ed in particolare del Comitato per le celebrazioni di Pannunzio, insediatosi peraltro alla presenza del Presidente della Repubblica. Precisa inoltre di aver avanzato la richiesta di svolgere alcune audizioni.

Pone perciò in guardia dall'agire in maniera lesiva e offensiva.

Il PRESIDENTE puntualizza che l'atto in esame concerne espressamente il riconoscimento della qualifica di Comitato, e dunque del relativo finanziamento, al Comitato Cavour. Quanto agli altri Comitati, ritiene sufficienti le precisazioni svolte dal Sottosegretario.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) invita a tener conto che l'argomento potrà essere affrontato nello schema di parere che la relatrice si accinge a presentare.

Il senatore MARCUCCI (*PD*) rimarca a sua volta che oggetto dell'esame è il riparto degli esigui fondi rimasti a disposizione dei Comitati celebrativi, non già solo l'istituzione di uno specifico Comitato. Afferma dunque che i chiarimenti resi dal Sottosegretario circa soluzioni alternative per Comitati non finanziati sono propriamente attinenti all'atto, in quanto ne riguardano il contenuto.

Il PRESIDENTE rimarca che dalle affermazioni del Sottosegretario si può utilmente prendere spunto per inserire specifici riferimenti nello schema di parere in relazione ai nuovi Comitati nazionali a suo tempo già ritenuti meritevoli del riconoscimento statale.

Nessun altro chiedendo di intervenire nel dibattito, la relatrice DE FEO (*PdL*) illustra quindi uno schema di parere favorevole con condizioni, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Per dichiarazione di voto a nome del suo Gruppo prende la parola il senatore MARCUCCI (*PD*), il quale esprime preliminarmente apprezzamento per il recepimento di alcune considerazioni, anche alla luce di quanto riferito dal Sottosegretario. Invita tuttavia ad una riflessione sui meccanismi attraverso i quali si è giunti all'adozione di questo provvedimento, tenuto conto che durante il governo Prodi vi era un finanziamento ben più cospicuo. L'attuale maggioranza ha invece ridotto drasticamente le risorse tanto per i Comitati già istituiti quanto per quelli da istituire. Si è dunque passati da circa 3 milioni di euro a 184.000 euro, con un *iter* procedurale alquanto criticabile, atteso che nel maggio 2010 il ministro Bondi aveva inviato alle Camere un atto assai diverso nel contenuto, salvo poi ritirarlo nonostante che la Camera dei deputati si fosse già espressa favorevolmente. Manifesta perciò dubbi sul rispetto formale della procedura, deplorando il pesante taglio che ha penalizzato tali enti.

Prende indi atto della precisa volontà politica del Governo, che ha inferto un colpo radicale al comparto senza un'analisi nel merito che verificasse la presenza eventuale di sprechi e sollecitasse i Comitati a trasmettere una rendicontazione più puntuale. Stigmatizza altresì il mancato finanziamento del Comitato Pannunzio su cui il Ministero avrebbe dovuto intervenire in maniera specifica, considerato il prestigio che ha accompagnato il suo insediamento.

Quanto ai chiarimenti resi dal Sottosegretario dichiara di non condividerli politicamente, poiché è un'interpretazione che non corrisponde alla iniziale volontà. Dissente altresì sui tagli e sull'atteggiamento assunto dal Dicastero anche verso il Comitato Cavour tenuto conto sia dell'esiguità dei fondi rispetto al rilievo dell'evento, sia del ritardo con cui si autorizza l'istituzione del Comitato rispetto alla ricorrenza, risalente allo scorso agosto.

Chiede infine che lo schema di parere sia messo ai voti per parti separate, esprimendo il voto contrario sul dispositivo e favorevole sulle condizioni.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) dichiara il voto favorevole del proprio schieramento sia sul dispositivo che sulle condizioni.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva a maggioranza il dispositivo, all'unanimità le condizioni nn. 1 e 2, nonché a maggioranza lo schema di parere nel suo complesso.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» (n. 261)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 26 ottobre scorso.

Nel dibattito interviene la senatrice BLAZINA (*PD*) la quale ravvisa una lacuna nell'atto, nella parte in cui si novella l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 17 del 2009, inerente gli Uffici scolastici regionali. Occorre infatti menzionare esplicitamente l'organizzazione dell'Ufficio scolastico regionale in Friuli Venezia-Giulia con particolare riguardo alle scuole con insegnamento in lingua slovena. Richiama infatti l'articolo 13, comma 1, della legge n. 38 del 2001, in base al quale presso l'Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia-Giulia vi è uno speciale ufficio incaricato di seguire le scuole bilingue che peraltro non ha avuto ancora una sistemazione definitiva. Rivendica perciò la dignità di tale segmento del sistema scolastico, costituito dalle scuole con insegnamento bilingue, le quali hanno una propria specificità. Auspica dunque che il rela-

tore voglia accogliere un'osservazione in tal senso nello schema di parere che si accinge a presentare.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) si interroga sulle modalità di attuazione delle riduzioni di organico nell'apparato centrale e periferico del Ministero. Lamenta quindi che ancora una volta l'Esecutivo imponga tagli senza preoccuparsi di come saranno riorganizzate le funzioni. Né si riscontra una precisa idea sul modello di scuola italiana sottesa a tali decurtazioni, che sono del resto una conseguenza della manovra finanziaria.

Ritiene peraltro che tale provvedimento pregiudichi l'autonomia stessa della scuola e deplora una riorganizzazione orientata esclusivamente al risparmio che nulla dice rispetto allo svolgimento di funzioni essenziali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

In sede di replica, il relatore de ECCHER (*PdL*) risponde alla senatrice Mariapia Garavaglia osservando che il provvedimento in titolo non interviene su tutte le Regioni allo stesso modo. Ad esempio, il Veneto subisce una riduzione di poche unità, anche perché partiva da un organico già piuttosto ridotto.

Quanto invece alla richiesta della senatrice Blazina, dichiara di non avere precisi elementi di conoscenza al riguardo. Manifesta tuttavia disponibilità ad inserire un'osservazione in proposito, che inviti il Governo a valutare l'opportunità di introdurre la novella suggerita.

Illustra conseguentemente uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(2248) VICARI ed altri. – Norme in materia di dirigenti scolastici

(2392) Deputato SIRAGUSA ed altri. – Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, approvato dalla Camera dei deputati

– e della petizione n. 1175 ad essi attinente

(Seguito e conclusione della discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 2392. Assorbimento del disegno di legge n. 2248 e della petizione n. 1175)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 18 novembre scorso.

Il PRESIDENTE dà conto del parere di nulla osta espresso dalla Commissione bilancio sul disegno di legge n. 2392 e contrario ai sensi

dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 5.1 ad esso riferito (pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 18 novembre). Dà conto altresì del parere non ostativo reso dalla Commissione affari costituzionali sia sul testo che sull'emendamento.

Si passa alla votazione del disegno di legge n. 2392, assunto quale testo base.

Previe dichiarazioni di astensione a titolo personale del senatore de ECCHER (*PdL*) e di voto contrario a nome del suo Gruppo del senatore PITTONI (*LNP*), e previa verifica del prescritto numero legale, con distinte votazioni la Commissione approva gli articoli da 1 a 4, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

In sede di articolo 5, il relatore FIRRARELLO (*PdL*) invita i presentatori a trasformare l'emendamento 5.1 in un ordine del giorno, stante il parere contrario espresso dalla Commissione bilancio. Altrimenti, il parere è negativo.

Si associa il rappresentante del GOVERNO.

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*) non acconsente a trasformare l'emendamento 5.1 in ordine del giorno ed insiste per la sua votazione.

L'emendamento 5.1, posto ai voti, è respinto.

Con distinte votazioni, la Commissione approva indi gli articoli da 5 ad 11 nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Per dichiarazione di voto favorevole sul disegno di legge nel suo complesso interviene la senatrice Anna Maria SERAFINI (*PD*), la quale sottolinea come il provvedimento sia largamente atteso. Esso cerca infatti di sanare un'ingiustizia, rispetto alla quale occorre evitare qualunque sottovalutazione. Al concorso hanno del resto partecipato numerosissimi candidati, la cui sorte è stata bloccata da alcuni ricorsi giurisdizionali. Ciò ha determinato un clima di inquietudine nell'intero sistema scolastico siciliano, cui è indispensabile porre rimedio restituendo fiducia nelle istituzioni.

Né vanno dimenticati, prosegue, gli altri gravi problemi del sistema scolastico in quella Regione, a partire dall'elevato tasso di dispersione scolastica, dall'inadeguatezza degli edifici e dall'insufficienza delle scuole per l'infanzia e degli asili nido. A titolo di esempio, rammenta che, mentre al Nord la percentuale di tempo pieno è pari al 90 per cento, in Sicilia essa non supera il 6 per cento. Si tratta quindi di una forbice immensa, che occorre assolutamente ridurre per offrire a tutti i bambini italiani le stesse opportunità.

Il provvedimento in titolo, conferendo certezza alla direzione di numerosissimi istituti scolastici siciliani, rappresenta dunque un primo passo in questa direzione.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*), nel ricordare che all'esame della Commissione non è solo il disegno di legge n. 2392 già approvato dalla Camera dei deputati, ma anche il disegno di legge n. 2248 d'iniziativa della senatrice Vicari e di altri senatori, esprime soddisfazione per l'intento condiviso di superare un'ingiustizia che riveste carattere nazionale. Pone infatti l'accento sulle condizioni del tutto analoghe in cui si sono svolti i concorsi in altre Regioni d'Italia, dove tuttavia l'assenza di ricorsi ha consentito la regolare immissione in ruolo dei candidati risultati vincitori. In Sicilia, invece, la presentazione di alcuni ricorsi ha sostanzialmente vanificato la lunga procedura concorsuale espletata. Sottolinea in particolare come i vincitori del concorso non abbiano alcuna responsabilità dell'accaduto, sicchè spetta ora al Parlamento rendere loro giustizia.

Nell'invitare il Ministero a vigilare con maggiore attenzione sulle modalità operative con cui vengono espletati i concorsi, rivolge infine un sentito ringraziamento ai presentatori dei due testi per l'onere che si sono assunti e dichiara conclusivamente il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*) ricorda che già nel corso dell'esame in prima lettura presso la Camera dei deputati il suo Gruppo si è impegnato per migliorare il provvedimento, che del resto non reca le firme di Italia dei Valori. Egli stesso ha presentato un emendamento nella fase di esame presso il Senato, che purtroppo la Commissione ha testé respinto. Valutando positivamente il testo nel suo complesso, annuncia comunque il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore PITTONI (*LNP*) conviene che i vincitori del concorso non abbiano colpe in ordine all'andamento delle prove sostenute. Alla Camera dei deputati, il suo Gruppo ha tuttavia presentato proposte diverse. Per queste ragioni annuncia il voto contrario della Lega Nord.

A titolo personale, il senatore de ECCHER (*PdL*) ribadisce la propria astensione.

La Commissione approva infine il disegno di legge n. 2392 nel suo complesso, nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Sono conseguentemente dichiarati assorbiti il disegno di legge n. 2248 e la petizione n. 1175.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto ministeriale per la fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno accademico 2010-2011 (n. 253)**

(Parere al Ministro degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 9 novembre scorso.

Nel dibattito interviene la senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*), la quale esprime rammarico per l'esiguo numero di studenti stranieri che vengono a studiare in Italia. Osserva infatti che l'internazionalizzazione degli atenei rappresenta un elemento cruciale a fini di concorrenzialità e sviluppo. Auspica pertanto misure efficaci al fine di accrescere l'interesse degli studenti stranieri a compiere i propri studi nel nostro Paese, evitando però di collegare il rinnovo dei permessi di soggiorno all'effettivo profitto. Pone in proposito l'accento sulle difficoltà connesse alle diversità culturali e linguistiche. Nel sottolineare come un incremento della comunità studentesca straniera non possa che giovare a quella italiana, evidenzia inoltre l'opportunità che, dopo il conseguimento della laurea, tali studenti siano incentivati a rientrare nei loro Paesi di origine, affinché rappresentino un effettivo valore aggiunto alle rispettive economie.

Nessun altro chiedendo di intervenire, replica la relatrice DE FEO (*PdL*), la quale illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al presente resoconto.

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) registra con soddisfazione come nel parere siano state recepite molte osservazioni a suo avviso corrette. Suggerisce tuttavia di introdurre anche una sollecitazione esplicita al Governo per ridurre l'attuale discrepanza fra il numero di visti complessivamente concedibili e il numero degli effettivi immatricolati. In particolare, ritiene indispensabile migliorare le strutture di accoglienza e semplificare le procedure, a vantaggio dell'intera comunità accademica italiana.

La relatrice DE FEO (*PdL*) accoglie tale suggerimento e modifica conseguentemente lo schema di parere presentato.

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sullo schema di parere modificato.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) registra una discrasia fra gli istituti di alta formazione artistica e musicale, capaci di attrarre i migliori talenti del mondo, e le università, a cui accedono solo pochi studenti stranieri, prevalentemente provenienti da Paesi del Terzo Mondo.

Dichiara comunque il voto favorevole del suo Gruppo al parere della relatrice.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva all'unanimità lo schema di parere favorevole con osservazioni della relatrice, come modificato, pubblicato in allegato al presente resoconto.

La seduta termina alle ore 16,30.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 288**

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 1° dicembre 1997, n. 420, la proposta in titolo,

rimarcata la connessione tra l'istituzione e il finanziamento di un Comitato nazionale per il bicentenario della nascita di Cavour, da un lato, e le celebrazioni relative alla ricorrenza dei 150 anni dell'Unità d'Italia, dall'altro;

preso atto con rammarico che, in considerazione delle limitate disponibilità di fondi, non è prevista l'istituzione di tutti i nuovi Comitati nazionali e delle nuove Edizioni nazionali inizialmente previsti, né l'erogazione di ulteriori contributi a quelli già operanti;

considerato che la Consulta dei Comitati e delle Edizioni nazionali, concordando con le indicazioni del Ministro, ha deliberato di suddividere l'esiguo stanziamento rimasto a disposizione, pari a circa 184.400 euro, in due parti: 182.000 euro al Comitato nazionale per le celebrazioni del bicentenario di Cavour e 2.400 per il funzionamento della Consulta stessa;

rilevato che:

nel dicembre 2009 la Consulta aveva accolto 16 istanze di istituzione di nuovi Comitati nazionali, riservandosi di decidere proprio sul Comitato relativo a Cavour in quanto erano state presentate due proposte;

nel marzo 2010, i contributi sono stati rimodulati applicando un taglio del 40 per cento per far fronte a diverse esigenze del Ministero, ivi compreso il finanziamento degli istituti culturali;

il 31 maggio 2010, il Ministero ha definitivamente ritirato il piano relativo ai Comitati nazionali per il 2010, all'esame in quei giorni della Commissione, a causa degli ulteriori tagli apportati dal decreto-legge n. 78 recante la manovra economica estiva;

giudicata positivamente l'istituzione del Comitato nazionale per il bicentenario di Cavour, presieduto da Piero Craveri, nel cui programma sono inseriti convegni, pubblicazioni, spettacoli e iniziative didattiche di indubbio valore,

manifestato profondo rammarico per la cancellazione di altre celebrazioni della massima importanza,

espressa preoccupazione per la mancata indicazione, allo stato, dell'ammontare dei finanziamenti per il 2011,

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

1. per l'anno prossimo siano recuperati fondi idonei a reintegrare le risorse decurtate quest'anno, onde non mortificare ulteriormente la memoria del nostro prestigioso passato;

2. al fine di consentire comunque ai nuovi Comitati nazionali già ritenuti meritevoli del riconoscimento statale di accedere a finanziamenti privati, sia loro almeno attribuita la qualifica di «Comitati nazionali», pur senza il contributo pubblico ovvero con un contributo meramente simbolico. In tale prospettiva, onde non alimentare un potenziale contenzioso, sia eventualmente richiesta loro un'esplicita rinuncia al finanziamento statale ovvero sia concesso loro una mera sorta di patrocinio, quale attestazione morale della validità scientifica del programma presentato.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 261

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, lo schema di riparto in titolo,

preso atto che l'atto è conseguente al decreto-legge n. 194 del 2009, in base al quale le amministrazioni hanno l'obbligo di apportare ulteriori riduzioni – rispetto a quelle già previste dal decreto-legge n. 112 del 2008 – degli uffici di livello dirigenziale non generale e delle relative dotazioni organiche, pari al 10 per cento, rideterminando altresì l'organico del personale non dirigenziale onde diminuire la spesa complessiva del personale;

considerato che il taglio degli uffici dirigenziali non generali è pari a 10 unità in ordine al Dipartimento per l'istruzione, a 3 unità relativamente al Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca, nonché a 10 unità quanto al Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali;

tenuto conto della decurtazione di 42 uffici dirigenziali di livello non generale negli Uffici scolastici regionali, i quali non possono costituire autonomi centri di responsabilità amministrativa ai sensi della legge n. 196 del 2009, e del taglio di 34 dirigenti amministrativi e 34 dirigenti tecnici in totale;

osservato che, secondo l'analisi sull'impatto della regolamentazione, l'opzione non produce alcuno svantaggio;

valutata la relazione tecnica, che quantifica in circa 35 milioni di euro il risparmio totale, inclusa la dirigenza;

preso atto dei rilievi del Consiglio di Stato con particolare riferimento all'articolo 4 dello schema di regolamento, nella parte in cui elimina la configurazione degli Uffici scolastici regionali come autonomi centri di responsabilità,

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

1. si invita il Governo a valutare l'opportunità di inserire, all'articolo 4, un esplicito riferimento alla possibilità per le scuole con insegnamento in lingua slovena e per le scuole bilingue di avvalersi di uno specifico ufficio previsto ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge n. 38 del 2001.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 253

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, lo schema di decreto ministeriale in titolo,

premessi che:

– l'articolo 46 del regolamento n. 394 del 1999, recante le norme di attuazione del Testo unico sull'immigrazione approvato con decreto legislativo n. 286 del 1998, dispone che il numero dei posti riservati agli studenti stranieri corrisponde ai dati che vengono forniti annualmente dagli atenei e dalla Direzione generale per l'alta formazione artistica musicale e coreutica sulla base di criteri definiti ed in applicazione della regolamentazione sull'accesso alla istruzione universitaria, tenuto conto delle esigenze di politica estera culturale;

– per l'anno accademico 2010-2011 possono essere rilasciati in favore di cittadini stranieri residenti all'estero 48.877 autorizzazioni all'ingresso, ripartiti in 42.482 unità per l'accesso ai corsi universitari e in 6.395 unità presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

– il numero di visti previsto per l'anno accademico 2010-2011 è inferiore a quello degli anni passati, ma il Governo ha comunque dichiarato che negli ultimi sei anni il numero di visti effettivamente utilizzato è stato assai più basso rispetto alla disponibilità, come dimostra il seguente schema:

a.a. 2009-2010: 10.015 immatricolati extracomunitari su 51.420 visti concedibili;

a.a. 2008-2009: 9.489 su 50.940;

a.a. 2007-2008: 9.209 su 46.273;

a.a. 2006-2007: 8.097 su 41.351;

a.a. 2005-2006: 7.188 su 35.147;

a.a. 2004-2005: 7.166 su 30.699;

ritenuto che:

– benché crescente, continua ad essere scarsa la percentuale di studenti stranieri presenti in Italia (2 per cento) rispetto a quella degli altri Paesi;

– sono diverse le motivazioni che limitano l'accesso degli studenti stranieri in Italia, ma è in atto un progressivo mutamento delle condizioni che ostacolano tale accesso;

– è necessario accelerare questo processo al fine di aumentare quanto prima la presenza di studenti stranieri in Italia;

– l'internazionalizzazione degli atenei e degli istituti di alta formazione rappresenta un importante fattore di progresso;

anche alla luce delle osservazioni rese dalle Commissioni affari costituzionali e affari esteri,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. si manifesta l'auspicio che si continui ad adottare ogni misura volta ad eliminare le cause limitative dell'accesso degli studenti stranieri alle università e agli istituti di alta formazione presenti nel nostro Paese, anche attraverso una semplificazione delle procedure;

2. si suggerisce di collegare il regime di rinnovo dei permessi di soggiorno per motivi di studio al superamento delle verifiche di profitto;

3. si invita a valutare l'opportunità di collegare le iniziative di sostegno per gli studenti stranieri in Italia con quelle a favore degli allievi italiani all'estero;

4. si invita a valutare l'opportunità di un coinvolgimento maggiore delle Regioni, considerata la loro competenza legislativa concorrente in materia di istruzione e il ruolo da esse svolto sul tema dell'immigrazione.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 253**

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, lo schema di decreto ministeriale in titolo,

premessi che:

– l'articolo 46 del regolamento n. 394 del 1999, recante le norme di attuazione del Testo unico sull'immigrazione approvato con decreto legislativo n. 286 del 1998, dispone che il numero dei posti riservati agli studenti stranieri corrisponde ai dati che vengono forniti annualmente dagli atenei e dalla Direzione generale per l'alta formazione artistica musicale e coreutica sulla base di criteri definiti ed in applicazione della regolamentazione sull'accesso alla istruzione universitaria, tenuto conto delle esigenze di politica estera culturale;

– per l'anno accademico 2010-2011 possono essere rilasciati in favore di cittadini stranieri residenti all'estero 48.877 autorizzazioni all'ingresso, ripartiti in 42.482 unità per l'accesso ai corsi universitari e in 6.395 unità presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

– il numero di visti previsto per l'anno accademico 2010-2011 è inferiore a quello degli anni passati, ma il Governo ha comunque dichiarato che negli ultimi sei anni il numero di visti effettivamente utilizzato è stato assai più basso rispetto alla disponibilità, come dimostra il seguente schema:

a.a. 2009-2010: 10.015 immatricolati extracomunitari su 51.420 visti concedibili;

a.a. 2008-2009: 9.489 su 50.940;

a.a. 2007-2008: 9.209 su 46.273;

a.a. 2006-2007: 8.097 su 41.351;

a.a. 2005-2006: 7.188 su 35.147;

a.a. 2004-2005: 7.166 su 30.699;

ritenuto che:

– benché crescente, continua ad essere scarsa la percentuale di studenti stranieri presenti in Italia (2 per cento) rispetto a quella degli altri Paesi;

– sono diverse le motivazioni che limitano l'accesso degli studenti stranieri in Italia, ma è in atto un progressivo mutamento delle condizioni che ostacolano tale accesso;

– è necessario accelerare questo processo al fine di aumentare quanto prima la presenza di studenti stranieri in Italia;

– l'internazionalizzazione degli atenei e degli istituti di alta formazione rappresenta un importante fattore di progresso;

anche alla luce delle osservazioni rese dalle Commissioni affari costituzionali e affari esteri,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) si manifesta l'auspicio che si continui ad adottare ogni misura volta ad eliminare le cause limitative dell'accesso degli studenti stranieri alle università e agli istituti di alta formazione presenti nel nostro Paese, anche attraverso una semplificazione delle procedure, al fine di superare l'attuale consistente discrepanza fra il numero annuale di visti di ingresso in Italia complessivamente concedibili per motivi di studio universitario e il numero di studenti stranieri effettivamente immatricolati nei nostri atenei;

2) si suggerisce di collegare il regime di rinnovo dei permessi di soggiorno per motivi di studio al superamento delle verifiche di profitto;

3) si invita a valutare l'opportunità di collegare le iniziative di sostegno per gli studenti stranieri in Italia con quelle a favore degli allievi italiani all'estero;

4) si invita a valutare l'opportunità di un coinvolgimento maggiore delle Regioni, considerata la loro competenza legislativa concorrente in materia di istruzione e il ruolo da esse svolto sul tema dell'immigrazione.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 23 novembre 2010

239^a Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Giachino.

La seduta inizia alle ore 14,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice POLI BORTONE (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE*) rammenta che, sulla base di informazioni di stampa, giovedì scorso il Comitato interministeriale per la programmazione economica ha adottato una delibera con la quale sarebbero stanziati 21 miliardi di euro per la realizzazione di grandi opere infrastrutturali; peraltro, una quota rilevante di tale stanziamento, pari a circa 240 milioni di euro, sarebbe destinata alla Puglia. Domanda, pertanto, se sia possibile alla Commissione acquisire elementi istruttori più dettagliati, in modo da conoscere con esattezza i contenuti della delibera.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*), nell'associarsi ai rilievi della senatrice Poli Bortone, ricorda di aver posto più volte all'attenzione della Presidenza il carattere estremamente problematico del ruolo del CIPE, nonché le gravi criticità attinenti i tempi di trasmissione delle relative delibere, le quali si caratterizzano spesso per la scarsa leggibilità dell'allocazione delle risorse.

Il presidente GRILLO (*PdL*) fornisce alcune informazioni sul tema in questione, rammentando, a titolo esemplificativo, che la somma di 6,2 miliardi stanziata per il terzo valico della linea ferroviaria Milano-Genova si riferisce al costo complessivo dell'opera, per cui l'inesattezza delle informazioni risulta il più delle volte dovuta ad un'eccessiva semplificazione delle sintesi giornalistiche.

Dopo essersi soffermato sui profili di criticità riguardanti la tempistica di adozione e successiva trasmissione delle delibere del CIPE alle competenti Commissioni parlamentari, reputa opportuno procedere all'audizione sia del sottosegretario delegato per il CIPE, onorevole Miccichè, sia del segretario generale di tale struttura.

IN SEDE DELIBERANTE

(2396) MAGISTRELLI ed altri. – *Modifiche all'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di uso di apparecchi radiotelefonici durante la guida* (Seguito della discussione e approvazione)

Il presidente GRILLO, nel ricordare che nella seduta antimeridiana di mercoledì scorso si era conclusa la discussione generale e avevano avuto luogo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo, comunica che è stato presentato l'emendamento 1.0.1, a firma del senatore Marco Filippi, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

Il senatore BORNACIN (*PdL*) chiede se sia possibile riaprire il termine di presentazione degli emendamenti, al fine di utilizzare il disegno di legge in esame come veicolo normativo per apportare alcuni miglioramenti al codice della strada.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) rammenta che l'obiettivo unanimemente condiviso dalla Commissione è quello di garantire una rapida approvazione definitiva del disegno di legge, per cui sarebbe inopportuno riaprire il termine di presentazione degli emendamenti. Inoltre, in coerenza con tale finalità, ritira la propria proposta emendativa.

Il senatore BORNACIN (*PdL*), alla luce delle considerazioni del senatore Marco Filippi, rinuncia a chiedere la riapertura del termine di presentazione degli emendamenti, associandosi all'auspicio di una rapida approvazione definitiva del provvedimento.

Si passa, pertanto, alle dichiarazioni di voto.

I senatori POLI BORTONE (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE*), DE TONI (*IdV*), MENARDI (*FLI*), STIFFONI (*LNP*) e CICOLANI (*PdL*) dichiarano il voto favorevole dei rispettivi Gruppi.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) nell'annunciare il voto favorevole del proprio Gruppo, auspica che il disegno di legge venga rapidamente approvato, senza modificazioni, anche dalla Camera dei deputati.

Il presidente GRILLO, verificata la presenza del prescritto numero legale, mette in votazione il disegno di legge nel suo articolo unico, che risulta approvato all'unanimità.

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA***Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada (n. COM (2010) 505 definitivo)**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario, sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione di una risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 67)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 2 novembre scorso.

Il presidente GRILLO avverte che il relatore Musso ha presentato una proposta di risoluzione, allegata al resoconto di seduta, nella quale viene rilevata la conformità del provvedimento in esame ai principi sanciti dal Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la suddetta proposta di risoluzione.

*AFFARE ASSEGNATO***Normativa in materia di finanza di progetto (n. 493)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Il presidente GRILLO (*PdL*), in qualità di relatore, illustra una proposta di risoluzione, allegata al resoconto di seduta, dedicata al valore di subentro nell'ambito dell'istituto della finanza di progetto, nonché alla trasformazione di alcuni assi stradali e autostradali in tratte autostradali a pedaggio.

Il senatore RANUCCI (*PD*) suggerisce di modificare il punto 1 del dispositivo, sopprimendo le parole successive all'espressione «procedura negoziata», nonché di modificare il punto 4, espungendo le parole «di agevole predisposizione».

Il presidente GRILLO (*PdL*) accoglie i correttivi proposti dal senatore Ranucci.

Il senatore MENARDI (*FLI*), pur apprezzando alcuni aspetti di merito della proposta di risoluzione, esprime forti perplessità sul percorso di metodo intrapreso, ritenendo che sarebbe stata opportuna una riflessione più ponderata e sistematica delle tematiche affrontate.

Il presidente GRILLO (*PdL*) rammenta che la principale finalità della risoluzione proposta consiste nell'evitare che il valore di subentro – ossia l'impegno finanziario che lo Stato assume per subentrare nella gestione di opere pubbliche, al termine della durata della concessione – vada ad aumentare lo *stock* del debito pubblico. A tale riguardo, si propone l'attiva-

zione di meccanismi, quali la gara e, in via residuale, la procedura negoziata, che diano la garanzia allo Stato di individuare un futuro concessionario che si carichi del valore di subentro, evitando di gravare sul debito pubblico.

Il senatore CICOLANI (*PdL*) formula puntuali considerazioni tecniche sull'istituto del valore di subentro, rilevando come il primo punto del dispositivo della proposta di risoluzione sia funzionale a garantire che l'ammontare del valore di subentro non vada a gravare sul debito pubblico.

Dopo aver proposto di spostare il punto 2 nell'ambito della parte motiva dell'atto di indirizzo, suggerisce, altresì, di espungere i punti 3 e 4, poiché, essendo relativi a questioni estranee al valore di subentro, dovrebbero formare oggetto di un apposito e distinto atto di indirizzo.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*), nel rilevare preliminarmente elementi di contraddizione tra la *ratio* della finanza di progetto e quella sottesa al meccanismo dei cosiddetti «lotti costruttivi» introdotto dalla finanziaria 2010, rimarca la delicatezza di alcuni aspetti della concessione, quali il valore di subentro e i termini di scadenza, dichiarando il proprio favore per la massima contendibilità della concessione e l'apertura a condizioni concorrenziali di mercato.

Per quanto riguarda, infine, i punti 3 e 4, si sofferma sulla necessità che l'Anas sciolga il proprio conflitto di interessi tra soggetto al contempo concedente e concessionario.

Il presidente GRILLO (*PdL*) riafferma il carattere unitario della proposta di risoluzione, essendo, questa, volta ad individuare strumenti che consentano l'impiego di risorse private per la realizzazione delle infrastrutture.

Per quanto riguarda, in particolare, i punti 3 e 4, ricorda che esiste una rete stradale di circa 6000 chilometri suscettibile di trasformazione in autostrade a pedaggio da affidare in concessione a soggetti distinti dall'Anas.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di contratto di programma 2007-2011 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana SpA per il 2007-2011 – Aggiornamento 2009 (n. 284)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 luglio 1993, n. 238. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 2 novembre scorso.

Il presidente GRILLO, in considerazione dell'imminente avvio dell'Ufficio di presidenza dedicato all'audizione del Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, chiede al Rappresentante del Governo la disponibilità ad attendere comunque l'espressione del parere della Commissione sull'atto del Governo in titolo, anche qualora ciò dovesse avvenire dopo la scadenza del termine.

Il sottosegretario GIACHINO assicura la disponibilità del Governo in tal senso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2010) 505 defini-
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (DOC. XVIII, n. 67)**

L'8^a Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, comma 1 del Regolamento, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada,

– considerato che la proposta in esame è finalizzata a modificare il regolamento comunitario n. 1172/98 del Consiglio, del 25 maggio 1998, al fine di recepire le modifiche apportate al quadro normativo dell'Unione europea dal Trattato di Lisbona,

si pronuncia favorevolmente per quanto riguarda la conformità dell'atto in esame al Protocollo sull'applicazione dei principi di proporzionalità e di sussidiarietà.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 493

La 8^a Commissione, considerato che,

– la perdurante crisi finanziaria e l’esigenza di contemperare il rispetto degli impegni assunti in sede europea per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica con l’assunzione di iniziative idonee a stimolare stabilmente la ripresa economica, anche rimuovendo gli ostacoli derivanti dalle criticità infrastrutturali del Paese, devono indurre il Governo a valutare l’adozione di misure atte ad un maggior coinvolgimento di risorse private nella realizzazione di infrastrutture pubbliche;

– lo strumento del *project financing* deve, pertanto, essere ulteriormente reso fruibile, soprattutto per quelle iniziative che già vedono una presenza di capitale privato, come nel settore autostradale, e che rappresentano anche una adeguata risposta alle necessità di una più efficiente infrastrutturazione del territorio;

– in tale prospettiva, deve considerarsi attentamente il trattamento del valore residuo dell’investimento non ammortizzato nel periodo di gestione dell’infrastruttura realizzata in *project financing* (art. 143, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006);

impegna il Governo a tenere conto che:

1. al fine di evitare che il mantenimento di tale valore di subentro possa costituire componente del debito pubblico è opportuno prevedere, in via normativa, ovvero nelle convenzioni di concessione, che, qualora la successiva gara per la scelta del nuovo concessionario (cui verrebbe a fare capo il pagamento di tale valore residuo) dovesse risultare deserta, la stessa concessione possa essere affidata con procedura negoziata al concessionario uscente, che avrebbe così l’obbligo di proseguire nel rapporto sino a totale ammortamento dell’investimento effettuato;

2. tale possibilità di affidamento a procedura negoziata, in presenza di gara deserta, è compatibile con l’ordinamento europeo;

3. nella stessa prospettiva, occorre dare concreta attuazione a quanto previsto nel Programma Infrastrutture Strategiche allegato alla Decisione di finanza pubblica per il triennio 2011-2013, individuando quegli assi stradali e autostradali che possono essere trasformati in tratte autostradali a pedaggio mediante concessioni da affidare a terzi a seguito di gara conforme alla normativa europea;

4. in tal senso, sarebbe opportuno individuare le strade statali da sottoporre a trasformazione e prevedere l'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento delle concessioni da parte di ANAS sulla base di uno studio di fattibilità di agevole predisposizione.

**EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 2396**

Art. 1.

1.0.1

Marco FILIPPI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 170 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di trasporto di persone e oggetti sui veicoli a motore a due ruote)

1. All'articolo 170 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 1-*bis*, è inserito il seguente:

«1-*ter*. La velocità di circolazione dei motocicli a due o tre ruote con a bordo bambini di statura inferiore ad 1,5 metri non può superare il 60 km/h, ovvero i limiti minimi di velocità, se superiori a 60 km/h, laddove previsti».

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni tecniche, anche con riferimento all'altezza ed al peso del minore trasportato di cui al comma 1 del presente articolo».

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 23 novembre 2010

191^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

La seduta inizia alle ore 11.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA fa presente che non è pervenuta l'assegnazione in sede deliberante del disegno di legge 2363, relativo all'etichettatura dei prodotti agroalimentari, in quanto il Governo non ha ancora formalizzato il proprio assenso in ordine al trasferimento in sede deliberante del predetto provvedimento.

Il Presidente esprime rammarico per il ritardo con cui l'Esecutivo sta espletando le proprie procedure istruttorie interne in merito al sopracitato trasferimento, sottolineando che l'approvazione della legge sull'etichettatura dei prodotti agroalimentari è attesa sia dal mondo agricolo che dai consumatori, ed è peraltro condivisa da tutti i Gruppi parlamentari.

Nell'auspicare che il Governo formalizzi il proprio assenso prima dell'inizio dell'odierna seduta pomeridiana, il Presidente evidenzia che, qualora l'assenso dell'Esecutivo non pervenga in tempo utile, l'imminente inizio della sessione di bilancio determinerà l'impossibilità – ai sensi dell'articolo 126 commi 10 e 11 del Regolamento del Senato – di esaminare il disegno di legge in questione fino alla chiusura della sessione stessa.

Il Presidente fa inoltre presente che nella giornata di domani la Commissione inizierà l'esame in sede consultiva dei disegni di legge concernenti disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011) e bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013. Ricorda a tal proposito che, ai sensi del comma 5 dell'articolo 126 del Regolamento, la partecipazione di un rappresentante del Governo alle sedute in cui si esaminano in sede consultiva le leggi di bilancio costituisce una condizione necessaria, senza la quale l'esame non potrà avere inizio.

La seduta termina alle ore 11,15.

192^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

La seduta inizia alle ore 14,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA fa presente che non è ancora pervenuto l'assenso dell'Esecutivo al trasferimento in sede deliberante del disegno di legge n. 2363, sull'etichettatura dei prodotti agroalimentari.

Prospetta quindi l'opportunità di sospendere la seduta fino alle ore 15,45.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 15, è ripresa alle ore 15,45.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA si duole per il mancato completamento da parte dell'Esecutivo delle procedure interne finalizzate all'espressione dell'assenso al trasferimento in sede deliberante del disegno di legge n. 2363.

Evidenzia che il lavoro posto in essere in sede referente dalla Commissione in merito al predetto provvedimento è stato proficuo e celere, essendosi registrata la fattiva collaborazione di tutti i commissari e di tutti i Gruppi parlamentari, nella consapevolezza dell'importanza della disciplina contenuta nello stesso per l'agricoltura, per i consumatori e per l'intero Paese.

Il Ministero della salute, nell'ambito delle procedure interne all'Esecutivo, ha subordinato il parere di propria competenza – relativamente al trasferimento in sede deliberante del disegno di legge – alla condizione dell'ottenimento dell'autorizzazione, da parte dei competenti organi del Governo, alla presentazione di due emendamenti, uno dei quali volto a prospettare la soppressione del CO.AN.AN. (Consorzio anagrafe animale).

Il Presidente informa la Commissione di aver fatto presente per le vie brevi l'inopportunità di condizionare il parere del Ministero della salute all'accoglimento delle due predette condizioni, atteso l'imminente inizio della sessione di bilancio – con tutte le conseguenze regolamentari di sospensione delle attività delle Commissioni prima della chiusura della

stessa – e atteso anche che i risultati a cui il predetto emendamento era preordinato potevano essere ottenuti anche attraverso altri strumenti normativi e altri disegni di legge. Nonostante tale sollecito, il Ministero della salute ha mantenuta ferma la propria posizione e tale circostanza ha finito per complicare l'*iter* procedurale interno al Governo, determinando una serie di ritardi che hanno finito per precludere la possibilità che l'assenso dell'Esecutivo al trasferimento in sede deliberante arrivasse in tempo utile.

Le procedure farraginose ed obsolete previste in sede intragovernativa hanno aggravato il quadro e analogo effetto hanno sortito gli atteggiamenti ostativi posti in essere in taluni sedi amministrative.

L'approvazione della legge sull'etichettatura dei prodotti alimentari è doverosa ed è attesa dagli operatori del settore, come pure dai consumatori. Proprio tenendo presenti tali presupposti il Presidente auspica che nel prosieguo della legislatura l'*iter* del disegno di legge n. 2363 possa continuare in Assemblea dopo la sessione di bilancio, in modo tale da consentire entro il mese di dicembre la votazione finale di tale provvedimento.

La senatrice MONGIELLO (PD) esprime il proprio totale disappunto per l'atteggiamento tenuto nel caso di specie dall'Esecutivo, che ha finito per bloccare l'*iter* del disegno di legge n. 2363, condiviso da tutti i Gruppi parlamentari e rispetto al quale il Partito Democratico ha assunto un atteggiamento responsabile, omettendo di presentare proposte emendative proprio per accrescere la celerità della procedura.

La Camera dei deputati ha ritardato l'approvazione finale, impiegando un lasso di tempo piuttosto ampio per la votazione finale del provvedimento, mentre il Senato ha operato, in riferimento all'etichettatura, in maniera estremamente celere ed efficace.

In materia di etichettatura dei prodotti agroalimentari occorre che l'Italia assuma in ambito europeo un ruolo di primo piano, atteso che i fenomeni di contraffazione e di «agropirateria» riguardano soprattutto i prodotti *made in Italy*. L'*iter* del disegno di legge in esame è stato ostacolato da settori dell'Esecutivo che sono contrari allo stesso e che hanno posto in essere tutti i comportamenti ostativi volti a rallentarne la procedura di approvazione.

L'ostinazione del Ministero della salute in merito all'emendamento per la soppressione del CO.AN.AN. è risultata nel caso di specie del tutto fuori luogo e inopportuna, finendo di fatto per bloccare l'*iter* del disegno di legge sull'etichettatura. L'Esecutivo ha dimostrato nel caso di specie di essere diviso al proprio interno e inefficace, rendendo anche in tale circostanza palese che le mozioni di sfiducia presentate in Parlamento siano quanto mai opportune e condivisibili. L'incapacità di governare è stata confermata ulteriormente anche in questo specifico caso.

Le stesse forze politiche di maggioranza dovrebbero stigmatizzare l'accaduto, evidenziando che nel caso di specie l'atteggiamento tenuto dal Governo è risultato scarsamente rispettoso delle prerogative del Parlamento.

Il senatore ZANOLETTI (*PdL*) fa presente con rammarico che nonostante l'atteggiamento positivo tenuto nel caso di specie da tutti i Gruppi parlamentari, e nonostante l'impegno rilevante del Presidente per sbloccare e superare tutte le criticità venute a determinarsi nelle procedure interne al Governo, non è stato possibile conseguire il risultato che tutti i commissari auspicavano.

Va tenuto conto che i moduli procedurali, interni al Governo, previsti per tale tipologia di atti, risultano eccessivamente articolati e comportano dei tempi oggettivamente lunghi.

Esprime l'auspicio che nel prosieguo della legislatura possa essere completato l'*iter* del disegno di legge n. 2363, importante e rilevante per l'intero Paese e per il mondo agricolo.

La senatrice PIGNEDOLI (*PD*) esprime il proprio disappunto per la situazione paradossale venutasi a determinare, ascrivibile esclusivamente a contrasti interni al Governo, che nel caso di specie hanno finito per bloccare l'*iter* di un disegno di legge n.2362, condiviso da tutti i componenti della Commissione. In particolare, il Gruppo del Partito Democratico ha agito sempre, rispetto al predetto provvedimento, con senso di responsabilità, nella consapevolezza dell'importanza e del rilievo della disciplina contenuta nello stesso.

La competitività del comparto agroalimentare italiano va incentrata soprattutto sulla qualità e sulla tutela del consumatore, e la disciplina dell'etichettatura è orientata in tale direzione.

L'inaccettabile atteggiamento tenuto nel caso di specie dall'Esecutivo è suscettibile di determinare un consistente danno per l'intero comparto agricolo italiano.

Il senatore VALLARDI (*LNP*) ricorda l'*iter* del disegno di legge in titolo, fortemente voluto dal ministro allora in carica, Luca Zaia, evidenziando che la Camera ha ritardato notevolmente l'approvazione finale dello stesso. In Senato l'*iter* è risultato celere, ma gli atteggiamenti ostativi posti in essere da talune amministrazioni ministeriali ha finito per determinare il rallentamento dello stesso.

Il disegno di legge sull'etichettatura è finalizzato a tutelare il mondo agricolo dai fenomeni di contraffazione, come pure i consumatori. Appare quanto mai singolare che proprio l'atteggiamento tenuto dal Ministero della salute abbia finito per ostacolare l'approvazione del disegno di legge in questione, nonostante le ricadute positive indirette di tale disciplina anche sulla salute dei consumatori.

Il senatore Vallardi conclude il proprio intervento, chiedendo che sia fatta luce sulle responsabilità politiche e amministrative che hanno bloccato l'*iter* del disegno di legge in questione.

Il senatore SANCIU (*PdL*) evidenzia con rammarico che il disegno di legge n. 2363, quanto mai importante e rilevante per il mondo agricolo e

per i consumatori, è stato ostacolato in talune sedi amministrative in maniera incongrua e inopportuna.

Andrebbe recuperato l'entusiasmo politico, nella prospettiva di promuovere l'approvazione della normativa in questione subito dopo la sessione di bilancio.

Per quanto riguarda le considerazioni espresse dalla senatrice Mongiello circa le mozioni di sfiducia all'Esecutivo, rileva che le stesse non siano condivisibili, in quanto le criticità riscontrabili in ordine all'azione del Governo Prodi sono state ben più gravi e rilevanti.

La seduta termina alle ore 16,30.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 23 novembre 2010

179^a Seduta

Presidenza del Presidente

CURSI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Stefano Da Empoli, presidente dell'Istituto per la competitività (I-com), accompagnato dal dottor Franco D'Amore, vice presidente e direttore area energia, dalla dottoressa Manuela Mischitelli, research fellow area energia, dalla dottoressa Anna Argiolas, dell'ufficio stampa e dalla dottoressa Maura Satta Flores, direttore del settore relazioni esterne e sviluppo.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato, a breve termine, il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla strategia energetica nazionale: audizione del Presidente dell'Istituto per la competitività (I-com)

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 17 novembre scorso.

Il presidente CURSI rivolge un indirizzo di saluto al professor Da Empoli e, ringraziandolo per la presenza all'odierna seduta della Commissione, lo invita a svolgere il suo intervento.

Il professor DA EMPOLI, illustra un documento, che consegna agli atti della Commissione, soffermandosi sulla liberalizzazione dei mercati energetici, sulla sicurezza degli approvvigionamenti e sugli impatti ambientali, primo tra tutti la riduzione del *carbon footprint*.

Si sofferma, inoltre, sulla necessità che la definizione della strategia energetica nazionale sia correlata con le strategie definite a livello comunitario nell'ambito del quadro strategico europeo.

Il presidente CURSI chiede alcuni chiarimenti in merito ai benefici che potrebbero derivare ai consumatori e alle imprese dalla ripresa, da parte dell'Italia, della produzione di energia elettrica da fonte nucleare.

Il senatore BUBBICO (PD) ritiene che la strategia energetica nazionale debba essere definita in sintonia con lo sviluppo di un mercato unico dell'energia in campo comunitario.

La senatrice GRANAIOLA (PD) chiede alcune informazioni in merito all'Istituto per la Competitività, mentre la senatrice BUGNANO (IdV) chiede quali possano essere gli strumenti migliori per ridurre i costi energetici a carico dei consumatori e delle imprese, soffermandosi sulle due alternative delineate dal professor Da Empoli, quali il *mix* energetico o un maggior processo di liberalizzazione del settore. Si sofferma, quindi, sugli obiettivi previsti dal Trattato di Lisbona in campo energetico ed ambientale.

Il senatore TOMASELLI (PD) ricorda l'attuale meccanismo degli incentivi previsto in Italia per promuovere le fonti rinnovabili e chiede al professor Da Empoli una valutazione sull'impatto che tali risorse hanno sulle bollette energetiche.

Il senatore PARAVIA (PdL) chiede quali soluzioni possano essere proposte per garantire una maggiore unitarietà delle diverse forze politiche sulle tematiche energetiche.

Il professor DA EMPOLI, in risposta ai quesiti posti dai senatori intervenuti, evidenzia l'assoluta indipendenza dell'Istituto da lui presieduto e si sofferma sul fatto che non vi è alcun pregiudizio, negli studi fino ad ora effettuati dall'Istituto, tra le diverse fonti energetiche. Ritiene che l'Italia debba raggiungere un *mix* energetico maggiormente bilanciato rispetto a quello attuale, attraverso la realizzazione di infrastrutture strategiche per il trasporto e la distribuzione dell'energia, nonché mediante una serie di interventi che aumentino la competitività dell'intero Sistema Paese.

Il presidente CURSI ringrazia il professor Da Empoli per l'importante contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa la sua audizione.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 23 novembre 2010

189^a Seduta (prima pomeridiana)

Presidenza del Presidente

GIULIANO

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(2417) Deputato LO PRESTI. – *Esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta, approvato dalla Camera dei deputati*

(2082) DELOGU ed altri. – *Disposizioni in materia di esclusione dal trattamento pensionistico a favore dei superstiti di chiunque abbia cagionato con dolo la morte dell'assicurato o del pensionato*

(2151) PINOTTI. – *Disposizioni in materia di esclusione del coniuge uxoricida e degli altri familiari condannati per omicidio del pensionato o del lavoratore, dal diritto ai trattamenti pensionistici in favore dei superstiti*

(2278) SPADONI URBANI ed altri. – *Disposizioni in materia di esclusione dell'uxoricida dal trattamento pensionistico di reversibilità*

(Esame congiunto e rinvio)

Introducendo l'esame congiunto, il presidente relatore GIULIANO (*PdL*) evidenzia che i provvedimenti mirano a sanare una anomalia dell'ordinamento, escludendo dal diritto alla pensione di reversibilità i familiari che abbiano dolosamente causato la morte dell'assicurato o pensionato.

In particolare, il disegno di legge n. 2417, composto di un unico articolo e approvato dalla Camera dei deputati all'unanimità, è volto ad escludere dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta, nonché dal diritto alla cosiddetta *una tantum*, con effetto retroattivo, i familiari superstiti condannati con sentenza passata in giudicato per omicidio del pensionato o dell'iscritto. Attualmente, infatti, l'ordinamento non prevede l'esclusione dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta del familiare superstite, nei casi in cui questi sia stato condannato per omicidio (articolo 575 del codice penale), per omicidio preterintenzionale (articolo 584 del

codice penale), o morte o lesioni come conseguenza di altro delitto (articolo 586 del codice penale) dell'avente diritto; a seguito dell'eventuale decesso di tale soggetto, pertanto, l'omicida può comunque percepire, a legislazione vigente, il beneficio previdenziale. Proprio a conferma dell'esistenza di un vuoto normativo, la stessa Corte costituzionale ha ribadito più volte che la pensione di reversibilità o indiretta spetta ai superstiti *iure proprio* e non *iure successionis*, con la conseguenza che non si rilevano le ipotesi di indegnità a succedere previste dal codice civile. La medesima *ratio* sottende gli atti Senato n. 2082, primo firmatario il senatore Delogu, e n. 2151, della senatrice Pinotti, composti anch'essi da un unico articolo, nonché il n. 2278, d'iniziativa della senatrice Spadoni Urbani ed altri.

Propone conclusivamente di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il disegno di legge n. 2147, sul quale si è già registrato il consenso unanime dell'altro ramo del Parlamento.

Conviene la Commissione.

La senatrice PINOTTI (*PD*) auspica una rapida conclusione dell'*iter* del testo, destinato a colmare un vuoto legislativo fonte di eclatanti ingiustizie.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

190^a Seduta (seconda pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GIULIANO

Interviene il ministro del lavoro e delle politiche sociali Sacconi.

La seduta inizia alle ore 20.

IN SEDE CONSULTIVA

(2465 e 2465-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 e relativa Nota di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

– **(Tabb. 4 e 4-bis)** Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013

(2464) *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)*, approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporto alla 5^a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il presidente GIULIANO, dichiarata aperta la sessione di bilancio, ringrazia il Ministro per la sua presenza. Fa quindi presente che l'esame dei disegni di legge e delle relative tabelle di bilancio procede congiuntamente e si conclude con l'espressione di un unico rapporto alla Commissione bilancio. Ricorda inoltre che, in base all'articolo 128 del Regolamento, gli emendamenti al disegno di legge finanziaria vanno presentati alla 5^a Commissione permanente; alla Commissione Lavoro possono invece essere presentati emendamenti sulle tabelle di bilancio o su parti di esse. Avverte infine che sono proponibili gli emendamenti compensativi concernenti lo stesso stato di previsione, quelli che propongono riduzioni ad un singolo stato di previsione e quelli privi di conseguenze finanziarie; sono invece improponibili gli emendamenti implicanti variazioni, compensative o meno, relativi a più tabelle e quelli recanti disposizioni estranee all'oggetto della legge di bilancio, o comunque volte a modificare le norme in materia di contabilità generale dello Stato.

Introducendo l'esame dei documenti di bilancio, il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) segnala in primo luogo che l'articolato del disegno di legge di stabilità reca diverse norme di interesse della Commissione. I commi 2 e 3 dell'articolo 1, insieme con l'allegato 2, recano disposizioni relative ai trasferimenti in favore di alcune gestioni previdenziali, determinando l'adeguamento per il 2011 dei trasferimenti dovuti dallo Stato alla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS) dell'INPS, i cui destinatari finali sono alcune gestioni pensionistiche dell'INPS e l'ENPALS. Il comma 4, ancora insieme con l'allegato 2, provvede ad una regolazione contabile interna all'INPS. Di particolare rilievo è la disposizione contenuta nel comma 29, che in primo luogo incrementa di 1.000 milioni di euro per il 2011 il Fondo sociale per occupazione e formazione, facendo specifico riferimento alle finalità a cui era volto il Fondo per l'occupazione, ivi confluito. In secondo luogo, la norma prevede che una quota delle risorse così incrementate possa essere attribuita, secondo determinati criteri e modalità, alle singole regioni per le esigenze del trasporto pubblico locale. I commi 30 e 31 – prevedendo un intervento analogo a quelli già disposti per gli anni precedenti – disciplinano la possibilità di concessione o proroga «in deroga» dei trattamenti di integrazione salariale, di mobilità e di disoccupazione speciale per il 2011 sulla base di specifici accordi in sede governativa e per periodi non superiori a 12 mesi. La misura dei trattamenti è ridotta del 10 per cento in caso di prima proroga, del 30 nell'ipotesi di seconda proroga e del 40 per cento in caso di proroghe successive. La novella di cui all'ultimo periodo del comma 31 provvede anche a prorogare la disciplina temporanea sugli incentivi per le assunzioni di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga: incentivi che sono ri-

conosciuti al lavoratore che ne faccia richiesta per avviare un'attività di lavoro autonomo o autoimprenditoriale o una micro impresa, o per associarsi in cooperativa). Il comma 32 proroga al 2011 alcuni interventi in materia di lavoro previsti per il 2010, che consistono nell'estensione del trattamento straordinario di integrazione salariale e dell'indennità di mobilità o nel riconoscimento di trattamenti equivalenti o analoghi, nella possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano fino a quindici dipendenti, nell'estensione parziale dell'istituto dei contratti di solidarietà, nell'ampliamento temporale dell'intervento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività, in un contributo finanziario a Italia Lavoro SpA, nonché nella possibilità, per i fondi interprofessionali per la formazione continua e per i fondi relativi ai lavoratori operanti in regime di somministrazione di lavoro, di destinare risorse per alcuni interventi di sostegno al reddito. Il comma 33 proroga per il 2011 alcuni interventi in materia di lavoro previsti dall'articolo 1 del decreto-legge n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009: l'incremento dell'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà difensivi nella misura del 20 per cento; la possibilità per i soggetti titolari di integrazione salariale, ordinaria o straordinaria, di ricevere in un'unica soluzione le prestazioni residue, nel caso in cui il lavoratore ne faccia richiesta per avviare un'attività di lavoro autonomo o autoimprenditoriale o una micro impresa, o per associarsi in cooperativa; la possibilità da parte dell'impresa di appartenenza di utilizzare in progetti di formazione o riqualificazione – comprendenti anche attività produttiva connessa all'apprendimento – i lavoratori destinatari di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro. La disposizione proroga altresì per il 2011 gli interventi a carattere sperimentale di cui all'articolo 1, commi 131, 132, 134 e 151, della legge n. 191 del 2009, secondo modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tali interventi riguardano il computo, ai fini dei requisiti per l'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, dei periodi svolti nel biennio precedente sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, il riconoscimento della contribuzione figurativa integrativa in favore dei lavoratori beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal lavoro, che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva e che accettino un'offerta di lavoro che preveda l'inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20 per cento rispetto a quello di provenienza; l'estensione della riduzione contributiva temporanea ai datori di lavoro che assumano i lavoratori beneficiari dell'indennità non agricola di disoccupazione con requisiti normali che abbiano almeno 50 anni di età, il prolungamento di tale riduzione per i datori che assumano lavoratori con almeno 35 anni di anzianità contributiva, in mobilità o titolari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, nonché, infine, il riconoscimento di un incentivo a favore dei datori di lavoro che assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori destinatari dell'inden-

nità ordinaria di disoccupazione e del trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini. Il comma 34 pone gli oneri derivanti dai commi da 30 a 33 a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Il comma 35 reca un finanziamento, pari a 100 milioni di euro per il 2011, per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età. Il 20 per cento di tale stanziamento è destinato in via prioritaria all'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e all'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. Il comma 37 modifica la disciplina transitoria in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici per i titolari di alcuni ammortizzatori sociali. In particolare, la novella prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possa concedere a tali soggetti, in alternativa all'applicazione del regime previgente sulla decorrenza dei trattamenti pensionistici e nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione e formazione, il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico sulla base del nuovo regime. Il comma 38 incrementa nella misura di 200 milioni di euro per il 2011 il Fondo nazionale per le politiche sociali. Il comma 39 abroga l'articolo 1, comma 10, della legge n. 247 del 2007, che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, innalza nella misura di 0,09 punti percentuali le aliquote contributive pensionistiche.

Il comma 40 ed il relativo elenco 1 prevedono, tra l'altro, uno stanziamento di 250 milioni di euro per il 2011 destinati ad interventi di carattere sociale, tra i quali la stipula di convenzioni con i comuni interessati per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro, intese alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili. I commi 44 e 45 confermano, dal 1° agosto 2010 ed a regime, per i datori di lavoro agricolo di zone svantaggiate o particolarmente svantaggiate, la rideterminazione delle agevolazioni contributive previdenziali, così come in precedenza rimodulate per il periodo 2006-2008 e successivamente prorogate, con vari provvedimenti, fino al 31 luglio 2010.

Particolare rilievo riveste il comma 47, che proroga al 2011 il regime fiscale agevolato dei premi di produttività ed il regime di sgravi contributivi su tali premi. Questi benefici concernono i lavoratori dipendenti del settore privato e hanno per oggetto gli emolumenti retributivi corrisposti in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa. La norma proroga inoltre al 2011 uno specifico regime fiscale agevolato per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

Quanto al disegno di legge di bilancio a legislazione vigente, esso appare complessivamente rispecchiare il livello tendenziale della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; nella legislazione vigente già sono comprese, naturalmente, le riduzioni di spesa, relative a tutti i

Dicasteri e decorrenti dal 2011, derivanti dalle misure restrittive di cui al decreto-legge n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.

Le tabelle A e B del disegno di legge di stabilità costituiscono due fondi per le spese, rispettivamente di natura corrente e in conto capitale, derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento. Gli accantonamenti dei due fondi sono articolati per Dicasteri, benché le risorse siano interamente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Riguardo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tali tabelle confermano gli accantonamenti già previsti dal bilancio a legislazione vigente.

La successiva tabella C concerne le voci di spesa permanente la cui quantificazione, con le relative aggregazioni per programma e per missione, sia demandata dalla disciplina vigente alla legge di stabilità. Essa non reca variazioni rispetto al bilancio a legislazione vigente per lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tuttavia, in base a modifiche operate dalla Camera, la tabella prevede un incremento, pari a 15 milioni di euro annui, per il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità e una riduzione, pari a 19,5 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012 e a 15,5 milioni annui a decorrere dal 2013, del Fondo per le politiche giovanili

Nessuna variazione per lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali risulta infine nelle tabelle D ed E.

Conclusivamente, il relatore si riserva ulteriori considerazioni in sede di replica.

Il PRESIDENTE, ringraziato il relatore per l'ampia e ricca illustrazione della manovra, propone di fissare per le ore 11 di domani, 24 novembre, il termine per l'eventuale presentazione di emendamenti ed ordini del giorno.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,20.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 23 novembre 2010

212^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

indi del Vice Presidente

BOSONE

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Claudio Amanti, dirigente della U.O.S. di chirurgia senologica dell'Azienda ospedaliera Sant'Andrea, la professoressa Daniela Terribile, responsabile della U.O.S. di terapia integrale di tumore del seno afferente all'U.O.C. di chirurgia senologica Policlinico universitario Agostino Gemelli e il dottor Giuseppe Filippetti, direttore dell'Ufficio IX, Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle malattie ad andamento degenerativo di particolare rilevanza sociale, con specifico riguardo al tumore alla mammella, alle malattie reumatiche croniche ed alla sindrome HIV: audizione di esperti

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 16 novembre scorso.

Il professor AMANTI, dopo aver ricordato che il cancro alla mammella costituisce il primo tumore in Europa, sebbene presenti un tasso di mortalità decrescente grazie alla diagnosi precoce, evidenzia come sussistano in Italia disparità di trattamento nell'ambito delle varie Regioni, problematica che, a suo avviso, dovrebbe essere seriamente affrontata.

Per quanto concerne l'unità multifunzionale di senologia operante presso l'Ospedale Sant'Andrea di Roma, pone in risalto come essa si avvalga di numerose figure professionali, anche se, nella propria esperienza, questa, come altre strutture, conoscono una serie di criticità. Difatti, talvolta, non solo si riscontra una carenza di personale, ma soprattutto si è costretti ad intervenire sulla base di un *Diagnosis Related Group* (DRG) inadeguato in quanto non vengono remunerate proprio le strutture che lavorano meglio. Anche per quanto concerne la certificazione Eusoma sussistono alcune difficoltà, legate al pagamento necessario per poter conseguire tale tipo di accreditamento; inoltre, non è neppure trascurabile il problema legato alla formazione dal momento che il chirurgo senologo non è contemplato come figura specifica.

Evidenzia quindi alcune novità relative al trattamento del tumore alla mammella, a cominciare dall'impiego della radioterapia intraoperatoria che, a suo parere, presenta buone prospettive, anche in termini di risparmio. Dopo aver posto in risalto che dovrebbe essere maggiormente rafforzata la biopsia del linfonodo sentinella, fa presente che le tecniche chirurgiche si stanno sempre più orientando verso la cosiddetta chirurgia oncoplastica: in generale, si ravvisa l'esigenza di una diagnosi sempre più precisa affinché si possa definire la corretta strategia di trattamento, nell'ambito della quale, ad esempio, la mastectomia tradizionale è oggi indicata solo in casi estremi.

Infine, fornisce alcuni elementi informativi per quanto riguarda le attuali tendenze nella diagnostica, nell'istopatologia e nel trattamento chirurgico, con particolare riguardo alle attività di *lipofilling*.

La senatrice BASSOLI (PD) chiede al soggetto auditato se esistano studi che spiegano le ragioni per cui in alcune Regioni si registra una maggiore predisposizione delle donne a tale tipo di tumore. Sarebbe utile poi avere valutazioni più dettagliate in merito ad una possibile revisione dei DRG, tematica che, a suo avviso, potrebbe essere affrontata dalla Commissione, nell'ambito dell'affare assegnato che di recente ha prodotto una risoluzione sui temi del federalismo sanitario. Infine, richiede alcuni chiarimenti sui costi necessari per conseguire la certificazione Eusoma, nonché sulla possibilità di definire precisi *standard* di qualità delle strutture sotto i quali non si dovrebbero prevedere interventi per tale tipo di tumore.

La senatrice BIANCONI (PdL) concorda con l'esigenza già segnalata dalla senatrice Bassoli di avere dal soggetto auditato una valutazione sulle prospettive di riforma dei DRG. Dopo aver chiesto maggiori ragguagli sull'incidenza del tumore alla mammella con riguardo alle donne al di sotto

dei cinquant'anni ed al di sopra dei settant'anni, ritiene utile un approfondimento sulle procedure di accreditamento dell'unità senologica presente nell'Ospedale Sant'Andrea di Roma, anche perché, a suo parere, il riconoscimento formale di tali strutture permetterebbe anche una più razionale allocazione delle risorse.

Infine, chiede un'analisi in ordine alla possibilità di prevedere figure professionali dedicate, dal senologo al radiologo, senza scivolare in una settorializzazione eccessiva, ma prevedendo al riguardo un'apposita formazione post-laurea.

La senatrice CHIAROMONTE (PD) chiede alcuni chiarimenti sull'impiego di cellule staminali adipose.

Il senatore ASTORE (Misto) sollecita il soggetto audito ad una riflessione sui centri di eccellenza che, sulla base di determinati criteri, dovrebbero assicurare la libera circolazione dei cittadini fra le varie Regioni, a tutela dell'uguaglianza nel diritto di accesso alle migliori cure. Difatti, l'attuale sistema rischia di impedire a molti cittadini di potersi avvalere dei centri di eccellenza, a causa dell'esaurimento del *budget* finanziario.

La senatrice RIZZOTTI (PdL), in merito all'esperienza dell'unità di senologia dell'Ospedale Sant'Andrea di Roma, chiede quanti sono i pazienti che provengono da altre Regioni e quante sono le donne sottoposte a *screening* che risultano positive.

Il PRESIDENTE fa presente alla senatrice Bassoli che la revisione dell'attuale sistema di DRG – sul quale, peraltro, vi è una apposita iniziativa da parte del Governo – può certamente trovare ingresso nel momento in cui potrà discutersi in Assemblea, qualora ricorrano le condizioni regolamentari, la risoluzione approvata dalla Commissione, a conclusione dell'affare assegnato sull'ammodernamento del Servizio sanitario nazionale.

Condivide poi la necessità di prevedere determinati *standard* di qualità per le *breast units*, anche al fine di non disperdere le risorse presso un numero troppo elevato e frammentario di strutture; tuttavia, a suo giudizio, dovrebbe essere ideata una vera e propria rete che, sul modello di quella che ad esempio si è istituita nell'ambito delle terapie del dolore e delle cure palliative, contempli oltre ai centri di eccellenza anche strutture periferiche.

Il professor AMANTI, in replica ai quesiti emersi nel corso del dibattito fa presente che occorre concentrare l'attenzione sulle differenze inter-regionali per quanto riguarda il tasso di mortalità, piuttosto che sul tasso di incidenza, il cui esame richiederebbe un'analisi alquanto complessa sul fronte epidemiologico. Osserva quindi come l'incidenza del linfonodo sentinella si sia registrata in percentuali elevate nell'ambito della popolazione femminile al di sotto dei 49 anni di età, normalmente non intercettata dagli ordinari programmi di *screening*, poiché sono operativi strumenti dia-

gnostici ad alta definizione idonei per donne più giovani. Dopo aver fatto presente che, oltre alle criticità riscontrate nel corso della *site visit* del 2008 da parte dell'Eusoma, con particolare riguardo all'assenza del radiologo dedicato, residua tuttavia una questione di ordine economico concernente i costi della relativa certificazione. Nel ribadire come lo *standard* europeo si attenga ai 150 casi per centro multidisciplinare e ai 50 interventi per chirurgo, fa presente come occorra a suo giudizio costituire dei centri di eccellenza per regione al fine di contenere i fenomeni di mobilità interregionale.

Nel formulare un giudizio assai critico riguardo al sistema di retribuzione delle prestazioni chirurgiche in ambito senologico, articolato su DRG che tengano conto del «peso» e non della qualità degli interventi, lamenta l'assenza di un indice di adattamento delle quantificazioni tariffarie alle tipologie di intervento eseguito, analogamente a quanto avviene negli Stati Uniti.

Con riferimento alle attività di *lipofilling*, dopo una breve interlocuzione con la senatrice RIZZOTTI, ribadisce l'esigenza di limitare per quanto possibile l'insorgere di eventuali recidive, ferma restando l'importanza del ruolo del chirurgo plastico ricostruttore.

La professoressa TERRIBILE, ad integrazione delle considerazioni svolte dal professor Amanti, sulle quali concorda, dà sommariamente conto dell'attività svolta da parte della Unità di senologia attiva presso il Policlinico universitario Agostino Gemelli, che negli ultimi anni ha registrato un incremento oscillante tra il 10 e il 15 per cento dei casi trattati. In questo quadro, in base all'applicazione di criteri di natura qualitativa, rimarca l'esigenza di disporre di opportune diagnosi preoperatorie al fine di trattare separatamente i casi di patologia benigna da quelli di natura maligna. Dopo aver affermato che si registra il 25 per cento di mobilità attiva, fa presente come il centro sia dotato di strumenti di rilevazione diagnostica tra i più avanzati. Con particolare riguardo alla chirurgia, la percentuale di interventi di natura conservativa, associati alla radioterapia, è pari all'85-87 per cento per l'anno 2009, a seguito di un notevole incremento nell'ultima decade.

Nel sottolineare l'importanza del lavoro in *équipe* con la chirurgia plastica al fine di ottimizzare il risultato terapeutico anche attraverso la ricostruzione mammaria nel 63 per cento degli interventi, lamenta tuttavia l'inadeguatezza dei meccanismi di retribuzione che non tengono conto della qualità degli interventi effettuati: paradossalmente, a fronte di un aumento complessivo dei costi, si registra un rendimento decrescente, a dimostrazione di un sistema remunerativo in netta controtendenza all'esigenza di assicurare la diagnosi precoce al fine di contenere interventi di natura altamente invasiva. Dà quindi conto degli effetti positivi derivanti dall'implementazione del *test* genetico, aspetto per il quale si impone l'esigenza di assicurare l'azione di un *team* multidisciplinare. Dopo aver sottolineato la necessità di investire su personale dedicato, sia tecnico che in-

fermieristico, rimarca altresì l'esigenza di mettere a punto indirizzi specifici nell'ambito delle scuole di specializzazione al fine di garantire lo sviluppo delle *breast units* certificate.

La senatrice BASSOLI (*PD*), dopo aver richiesto alla professoressa Terribile la documentazione integrativa che per ragioni di tempo non ha potuto illustrare, pone quesiti in merito all'incidenza della patologia benigna.

La senatrice BIANCONI (*PdL*) chiede un aggiornamento in merito alle procedure di accreditamento.

La professoressa TERRIBILE, in replica ai quesiti emersi nel corso del dibattito, osserva come l'incidenza della patologia benigna, alla luce dei dati di *screening*, appaia meno frequente. Tuttavia, in applicazione dei criteri di qualità, occorre assicurare una corretta diagnosi preoperatoria, tenuto conto che la maggior parte dei casi non necessita di asportazione chirurgica. Rende infine noto che è in corso di definizione la procedura di accreditamento in base ai criteri Eusoma, auspicando che possa completarsi in breve tempo.

Il dottor FILIPPETTI svolge una relazione sulle malattie reumatiche croniche, le quali, pur appartenendo ad una famiglia di patologie tra loro diverse per insorgenza, sintomatologia, decorso e terapia, sono accomunate da un impegno articolare, interessando altresì anche altri organi e apparati. Pur non disponendo di dati epidemiologici puntuali, la pratica clinica induce a ritenere che le malattie reumatiche siano abbastanza frequenti colpendo dall'1 al 10 per cento della popolazione con maggior frequenza nel sesso femminile rispetto al sesso maschile della popolazione.

Classificate come degenerative, infiammatorie e dismetaboliche, le malattie reumatiche hanno prevalentemente un andamento evolutivo cronico e, se non vengono diagnosticate precocemente e curate adeguatamente, possono dar luogo anche a esiti invalidanti. In questo quadro, la ricerca ha tuttavia compiuto nel corso degli anni grandi passi avanti favorendo lo sviluppo terapeutico e il miglioramento della prognosi.

Con particolare riguardo all'artrite reumatoide osserva come essa costituisca un buon esempio di come la cronicità possa essere affrontata, sempre che sia intervenuta una diagnosi precoce. In tal senso, sottolinea l'esigenza di valorizzare il ruolo dei medici di medicina generale nel tempestivo invio del paziente verso lo specialista, nonché prevedere una adeguata informazione della popolazione.

Riguardo alla gestione della cronicità, rileva l'esigenza di garantire l'attuazione di protocolli e linee guida in base alle indicazioni delle società scientifiche, assicurare l'accessibilità ai centri specialistici per la diagnosi e il trattamento, nonché incentivare i ruoli dei distretti nel governo della domanda. Occorre inoltre a suo giudizio garantire il trattamento delle comorbidità, mediante un approccio multispecialistico, nonché assicurare una ocu-

lata gestione della terapia farmacologica, al fine di monitorare l'andamento della spesa farmaceutica per medicinali sintomatici e cortisonici.

La senatrice CHIAROMONTE (PD), dopo aver chiesto alcuni chiarimenti in merito alle implicazioni delle malattie reumatiche con il diabete, manifesta l'esigenza di una valutazione in merito alle campagne di informazione e alla quantificazione della spesa farmacologica.

Il dottor FILIPPETTI, rispondendo ai quesiti posti, fa presente preliminarmente come al diabete talvolta si associno effetti di artropatie. Rende quindi noto che il costo complessivo annuo per la cura dell'artrite reumatoide ammonta a circa 9.000 euro: al riguardo, occorre a suo giudizio elaborare, d'intesa con le associazioni dei pazienti e le società scientifiche, specifiche linee guida volte ad attuare un percorso terapeutico sostenibile.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato gli auditi e i senatori intervenuti nel dibattito, dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

213^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Francesca Martini.

La seduta inizia alle ore 19,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(2465-2465-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 e relativa Nota di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

– **(Tabb. 14 e 14-bis)** Stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2011 *(limitatamente alle parti di competenza)*.

(2464) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011), approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporto alla 5^a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore, senatore SACCOMANNO (PdL), riferisce congiuntamente sul disegno di legge recante il bilancio di previsione per l'anno 2011 e per

il triennio 2011-2013 e sul disegno di legge di stabilità per il triennio 2011-2013. Essi compongono la manovra di finanza pubblica come disciplinati dalla nuova legge di contabilità (legge n. 196 del 2009).

Rileva quindi preliminarmente che il disegno di legge di bilancio è disciplinato dall'articolo 21 della nuova legge di contabilità, il quale conferma che le previsioni di entrata e di spesa sono formate sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri economici utilizzati nella Decisione di finanza pubblica. Il disegno di legge di bilancio è impostato secondo la struttura contabile per missioni e programmi, volta a privilegiare il contenuto funzionale della spesa. La riorganizzazione operata si fonda su una classificazione delle risorse finanziarie secondo due livelli di aggregazione: trentaquattro missioni, che rappresentano le funzioni principali della spesa pubblica e ne delineano gli obiettivi strategici, a loro volta articolate, nel disegno di legge di bilancio 2011, in centosettantatre programmi, che rappresentano aggregati omogenei di attività svolte all'interno di ogni singolo Ministero. A partire dal disegno di legge di bilancio per l'anno 2011, i programmi costituiscono le nuove unità di voto parlamentare.

Con la riforma introdotta con la legge n. 196 del 2009, in particolare ai sensi della nuova disciplina della flessibilità recata dall'articolo 23 della citata legge n. 196, il disegno di legge di bilancio può incidere sulla legislazione sostanziale di spesa, proponendo rimodulazioni di spese predeterminate per legge, nonché, in base all'articolo 52, comma 1, quantifica gli stanziamenti, destinati al funzionamento degli enti pubblici, aventi natura obbligatoria, precedentemente determinati dalla Tabella C della legge finanziaria.

Sotto il profilo quantitativo, sul processo di formazione del disegno di legge di bilancio per l'anno 2011, ha inciso la disciplina introdotta dall'articolo 2 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, che ha disposto, a decorrere dal 2011, la riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di ciascun Ministero, riconducibili a quelle disposte da fattori legislativi e alle spese di adeguamento al fabbisogno. Sono state escluse dai tagli le risorse destinate: al fondo ordinario delle università; all'informatica; alla ricerca; al 5 per mille del gettito IRE.

Al fine di mettere le singole amministrazioni in condizione di far fronte alle consistenti riduzioni lineari delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa e consentire il consolidamento delle risorse stanziare sulle missioni medesime, l'articolo 2 del decreto legge citato ha introdotto, in deroga alla disciplina della flessibilità del bilancio di cui all'articolo 23, comma 3, che consente la rimodulazione delle risorse finanziarie soltanto tra programmi appartenenti alla medesima missione di spesa o all'interno di un medesimo programma, la possibilità di rimodulare, per motivate esigenze e limitatamente al triennio 2011-2013, le dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato di previsione della spesa. Le rimodulazioni devono garantire, comunque, il principio dell'invarianza dei saldi.

Per quanto riguarda il disegno di legge n. 2465 sullo stato di previsione del Ministero della salute (Tabella 14), dà conto delle tre principali missioni riguardanti il settore della sanità, quali «Ricerca e innovazione», «Tutela della salute» e «Fondi da ripartire». Tali missioni sono attuate attraverso i seguenti specifici programmi: ricerca per il settore della sanità pubblica; ricerca per il settore zooprofilattico; prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale; sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti; programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana; regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano; vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario; fondi da assegnare.

Le previsioni di spesa in termini di competenza dello stato di previsione del Ministero della salute nell'esercizio finanziario 2011 risultano complessivamente pari a euro 1.258.875.239 (1.253.846.364 euro per spese correnti e 5.028.875 euro per spese in conto capitale). Le variazioni in diminuzione che si propongono per l'anno finanziario 2011 sono pari a euro 956.913.207, rispetto alle previsioni assestate per il 2010, pari a euro 2.215.788.446. Tale diminuzione è in realtà la conseguenza di quanto già disposto dalla legge finanziaria per l'anno 2010 (articolo 2, comma 67), nonché dal decreto legge n. 78 del 2010 (articolo 14, comma 2).

L'articolo 14 del disegno di legge di bilancio è dedicato allo stato di previsione del Ministero della salute. In particolare, si stabilisce che per i capitoli 4310 (programmi e interventi per la lotta e la prevenzione dell'HIV, comprese le spese per rilevamenti e ricerche per il funzionamento di comitati, commissioni nonché per l'organizzazione) e 3398 (trasferimenti alle amministrazioni pubbliche che svolgono attività di tipo sanitarie), le somme stanziata per spese in conto capitale, non impegnate alla chiusura dell'esercizio, possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso il periodo di conservazione è protratto di un anno.

Ai sensi del comma 4 dell'articolo in esame, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2011, i fondi per il finanziamento delle attività di ricerca e sperimentazione del programma ricerca per il settore della sanità pubblica, nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

Ai sensi del successivo comma 5, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, alle variazioni di bilancio tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2011, occorrenti per l'attuazione delle norme contenute nell'articolo 48

del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, relative agli oneri del personale, alle spese di funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco e dell'Osservatorio sull'impiego dei medicinali (OSMED), nonché per l'attuazione del programma di farmacovigilanza.

In particolare, con riferimento allo stato di previsione del Ministero della salute, le previsioni assestate per l'anno finanziario 2010 relative alla missione «Tutela della salute» ammontavano a 776,8 milioni di euro, mentre le previsioni contenute nel disegno di legge di bilancio ammontano a 739 milioni di euro; le previsioni assestate relative alla missione «Ricerca e innovazione» ammontavano per l'anno 2010 a 564,4 milioni di euro, mentre nel disegno di legge in esame ammontano a 465,3 milioni di euro; infine, per la missione «Fondi da ripartire», le previsioni assestate per l'anno 2010 ammontavano a 836,9 milioni di euro, mentre la previsione per l'anno finanziario 2011 ammonta a 20,5 milioni di euro. Con riferimento a tale ultima missione, segnala che il capitolo 3602 «Fondo per interventi relativi al settore sanitario», in essa ricompreso, era pari a 800 milioni di euro per l'anno 2010, mentre è stato soppresso nel bilancio di previsione in esame, in quanto le relative risorse sono ricomprese nel Fondo sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 2, comma 67, della legge finanziaria per l'anno 2010.

Le principali variazioni delle previsioni di spesa nello stato di previsione del Ministero della salute sono le seguenti: nell'ambito della missione «Tutela della salute», in riferimento al programma «Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale», si segnala il capitolo 4385, «Trasferimenti alle amministrazioni pubbliche», il quale sconta una variazione in diminuzione per il 2011 pari a 3.204.319 di euro. Tale variazione è proposta in applicazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2010 (tali trasferimenti sono ridotti in misura pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012); il capitolo 4397, «Somma da destinare alle attività del registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo», invece, si conserva per memoria non prevedendosi in atto spese per tale titolo.

Per il programma «Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti», si rileva che il capitolo 5340, «Fondo da ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la realizzazione di interventi in materia di animali di affezione e di prevenzione del randagismo, nonché interventi specifici di tipo sanitario e strutturale per la prevenzione e la lotta al randagismo», reca una proposta di variazione in diminuzione per l'anno 2011 pari a 2.594.741 di euro.

Per il programma «Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana», si segnala che il capitolo 2440, «Somme da assegnare alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano per le tecniche di procreazione medicalmente assistita», presenta una variazione in diminuzione per il 2011 pari a 3.928.925 di euro: tale variazione è proposta in applicazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2010.

Per quanto riguarda la missione «Ricerca ed innovazione» e, in particolare, il programma «Ricerca per il settore della sanità pubblica», si evidenzia che il capitolo 3301 «Trasferimenti ad istituzioni sociali private», viene interamente defanziato: tale diminuzione è proposta a compensazione dell'aumento di altri capitoli rimodulabili, per adeguare lo stanziamento alle effettive esigenze della gestione.

Infine, per quanto concerne le parti di competenza dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), si sottolinea che, nell'ambito della missione «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria», il capitolo relativo al Fondo sanitario nazionale si riduce, rispetto all'anno 2010, da 5.306 milioni a 5.242 milioni di euro, mentre il capitolo relativo al finanziamento del Fondo sanitario nazionale in relazione alle minori entrate IRAP aumenta da 1.054 milioni a 5.923 milioni di euro (resta invece invariato lo stanziamento relativo all'ospedale «Bambino Gesù», pari a 50 milioni di euro). Nell'ambito della missione «Opere pubbliche e infrastrutture», il capitolo relativo agli interventi di edilizia sanitaria pubblica si riduce da 2.120 a 236 milioni di euro.

Passa quindi ad illustrare il disegno di legge di stabilità n. 2464, rilevando in primo luogo che, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, vengono destinati ad interventi di edilizia sanitaria pubblica una quota pari a 1.500 milioni di euro, per il 2012, delle risorse relative alla programmazione regionale del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS). Un periodo aggiunto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati prescrive che, nella ripartizione delle suddette risorse per l'edilizia sanitaria pubblica, venga rispettata la percentuale di destinazione dell'85 per cento alle regioni del Mezzogiorno e del 15 per cento alle regioni del Centro-Nord, percentuale che contraddistingue l'attribuzione delle risorse del FAS. Al comma 40 e al relativo elenco 1, viene previsto, tra l'altro, uno stanziamento di 100 milioni di euro per interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica (ai fini della ricerca e dell'assistenza domiciliare dei malati) e uno stanziamento di 50 milioni di euro per alcune finalità, tra cui le attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici. I commi da 49 a 52 sono stati inseriti dalla Camera. Il comma 49 incrementa di 347,5 milioni, per il 2011, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato. L'incremento copre i cinque dodicesimi delle risorse residue (pari a 834 milioni), che, relativamente al prossimo esercizio, lo Stato si è impegnato ad assicurare alle regioni con il nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012 per assicurare, per i primi cinque mesi del 2011, la copertura finanziaria dei *ticket* per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.

Il comma 50 riguarda le regioni in disavanzo sanitario. Si consente, limitatamente ai risultati d'esercizio dell'anno 2010, che tali regioni provvedano alla copertura del disavanzo sanitario con risorse di bilancio regionale adottate entro il 31 dicembre 2010. Tra gli effetti rientrano la mancata attribuzione di una quota del finanziamento statale per il Servizio sanitario regionale e l'incremento, nelle misure fisse, rispettivamente, di 0,15 e di 0,30 punti percentuali (rispetto ai livelli vigenti nella regione),

dell'aliquota IRAP e dell'addizionale regionale IRPEF. Il primo periodo del comma 51 proroga per il 2011 il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni sottoposte ai summenzionati piani di rientro e in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, operi il commissario *ad acta* per l'attuazione del piano medesimo. Il secondo periodo del comma 51 dispone che i pignoramenti e le prenotazioni a debito, effettuati prima della data di entrata in vigore del divieto (cioè, prima del 31 maggio 2010), sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni alle aziende sanitarie locali e ospedaliere non producano effetto dalla suddetta data e fino al 31 dicembre 2011; di conseguenza, gli enti del Servizio sanitario regionale possono disporre, per finalità istituzionali, di tali somme. La novella di cui al comma 52 introduce, per l'ipotesi in cui, entro il 31 ottobre 2010, i competenti tavoli tecnici accertino un'attuazione in misura parziale dei piani di rientro, una deroga fino al 10% al blocco del *turn-over*, in correlazione all'esigenza di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

Riguardo alle tabelle A e B del disegno di legge di stabilità, ricorda che esse costituiscono due fondi, per le spese, rispettivamente di natura corrente e in conto capitale, derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento. Gli accantonamenti dei due fondi sono articolati per Dicasteri, benché le risorse siano interamente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le suddette tabelle – confermando, in merito, il bilancio a legislazione vigente – non recano accantonamenti per il Ministero della salute. La successiva tabella C concerne le voci di spesa permanente la cui quantificazione (con le relative aggregazioni per programma e per missione) sia demandata dalla disciplina vigente alla legge di stabilità.

In base a modifiche operate dalla Camera dei deputati, la tabella C prevede la variazione (rispetto al bilancio a legislazione vigente) di due voci di spesa relative allo stato di previsione del Ministero della salute. Tali variazioni consistono (in termini sia di competenza contabile sia di autorizzazione di cassa) in: un incremento, pari a 0,5 milioni di euro per il 2011 e a 1,0 milioni per il 2012, del finanziamento relativo all'Istituto superiore di sanità (lo stanziamento per gli anni successivi non presenta variazioni rispetto alla legislazione vigente); un incremento, pari a 0,5 milioni di euro per il 2011 e a 1,0 milioni per il 2012, del finanziamento relativo all'Agenzia Italiana del Farmaco (lo stanziamento per gli anni successivi non presenta variazioni rispetto alla legislazione vigente). Le tabelle D ed E non recano variazioni per lo stato di previsione del Ministero della salute.

In conclusione, preannunciando un orientamento favorevole, si riserva di formulare una proposta di rapporto alla luce delle osservazioni che emergeranno nel corso del dibattito, esprimendo l'auspicio di una proficua interlocuzione tra la Commissione ed il Governo sui temi segnalati.

Il PRESIDENTE, nel ribadire il programma dei lavori della Commissione per la sessione di bilancio anticipato nella seduta del 17 novembre u.s. e confermato nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato del 18 novembre u.s., propone, concordi i senatori BOSONE e CALABRÒ, di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti ed ordini del giorno alle ore 12 di domani, mercoledì 24 novembre 2010.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

I senatori BOSONE, SACCOMANNO e CALABRÒ chiedono alcuni aggiornamenti in merito all'*iter* di approvazione del Piano sanitario nazionale e del Piano oncologico nazionale i cui contenuti, prima di una disamina da parte delle Commissioni parlamentari, potrebbero essere utilemente illustrati da un rappresentante del Dicastero della salute.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto di tale richiesta, rassicura che l'*iter* dei documenti menzionati verrà seguito con attenzione, anche al fine di programmare, compatibilmente all'andamento dei lavori parlamentari, una interlocuzione con il Ministero della salute.

La seduta termina alle ore 20.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 23 novembre 2010

224^a Seduta

Presidenza del Presidente

D'ALÌ

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il signor Giorgio Quagliuolo, vice presidente della Federazione gomma plastica, accompagnato dal signor Angelo Bonsignori, direttore generale; la dottoressa Gloria Chiappini, funzionario dell'area ambiente e sicurezza della Confapi, accompagnata dalla dottoressa Simona Porchietto, imprenditrice associata, dal dottor Gabriele Muzio, responsabile del servizio tecnico di API Torino, e dal dottor Pietro Cena, esperto tecnico; l'ingegnere Danilo Bonato, presidente del Centro di Coordinamento RAEE.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche relative alla produzione e alla gestione dei rifiuti, con particolare riferimento ai costi posti a carico dei cittadini, alla tracciabilità, al compostaggio, alla raccolta differenziata ed alla effettiva destinazione al recupero ed al riuso dei rifiuti o delle loro porzioni: audizione di rappresentanti di Federazione gomma plastica, Confapi e Centro Coordinamento RAEE

Riprende l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 10 novembre scorso.

Il signor QUAGLIUOLO introduce il tema dell'audizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva in titolo con particolare riferimento al divieto di utilizzo dei sacchetti di plastica in vigore dal 1° gennaio 2011. Esprime quindi perplessità sulla disposizione recante il predetto divieto, contenuta nella legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006), che trova un antecedente in un'analoga disposizione dell'ordinamento francese che è stato oggetto di infrazione comunitaria. Sottolinea l'impatto economico negativo su cittadini ed imprese derivante dall'impiego del materiale biodegradabile che ha una resa della metà ed un costo pari al doppio del polietilene impiegato per la produzione dei sacchetti di plastica. Sotto il profilo della riciclabilità dei materiali biodegradabili necessari alla realizzazione dei sacchetti di plastica, sussistono inoltre problematiche connesse alla differenziazione di tale tipologia di rifiuto e rilevanti profili di carattere economico connessi all'esistenza di un produttore unico della materia prima in questione, per tacere della scarsa resistenza meccanica dei materiali biodegradabili. In alternativa, ritiene si possa considerare l'impiego di sacchetti in polietilene riciclato. Fa infine presente che la grave situazione in cui si trova oggi la Campania, a causa della perdurante emergenza dei rifiuti, sarebbe ancora peggiore se il divieto di utilizzo di sacchetti in polietilene fosse entrato già in vigore.

La dottoressa CHIAPPINI ricorda preliminarmente la disposizione contenuta nella legge finanziaria per il 2007, che ha introdotto il divieto di utilizzo dei sacchetti di plastica per l'asporto di merci. Nell'ottica del contenimento delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera e della protezione ambientale nonché del sostegno alle filiere agro-industriali nel campo dei biomateriali, il suddetto provvedimento prevedeva un programma sperimentale per la progressiva riduzione della commercializzazione dei predetti sacchetti. Tale programma non è stato però attuato e, in prossimità dell'entrata in vigore del divieto, il sistema delle aziende non è ancora pronto ad adottare gli opportuni accorgimenti tecnici ai propri sistemi produttivi. Rilevanti sono anche le problematiche relative all'ambito di applicazione delle norme tecniche a cui fare riferimento: in particolare la norma tecnica relativa ai biopolimeri, ovvero la EN 13432 relativa agli imballaggi discende dalla norma EN 14855, cui fanno riferimento le plastiche addittivate, senza modificarne i contenuti essenziali. Inoltre, nel caso specifico, bisogna tener conto della cosiddetta Direttiva imballaggi (direttiva 94/62/CE) e della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006. A tale riguardo, va sottolineato che la predetta direttiva non contiene alcun divieto per l'utilizzo dei materiali, ma piuttosto un obbligo per gli stati membri di garantire l'immissione sul mercato di imballaggi conformi ai requisiti essenziali relativi alla composizione, al riutilizzo ed al recupero degli imballaggi stessi. Ritiene infine auspicabile l'avvio di forme di incentivazione correlate a buone pratiche di utilizzo di materiali biodegradabili per la produzione e la distribuzione dei relativi imballaggi sul territorio nazionale. Tali forme premiali conseguirebbero un dividendo ambientale, andando a sostenere il miglioramento attraverso

azioni di impulso economico, ed un dividendo del sistema economico-produttivo, favorendo le imprese più orientate all'attuazione di strategie ambientali più sostenibili.

Il dottor CENA fa preliminarmente presente l'atecnicità dell'espressione «sacchetto di plastica», poiché molto diverse sono le tipologie di imballaggio a cui poter fare riferimento oltre quelle relative allo *shopper* del supermercato. Le piccole e medie imprese sono quelle più interessate alla problematica di cui si tratta: da un lato, producono questo tipo particolare di contenitore di plastica e, dall'altro, sono quelle che hanno maggiore difficoltà nello smaltimento degli imballaggi presenti in magazzino. Costi onerosi sono poi connessi alla produzione di buste biodegradabili e alla riconversione industriale degli impianti per la produzione degli stessi sacchetti.

Il dottor MUZIO illustra l'esperienza del comune di Torino che ha realizzato, attraverso un apposito accordo, importanti iniziative per venire incontro alle esigenze di produttori e consumatori rispetto all'impiego dei sacchetti di plastica biodegradabili. L'impiego di tali contenitori ha rappresentato una sfida per il territorio e per la riqualificazione dei prodotti e dei sistemi produttivi. Il comune di Torino si è profuso in uno sforzo significativo per una chiara comunicazione – anche attraverso gli organi di stampa – delle caratteristiche degli *shopper* biodegradabili e del divieto relativo all'impiego dei sacchetti in materiale non biodegradabile.

Il senatore FERRANTE (*PD*), pur prendendo atto delle preoccupazioni espresse dai soggetti auditi, sottolinea che il divieto relativo all'impiego dei sacchetti in materiale non biodegradabile era previsto sin dal 1° gennaio 2007 e che le imprese hanno avuto ben tre anni di tempo per avviare le iniziative atte a rispettare la previsione normativa che entrerà in vigore il 1° gennaio 2011. A poco vale citare il caso della procedura di infrazione francese, vecchio ormai di quattro anni, e definitivamente superato dall'evoluzione tecnica e dalla vigente normativa.

Il senatore FLUTTERO (*PdL*) osserva che le problematiche esposte dai rappresentanti di CONFAPI e di Federazione Gomma Plastica rivestono un rilievo indiscutibile, anche perché un buon sistema di raccolta differenziata è in grado di captare e avviare al recupero i sacchetti di plastica. A fini di tutela ambientale, piuttosto che tener fermo un inutile e penalizzante divieto di produzione e commercio degli *shopper*, ci si dovrebbe preoccupare di approntare un efficiente sistema di raccolta, capace di intercettare gli *shopper*.

Il signor QUAGLIUOLO rileva che le scelte del Legislatore non devono essere slegate dalle condizioni del mercato e in particolare occorre considerare che oggi non esiste una quantità di materiale biodegradabile sufficiente a soddisfare la domanda interna di *shopper*.

Il presidente D'ALÌ ringrazia i soggetti auditi per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

Introduce quindi l'audizione del rappresentante del Centro Coordinamento RAEE.

Il dottor BONATO fa presente che il sistema di raccolta dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) sta funzionando complessivamente in modo positivo, anche se sussistono alcuni elementi di criticità, che possono comunque essere superati facilmente. Il primo elemento di criticità è rappresentato dal fatto che numerose Regioni, interpretando in modo eccessivamente restrittivo la normativa vigente, non consentono ai gestori di isole ecologiche autorizzate in via ordinaria, e non in via semplificata, di raccogliere RAEE. Un secondo elemento di criticità è costituito dalla circostanza per cui il decreto legislativo n. 151 del 2005 qualifica come rifiuti domestici tutte le lampade, mentre i regolamenti comunali impediscono di accedere alle isole ecologiche agli installatori professionali, che pure sono coloro che smaltiscono la maggior parte delle lampade. Ulteriori elementi di criticità sono poi rappresentati dal limite di soli 3.500 chili stabilito in ordine ai RAEE stoccabili presso ciascun luogo di raggruppamento, dal mancato funzionamento del registro nazionale dei produttori e dall'inoperatività per mancanza di risorse finanziarie del comitato di vigilanza e controllo.

Il senatore FERRANTE (*PD*) osserva che le prime due criticità evidenziate dal dottor Bonato potrebbero essere agevolmente superate attraverso l'adozione di un atto parlamentare di indirizzo, mentre le ulteriori criticità sembrano richiedere l'adozione di apposite misure legislative.

Il presidente D'ALÌ, dopo aver rivelato che la modalità del ritiro uno contro uno non funziona perché in molti casi il rivenditore si rifiuta di ritirare la vecchia apparecchiatura elettronica, chiede se vi siano differenze tra le diverse parti del territorio nazionale quanto all'efficienza del sistema di raccolta dei RAEE. Fa quindi presente che la Commissione non mancherà di farsi carico dell'esigenza di dare soluzione, a seconda dei casi con interventi normativi o con atti di indirizzo, alle situazioni di criticità oggi evidenziate dal dottor Bonato.

Il dottor BONATO osserva che sarebbe più ragionevole prevedere il limite di 3.500 chili di RAEE stoccabile non per luogo, ma per raggruppamento, e fa presente che indubbiamente alcuni distributori si rifiutano di ritirare le vecchie apparecchiature nascondendosi dietro l'alibi della mancanza delle isole ecologiche. Ricorda, infine, che nelle Regioni del nord si registra il dato medio di raccolta di sette chili, mentre in quelle del centro il dato di tre chili e in quelle del sud il dato di un chilo.

Il presidente D'ALÌ ringrazia i soggetti auditi per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,35.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 23 novembre 2010

127^a Seduta

Presidenza del Presidente

BOLDI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Scotti.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(2322) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010

(Doc. LXXXVII n. 3) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2009

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 novembre 2010.

La PRESIDENTE informa di aver presentato una ulteriore riformulazione (testo 3) del subemendamento 11.0.2/5 e che le senatrici Aderenti e Bonfrisco hanno presentato una riformulazione (testo 2), rispettivamente, degli emendamenti 9.10 e 11.0.4.

Informa altresì che il senatore Ghigo ha ritirato l'emendamento 6.0.9, che, peraltro, era stato accantonato nel corso della precedente votazione delle proposte emendative all'Atto Senato2322.

Avverte, quindi, che, non essendo tuttora pervenuto il parere della Commissione Bilancio su un certo numero di proposte modificative del disegno di legge in questione, non si procederà al seguito della votazione dei rimanenti emendamenti e subemendamenti, ritenendo, invece, opportuno ascoltare – come richiesto espressamente, nella precedente seduta, dal Gruppo PD – il rappresentante del Governo, nella persona del sottosegretario Scotti, chiamato appositamente per motivare le ragioni che hanno indotto l'Esecutivo a presentare l'emendamento 11.0.9.

Prima di dare la parola al Sottosegretario, preannuncia che, al termine della seduta, si terrà, come concordato, un Ufficio di Presidenza che dovrà, appunto, vagliare le possibili opzioni procedurali per venire incontro all'obiezione politica sollevata dallo stesso Gruppo PD relativamente al mentovato emendamento.

Il senatore DI GIOVAN PAOLO (*PD*), nel ringraziare la Presidente per l'iniziativa da lei promossa, plaude al ritiro dell'emendamento 6.0.9 da parte del senatore Ghigo.

Il sottosegretario SCOTTI si rivolge ai membri della Commissione affinché venga sviluppata, su un tema così importante e delicato quale è il commercio dei prodotti d'arma, una riflessione ponderata e libera da pregiudiziali.

Dal punto di vista del Governo, prosegue l'oratore, ci si trova di fronte alla necessità impellente di dare attuazione ad una direttiva del 2009, il cui termine di recepimento viene a scadere il 30 giugno 2011, attuazione che, ovviamente, non interessa solamente l'Italia, ma tocca i 27 Paesi membri dell'Unione europea.

Non si tratta, pertanto, di mettere minimamente in discussione i principi basilari sui quali è retta la fondamentale legge n. 185 del 1990, bensì di trasporre, nell'ordinamento nazionale, una direttiva dell'Unione europea nei tempi prescritti, pena una inevitabile procedura di infrazione per inadempimento a carico dell'Italia, con conseguente irrorazione di sanzioni pecuniarie che andrebbero a gravare sull'erario.

Il Sottosegretario, quindi, passa in rassegna i diversi momenti che hanno indotto la Presidenza del Consiglio ad approntare dapprima, ovvero il 17 settembre 2010, un disegno di legge *ad hoc* di recepimento della direttiva in questione e, successivamente, l'emendamento in titolo, nel testo del disegno di legge comunitaria 2010.

Al riguardo, sottolinea, che si è trattato di un cammino decisionale molto limpido e lineare, mosso dal mero intento di utilizzare lo strumento della legge comunitaria in quanto ritenuto sicuramente più veloce per consentire, entro la scadenza già menzionata, la predisposizione di una delega e dei successivi regolamenti attuativi.

Conclude, quindi, tenendo a precisare che tale scelta non ha implicato alcun tentativo surrettizio di riformare la legge n. 185, i cui principi restano totalmente salvaguardati, quanto l'esigenza di adempiere ad un obbligo comunitario di natura cogente, che impone di introdurre, nel sistema giuridico nazionale, la normativa comunitaria in materia di circolazione dei prodotti d'arma.

Attira, per ultimo, l'attenzione dei componenti la Commissione sulle conseguenze perniciose che potrebbero derivare dalla mancata attuazione di tale direttiva per le imprese nazionali del comparto difesa.

La senatrice MARINARO (*PD*), pur apprezzando l'approccio disponibile del rappresentante del Governo rispetto al problema politico posto

sul tavolo, fa notare che, per quanto riguarda la propria parte politica, non vi sono pregiudiziali per un celere adempimento della direttiva comunitaria.

Ciò che è, invece, ritenuto grave è il metodo del Governo, il quale agisce come un «padre-padrone» che, in un primo momento, opta per il percorso, più convenzionale, del disegno di legge ordinario – assegnato, opportunamente, alle Commissioni competenti per materia – poi, con un cambiamento repentino che lede in maniera sostanziale le prerogative del Parlamento, decide di forzare la situazione, presentando un emendamento presso un'altra Commissione permanente e avuto riguardo ad un diverso *iter* legislativo.

L'oratrice richiama, inoltre, l'attenzione sul fatto che l'opinione pubblica più sensibile ai problemi della pace e del commercio illegale di armi è anch'essa preoccupata per la condotta seguita dall'Esecutivo, che non consente affatto al Parlamento, in tutte le sue articolazioni interne, di vagliare in modo approfondito un tema che contiene risvolti complessi e delicati.

Nel reiterare la volontà di collaborare con il Governo nella trattazione e rapida adozione del disegno di legge specifico – che, tra l'altro, potrebbe vedere concluso il proprio percorso anche prima dell'approvazione della legge comunitaria – rivolge un ulteriore appello al rappresentante dell'Esecutivo affinché si pervenga ad una gestione condivisa e senza forzature nella regolamentazione di un settore così importante.

Il senatore DI GIOVAN PAOLO (*PD*), nel prendere atto delle ponderate argomentazioni svolte dal Sottosegretario, che, tuttavia, giungono a *posteriori*, ossia dopo «il colpo di mano» rappresentato dalla presentazione dell'emendamento 11.0.9, evidenzia come la proposta emendativa in questione non si limiti a recepire pedissequamente la direttiva comunitaria, ma, introducendo nuove disposizioni sostanziali, va molto al di là della portata normativa della legge n. 185.

In proposito, ricorda che quest'ultima legge aveva visto l'attivo coinvolgimento delle associazioni non violente e della società civile – circostanza che viene oggi, di fatto, del tutto esclusa – e che poneva in capo allo Stato in quanto tale (e, quindi, non al Governo o al Parlamento) la responsabilità dei procedimenti connessi alla vendita di armi.

Conclude osservando come, a suo avviso, avrebbe ritenuto più credibile e giustificabile una decisione del Governo che implicasse la presentazione di un emendamento di mera ricezione della direttiva in quanto tale, prevedendo il suo inserimento nell'Allegato B del disegno di legge.

Secondo il senatore SCANU (*PD*), tutti i soggetti devono fare uno sforzo affinché il Parlamento venga riappropriato delle sue competenze legislative su una materia che, nel 1990, fu regolamentata con il coinvolgimento corale sia delle istituzioni che delle associazioni pacifiste.

In proposito, assicura che il proprio Gruppo è pronto a farsi parte diligente per seguire le vie più veloci, presso le Commissioni affari esteri e

difesa, al fine di licenziare, nei tempi richiesti, il provvedimento che da attuazione alla direttiva comunitaria.

Diversamente, ovvero in mancanza, di un ritiro dell'emendamento, l'opposizione sarà costretta a mettere in atto, in tutte le sedi consentite, gli strumenti di contrasto che riterrà più idonei per ostacolare una procedura che non può che essere valutata come impropria ed atipica.

Il senatore PEDICA (*IdV*) si associa alle considerazioni critiche testé svolte dai colleghi, stigmatizzando il metodo prescelto dall'Esecutivo che si concreta in una sorta di « prendere o lasciare » un emendamento molto dettagliato che, di fatto, finisce con lo stravolgere il testo originario ed il contenuto proprio del disegno di legge comunitaria 2010.

Al riguardo, è del parere che non sia assolutamente possibile « coartare » il dibattito parlamentare su una questione così rilevante e che il perseverare in tale direzione non potrà che condurre ad uno scontro frontale con le forze dell'opposizione, le quali non potranno che reagire duramente al tentativo palese di pregiudicare il ruolo del Parlamento.

Preannuncia, quindi, il voto contrario su tale emendamento, come su tutti i restanti, laddove non dovesse arrivare un conferente gesto di responsabilità del Governo.

Secondo il senatore LUSI (*PD*), l'emendamento 11.0.9 si atteggia in maniera tale da coinvolgere la competenza di almeno cinque Commissioni permanenti del Senato.

La disciplina normativa in esso contenuta, inoltre, potrebbe essere opportunamente disaminata da un apposito comitato ristretto, eventualmente composto da membri delle suddette Commissioni.

Aggiunge, altresì, come, ad esempio, il combinato disposto dei commi 1 e 2 esclude, di fatto, il vaglio delle Camere sui successivi decreti legislativi di attuazione della direttiva stessa.

Il comma 11, inoltre, postula, incredibilmente, l'introduzione di nuove fattispecie di reato, si presume con le relative pene accessorie, contribuendo – ti dal guisa ed in combinazione con le incongruità precedentemente sottolineate – a generare un'abnormità normativa di gravità inaudita, dal punto di vista sostanziale, e, quindi, in ultima analisi, un conseguente danno al Paese.

Paventa, infine, il timore che la presentazione della suddetta proposta emendativa possa preludere al successivo allestimento di un relativo decreto legge da parte del Governo, adducendo la necessità e l'urgenza di rispettare i termini di attuazione della direttiva.

La senatrice GERMONTANI (*FLI*) condivide le perplessità testé formulate ed invita il Governo a ripensare l'opportunità di mantenere tale emendamento, considerato che esso va ad incidere su una materia assai complicata.

In sede di replica, il sottosegretario SCOTTI, tiene, in primo luogo, a riconoscere, nell'atteggiamento dell'opposizione, la volontà di affrontare il problema correttamente e con sensibilità istituzionale.

Propone, pertanto, di approfittare, per così dire, dell'inizio della sessione di bilancio in Senato per svolgere una comune pausa di riflessione, accantonando pregiudizi, irrigidimenti reciproci o inutili processi alle intenzioni.

Egli, quindi, ribadisce quella che reputa la posizione limpida dell'Esecutivo, il quale ha elaborato un emendamento che riproduce, salvo qualche semplificazione, il contenuto complessivo e l'impostazione del provvedimento comunitario, senza voler assolutamente operare alcun «colpo di mano» o surrettizie modificazioni della pregressa legislazione nazionale di settore, di cui alla legge n. 185 del 1990.

Peraltro, il Governo fa propria la linea strategica di sensibilità nei confronti del mondo delle ONG e dei movimenti pacifisti, dichiarandosi disponibile a valutare ogni eventuale proposta di integrazione e riformulazione di parti del suddetto emendamento.

Senza voler entrare direttamente nel merito, a suo modo di vedere, la questione può essere risolta e superata attraverso l'individuazione della procedura parlamentare più appropriata – che preveda, ad esempio, la predisposizione di appositi pareri, sull'emendamento, da parte delle altre Commissioni permanenti che, a vario titolo, sono toccate da tale regolamentazione – per assicurare il coinvolgimento del Parlamento nella sua interezza.

Conclude il suo intervento confermando come lo scopo primario del Governo sia unicamente quello di pervenire ad una certezza del quadro normativo in tale campo e di assicurare una medesima certezza a tutto il mondo imprenditoriale ed industriale del settore difesa – composto, tra l'altro, soprattutto da piccole e medie imprese – che è chiamato ad operare, ogni giorno, in un mercato altamente competitivo.

La Presidente BOLDI ringrazia, quindi, il rappresentante del GOVERNO per il non secondario contributo di analisi e valutazione offerto alla Commissione e rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (n. COM (2010) 484 definitivo)

(Osservazioni alla 6^a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice FONTANA (PD), relatrice, illustra la proposta di regolamento in titolo, spiegando che essa mira a disciplinare il settore degli strumenti finanziari derivati *over the counter*, il cui mercato non regolamentato – e quindi caratterizzato da scarsa trasparenza, da assenza di un soggetto organizzatore e da un potere di supervisione e controllo da

parte di una pubblica autorità e/o del soggetto organizzatore medesimo – ha contribuito non poco a destabilizzare il sistema finanziario in occasione della recente crisi.

Le misure proposte si collocano all'interno del tentativo, da parte delle istituzioni dell'Unione, di predisporre strumenti in grado di assicurare maggiore stabilità ai mercati, e che finora hanno trovato la propria più significativa espressione nelle proposte di regolamento COM(2009)501 def, COM(2009)502 def e COM(2009)503 def, istitutive, rispettivamente, dell'Autorità bancaria europea (EBA), dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA). La stretta integrazione tra i vari attori, nel sistema in corso di elaborazione, è confermata, tra l'altro, dall'importante ruolo riservato all'ESMA nella revisione del mercato degli strumenti derivati OTC ipotizzata dall'atto in esame.

La relatrice, quindi, chiarisce che i derivati sono strumenti finanziari che consentono di negoziare e ridistribuire i rischi generati nell'economia reale. Posto infatti che l'economia non può prosperare se nessuno è disposto ad assumere dei rischi, i derivati possono essere utilizzati per ripartire questi ultimi tra più soggetti. Traggono il nome dal fatto che il loro valore «deriva» da quello di una attività/passività sottostante (ad esempio un altro strumento finanziario, una merce, un tasso di interesse e/o di cambio, un indice, ecc.). È tuttavia possibile utilizzarli anche per agevolare speculazione, volatilità ed accumulazione di rischi nel sistema, essendo oggetto di contrattazione tra privati (fuori borsa: *over the counter*, OTC), in un mercato opaco di cui è obiettivamente complesso comprendere la reale portata, la natura ed il livello dei rischi.

Poiché, a seguito della recente crisi finanziaria si è posta da più parti la necessità di regolamentare il mercato OTC per consentire ai derivati di adempiere al proprio ruolo economico senza mettere a repentaglio la stabilità del sistema, la Commissione europea ha effettuato uno sforzo di approfondimento dello strumento dei derivati, che si è sviluppato attraverso le seguenti tappe: la Comunicazione «Garantire mercati dei derivati efficienti, sicuri e solidi, COM (2009) 332 def» del 3 luglio 2009 che ha esaminato il ruolo ricoperto dai derivati nella crisi finanziaria, i benefici ed i rischi associati al relativo mercato ed i mezzi per ridurre i rischi individuati. Contestualmente il documento SEC (2009) 914 final ha lanciato una prima consultazione pubblica sui possibili strumenti a cui ricorrere per promuovere la stabilità finanziaria; il COM (2009) 563 def («Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca centrale europea. Garantire mercati dei derivati efficienti, sicuri e solidi: azioni strategiche future») con cui è stata effettuata una prima illustrazione delle azioni da intraprendere per aumentare la trasparenza del mercato dei derivati, ridurre i rischi e rafforzare l'integrità del mercato e la sua vigilanza; la «Risoluzione sui mercati dei derivati: azioni strategiche future (2010/2008(INI))», adottata dal Parlamento europeo il 15 giu-

gno 2010, in cui lo stesso Parlamento si è espresso favorevolmente, tra l'altro, sulla standardizzazione giuridica dei contratti (ma non dei derivati stessi che, dovendo offrire una copertura per rischi specifici, devono poter essere strutturati individualmente), su una maggiore trasparenza post-negoziazione e sull'introduzione dell'obbligo di compensazione tramite controparti centrali tra istituti finanziari per tutti i prodotti ammissibili; una consultazione pubblica, che ha avuto luogo tra il 14 giugno ed il 10 luglio 2010, al fine di raccogliere opinioni sulle grandi linee della proposta legislativa in fase di finalizzazione, cui ha preso parte anche il Ministero dell'economia e delle finanze della Repubblica italiana, ad opinione del quale la normativa comunitaria dovrebbe essere coerente con gli standard in corso di elaborazione al livello internazionale, ai quali anzi si dovrebbe prevedere un processo costante di adeguamento. Anche per assicurare tale evoluzione si è suggerito di strutturare la normativa in un numero limitato di disposizioni di rango primario (definizioni chiare e specifiche nonché un quadro di riferimento globale organizzativo e di gestione del rischio), da integrare poi con norme secondarie, che assicurino il necessario grado di flessibilità e di approfondimento tecnico.

La relatrice passa, quindi, ad esaminare, nello specifico, la proposta di regolamento in oggetto segnalando che essa si sviluppa attorno a due linee guida principali: creare un mercato europeo della post-negoziazione ed accrescere, al contempo, la trasparenza dell'intero sistema. Tali obiettivi vengono perseguiti, in estrema sintesi, mediante: la creazione di controparti centrali (CCP), ovvero istituti in grado di ovviare all'intrinseca opacità del mercato dei derivati OTC, i quali, subentrando *de iure* in ogni negoziazione quali controparti per ciascuna delle parti contraenti, le CCP divengono punto di riferimento centralizzato di raccolta informazioni e gestione del rischio.

Il titolo III della proposta di regolamento, in proposito, pone in capo alle autorità competenti degli Stati membri, previo accertamento del rispetto dei requisiti previsti dalla normativa dell'Unione (articolo 13) e dell'identità degli azionisti o soci che detengono partecipazioni qualificate (articolo 28), il potere di concedere (articolo 10), ove richiesto estendere (articolo 11) e se del caso revocare (articolo 16) l'autorizzazione a svolgere il ruolo di «controparte centrale» a persone giuridiche stabilite nell'Unione che abbiano accesso ad una liquidità adeguata (cfr. articolo 12). Tali autorizzazioni devono essere specifiche per servizi ed attività predeterminate e sono valide su tutto il territorio dell'Unione. Norme specifiche sono dettate in materia di vigilanza e sorveglianza delle controparti centrali (l'articolo 18 le affida ad autorità designate dagli Stati membri), di cooperazione tra le autorità nazionali (tra loro ma anche con l'ESMA, articoli 19-22) e di rapporti con CCP di paesi terzi (che, ai sensi dell'articolo 23, devono essere riconosciute dall'ESMA per poter validamente operare all'interno dell'Unione).

Il titolo IV (articoli 24-47) impone alle controparti centrali stringenti requisiti organizzativi, prudenziali e per la condotta degli affari. In particolare gli articoli 29 e 30 prevedono – come auspicato dal Ministero del-

l'economia nel suo contributo alla consultazione pubblica – norme che disciplinano il potere, da parte delle autorità nazionali, di valutare i cambiamenti intervenuti nella proprietà e nell'assetto dirigenziale delle CCP, se del caso opponendovisi. Secondo l'ampia clausola di copertura di cui all'articolo 37, comma 5, i requisiti posti in materia di segregazione e portabilità «prevalgono su ogni disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa contraria degli Stati membri che impediscano alle parti di rispettarli».

Il titolo V (articoli 48-50), infine, disciplina gli accordi di interoperabilità tra CCP, soggetti all'approvazione delle autorità nazionali (come auspicato anche dal Ministero dell'economia nell'ambito del contributo alla Consultazione pubblica), previo parere dell'ESMA; una puntuale disciplina della compensazione, della segnalazione e della riduzione dei rischi, in grado di attenuare in modo significativo i rischi sottesi alla sottoscrizione di contratti di derivati che, implicando un'esposizione moltiplicata dall'effetto proprio della leva finanziaria sempre presente in questi prodotti, possono esporre al rischio di fallimento di una delle parti nonché al possibile accumulo di richieste di risarcimento.

Il titolo I esordisce (articoli 3, 4) sancendo per le sole controparti finanziarie l'obbligo di ricorso a compensazione tramite controparti centrali per le categorie di derivati OTC di volta in volta individuate: da una controparte centrale, previa autorizzazione della rispettiva autorità competente ed informativa all'ESMA, che ha il potere di decidere se l'obbligo debba essere applicato a tutti i contratti della stessa categoria nell'UE (approccio ascendente: articolo 4, cc 1 e segg.); dall'ESMA, che assume la relativa decisione in collaborazione con il Comitato europeo per il rischio sistemico (approccio discendente: articolo 4, comma 5).

Per le controparti non finanziarie (articolo 7) il medesimo obbligo è posto solo qualora la loro posizione in contratti derivati OTC superi una soglia predeterminata (per la segnalazione o per la compensazione), tale da farla considerare di importanza sistemica. È, comunque, escluso che possa tenersi conto, per la compensazione, di contratti stipulati da operatori commerciali per coprire i rischi di una propria attività obiettivamente misurabile (articolo 7, comma 4).

Poiché, prosegue la relatrice, non tutti gli strumenti derivati OTC potranno essere compensati tramite controparte centrale, l'articolo 8 propone meccanismi di sicurezza e trasparenza anche per quelli che continueranno ad essere gestiti su base bilaterale. Si pone, in particolare, in capo ai contraenti l'obbligo di assicurare «che siano messe in atto le disposizioni e le procedure opportune per misurare, monitorare e ridurre il rischio operativo e il rischio di credito», con ricorso se possibile a mezzi elettronici in grado di confermare rapidamente le condizioni del contratto, ed a procedure «solide, resilienti e controllabili per la riconciliazione dei portafogli, la gestione dei rischi associati e l'individuazione rapida di controversie tra le parti e la loro risoluzione, e per il monitoraggio del valore dei contratti in essere» (articolo 8, comma 1); la registrazione e la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni, mediante l'introduzione, per le controparti

finanziarie, dell'obbligo di tempestiva segnalazione delle operazioni sui derivati OTC.

Il titolo VI prevede, a tal fine, l'istituzione di «repertori di dati sulle negoziazioni» (articolo 51), persone giuridiche stabilite nel territorio dell'Unione in possesso dei requisiti organizzativi ed operativi di cui al titolo VII (finalizzati a garantire un'adeguata tutela e trasparenza dei dati), sottoposti ad un controllo stringente da parte dell'ESMA. Quest'ultima infatti non solo è responsabile della loro registrazione (articoli 51, 52) e della revoca della stessa (articolo 60), ma è anche titolare della vigilanza (articolo 61) e di un potere di impulso per l'imposizione, da parte della Commissione europea, di sanzioni amministrative sia ai repertori (ammende, articolo 55) che ai loro dipendenti (penalità di mora, articolo 56), previa audizione degli interessati (articolo 57) e con decisioni sottoposte al controllo giurisdizionale (anche di merito, articolo 59) della Corte di giustizia. Nel proprio contributo alla citata consultazione pubblica, il Ministero dell'economia e delle finanze ha invitato ad una quanto mai opportuna riflessione sulle possibili implicazioni che la creazione di questi nuovi soggetti avrà sulla concorrenza – e sugli abusi che possono derivarne –, posto che essi riceveranno informazioni su tutte le transazioni dei derivati; una revisione costante della disciplina al fine di valutarne l'impatto su un settore fino ad ora poco regolamentato, garantendone l'adattamento costante all'evoluzione dei mercati. In quest'ottica vanno interpretati (articolo 68): a) il riesame, da effettuarsi ad opera della Commissione entro il 31 dicembre 2013, del quadro istituzionale e della vigilanza delle controparti centrali; b) la valutazione dell'importanza sistemica delle operazioni in derivati OTC di imprese non finanziarie, che la Commissione è tenuta a predisporre entro il 31 dicembre 2013 in coordinamento con l'ESMA e le autorità settoriali interessate; c) le relazioni dell'ESMA, da approntarsi entro il 30 settembre 2014, sull'applicazione dell'obbligo di compensazione e sull'estensione del campo di applicazione degli accordi di interoperabilità; d) la predisposizione, da parte della Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, l'ESMA ed il Sistema europeo di banche centrali, di una relazione annuale che valuti i rischi sistemici e le implicazioni possibili sul piano dei costi degli accordi di interoperabilità.

Ad avviso della relatrice, non emergono profili critici né con riferimento al principio di sussidiarietà, né a quello di proporzionalità della proposta in esame. Il carattere globale del mercato dei derivati OTC richiede effettivamente un approccio coordinato a livello sovranazionale, anche al fine di evitare i cosiddetti «arbitraggi regolamentari», ossia che i partecipanti al mercato sfruttino a proprio vantaggio le differenze tra le normative nazionali. In proposito, anche il coordinamento regionale garantito dall'ESMA ha dovuto essere integrato da una dimensione internazionale ai sensi degli articoli 23 (Rapporti con le controparti centrali dei Paesi terzi), 62 (Accordi internazionali sull'accesso reciproco ai contratti derivati OTC) e 63 (Equivalenza e riconoscimento, da parte dell'ESMA, di repertori di dati sulle negoziazioni stabiliti in un paese terzo).

Il complesso sistema delineato dal documento in esame richiede la predisposizione di una normativa di dettaglio, che la proposta di regolamento demanda di volta in volta ad atti legislativi delegati *ex* articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Al riguardo, il testo in esame abbonda di deleghe (si vedano, a titolo meramente esemplificativo, gli articoli 4, comma 6; 6, comma 4; 12, comma 3; 39, comma 5; 44, comma 5; 52, comma 3) senza che ne venga specificata esplicitamente la base giuridica. La formula testuale, riportata costantemente nell'articolato, è la seguente: «Alla Commissione sono delegati i poteri di adottare standard tecnici di regolamentazione per specificare (...). Gli standard tecnici di regolamentazione (...) sono adottati conformemente [agli articoli da 7 a 7-*quinquies*] del regolamento .../... [regolamento ESMA]». Il fatto che si tratti di una delega *ex* articolo 290 del TFUE è desumibile, oltre che dal testo della proposta di regolamento ESMA, dal considerando n. 50 e dal quinto capitolo della relazione introduttiva del documento in esame, con una legittimazione per *relationem* che è opportuno sia oggetto di specifica riflessione.

Gli standard tecnici di regolamentazione, ai sensi degli articoli da 7 a 7-*quinquies* della proposta di regolamento ESMA1, si qualificano come strumenti di carattere squisitamente tecnico, che non possono implicare decisioni strategiche o scelte politiche, essendo il loro contenuto limitato dagli atti su cui si basano. Vengono adottati sulla base di una delega quadriennale (articolo 7-*bis*), prorogata automaticamente per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio.

Il sistema così delineato, secondo la relatrice, suscita perplessità sotto i seguenti profili: da un punto di vista procedurale, si può configurare una contraddizione tra i due strumenti predisposti per l'adozione della normativa secondaria. Ai sensi dell'articolo 290 del TFUE, infatti, gli atti delegati, per quanto non legislativi, sono caratterizzati dall'aver «portata generale». Non è dunque chiaro come possano prendere la forma di una normativa tecnica di dettaglio, per definizione scevra di decisioni strategiche o scelte politiche; con riferimento al contenuto, invece, si rileva che la delega legislativa può intervenire solo su elementi «non essenziali» dell'atto. Rimane da valutare se possano essere considerati tali la specificazione dei criteri relativi all'adeguatezza della liquidità delle controparti centrali (articolo 10, comma 5) o delle soglie per la segnalazione o compensazione di posizioni assunte da controparti non finanziarie in contratti derivati OTC (articolo 7, comma 3); la scelta, infine, di fare riferimento, in una proposta di regolamento, ad un altro testo ancora in via di definizione può da un lato ingenerare difficoltà, per il pubblico, nel reperirne tutti i riferimenti, e dall'altro espone al rischio che ulteriori modifiche al testo oggetto del rinvio determinino un potenziale effetto valanga sul contenuto di tutti i progetti di legge correlati.

Per la relatrice, inoltre, una valutazione a parte merita l'articolo 7, comma 5, che autorizza la Commissione, in consultazione con l'ESMA e con il Comitato europeo per il rischio sistemico (ESRB), a riesaminare

«regolarmente» gli standard tecnici adottati e, se necessario, modificarli. La mancata previsione a priori della frequenza delle revisioni o delle basi su cui questa possa avere luogo determina una delega indeterminata, in violazione del disposto letterale del TFUE, inequivoco nello stabilire che «gli atti legislativi determinano esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere»².

La normativa di dettaglio con cui realizzare la menzionata delega prevede, infine, l'utilizzo di atti di esecuzione *ex* articolo 291 TFUE: gli articoli 6, comma 5; 27, comma 5 e 52, comma 4 delegano altresì alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione *ex* articolo 291 del TFUE. La delega, relativa all'adozione di un formato uniforme nell'intera Unione di comunicazioni, dati, informazioni, sarà esercitata previa predisposizione, da parte dell'ESMA, di progetti di standard tecnici di esecuzione ai sensi dell'articolo 7-*sexies* della proposta di regolamento istitutiva di quella autorità. Una scadenza temporale unica (30 giugno 2012) viene stabilita per l'elaborazione sia degli standard tecnici di regolamentazione che di quelli di esecuzione. Si tratta, per inciso, dello stesso termine imposto agli Stati membri per notificare alla Commissione europea le sanzioni da irrogare in caso di violazione dell'obbligo di compensazione (articolo 9) ed all'ESMA per emanare orientamenti o formulare raccomandazioni per favorire valutazioni uniformi, efficienti ed efficaci degli accordi di interoperabilità (articolo 50, comma 4).² Si veda, per maggiori dettagli, il Dossier n. 55/DN predisposto dall'Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea del Servizio affari internazionali del Senato della Repubblica.

La PRESIDENTE nel ringraziare la relatrice per l'esposizione ampia ed esaustiva, rinvia il seguito dell'esame ad una prossima seduta.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (COM (2010) 83 def) (n. 66)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento. Approvazione di una risoluzione: Doc. XVIII, n. 66)

Riprende l'esame dell'atto comunitario in titolo, sospeso nella seduta del 16 novembre scorso.

La presidente BOLDI (*LNP*), relatrice, nel sottoporre all'attenzione dei commissari la bozza di risoluzione da lei predisposta, sollecita, in particolare, il senatore Mauro Maria Marino, che si era precedentemente riservato di esprimere una propria valutazione in tal senso, a formulare eventuali rilievi relativamente alla questione della delega che, secondo il documento in titolo, viene conferita in capo alla Commissione europea.

Il senatore Mauro Maria MARINO (*PD*) osserva che, in merito, nello schema di risoluzione vengono ben evidenziate le perplessità riguardanti le modalità di conferimento della suddetta delega e manifesta, conseguentemente, la propria condivisione per come è articolato il predetto progetto di risoluzione.

La PRESIDENTE , quindi, verificato il prescritto numero di senatori necessari per tale deliberazione, pone in votazione la bozza di risoluzione da lei elaborata che è approvata all'unanimità.

La senatrice MARINARO (*PD*) osserva che la votazione in parola è stata esperita grazie al senso di responsabilità dell'opposizione che ha garantito la presenza del quorum necessario per deliberare.

Di ciò prende atto la PRESIDENTE.

La seduta termina alle ore 15,25.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 66 (Doc. XVIII, N. 66)

La 14^a Commissione permanente,

esaminato, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto comunitario n. 66, «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (COM(2010) 83 def.)»;

considerato che la proposta di regolamento in oggetto mira, in attuazione dell'articolo 291 TFUE, a stabilire preventivamente le modalità di controllo, da parte degli Stati membri, sull'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione europea in relazione a tutti gli atti legislativi che richiedano condizioni uniformi di attuazione nell'intera Unione;

premesso che, nel corso dell'esame dell'atto comunitario n. 66, si è convenuto sull'opportunità di analizzare contestualmente anche i principi generali connessi all'altra tipologia di atti introdotta dal Trattato di Lisbona, gli atti delegati, del resto strettamente connessi alle misure di esecuzione dal punto di vista concettuale;

tenuto conto che il punto di vista della Commissione europea sul campo di applicazione della delega di potere è illustrato dalla «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: Attuazione dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea» (COM(2009) 673 def.);

valuta complessivamente con favore:

– il progressivo delinarsi, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, di un ordinamento giuridico europeo strutturato e complesso, con la previsione, accanto alle fonti primarie (gli «atti legislativi» propriamente detti, articolo 289 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), anche di norme secondarie (atti delegati *ex* articolo 290 ed atti di esecuzione *ex* articolo 291);

– lo sforzo in corso, ad opera delle istituzioni dell'Unione, per la sistematizzazione di tale nuovo ordinamento;

riconosce l'importanza che le norme secondarie sono destinate ad assumere, come già si evince dalla frequenza con cui clausole di delega sono state inserite in atti preparatori della legislazione dell'Unione e dall'intenso dibattito sviluppatosi tra le istituzioni dell'Unione in relazione al documento COM(2010) 83;

con particolare riferimento alla proposta legislativa in esame, impegna il Governo:

a sostenere la creazione di un comitato d'appello per le questioni particolarmente delicate connesse alla difesa commerciale, onde consentire agli Stati membri di esercitare con maggiore efficacia le proprie prerogative in materia di controllo delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione;

a proferire il massimo impegno per far sì che, all'interno del comitato d'appello, le votazioni in materia di difesa commerciale, ed in particolare di normativa anti-*dumping* ed anti-sussidi, avvengano sempre ed in ogni caso a maggioranza qualificata così da tutelare gli interessi dell'industria europea e da vanificare eventuali iniziative improprie di *lobbying* da parte di Paesi terzi. In tale ambito, appare inaccettabile la previsione di un periodo di tre anni nel quale le votazioni avverrebbero a maggioranza semplice;

ad appoggiare, in linea di massima, ogni estensione del numero di settori per i quali è prevista la sede d'esame e l'obbligo di votazione sulle misure di esecuzione.

Per quanto concerne l'istituto della delega legislativa, richiama in primo luogo il disposto letterale del TFUE, il cui articolo 290, paragrafo 1, recita: «Un atto legislativo può delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo. Gli atti legislativi delimitano esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere. Gli elementi essenziali di un settore sono riservati all'atto legislativo e non possono pertanto essere oggetto di delega di potere»;

prende atto della tendenza, da parte della Commissione europea, a fare un uso estensivo della delega legislativa, sia nel senso della indeterminatezza nella durata (con deleghe conferite senza scadenza temporale, salvo obiezione o revoca ad opera del Parlamento europeo o del Consiglio), sia nella portata (come nel caso della proposta legislativa COM(2010) 475 def., che istituisce uno spazio europeo ferroviario unico, il cui articolo 60 autorizza la Commissione ad adottare atti in grado di modificare virtualmente tutti gli allegati dell'atto legislativo «alla luce dell'esperienza acquisita», senza che sia stabilito *a priori* come l'esperienza potrà guidare la Commissione nella revisione);

richiama il contenuto delle risoluzioni del Parlamento europeo sulle nuove competenze e prerogative del Parlamento nell'applicazione del Trattato di Lisbona, del 7 maggio 2009, paragrafi 66-73, e sul potere di delega legislativa, del 5 maggio 2010, nonché della risoluzione approvata il 12 febbraio 2010 dal Bundesrat tedesco (n. 875/09), relativa alla Comunicazione della Commissione sulla delega, nella quale si afferma in modo inequivoco che «la soluzione auspicata dalla Commissione, che prevede, di massima, la rinuncia totale a qualsiasi limitazione temporale delle deleghe di potere, si porrebbe in contrasto con l'intenzione originaria, sancita dall'articolo 290, paragrafo 1, comma 2, del TFUE, di conferire deleghe unicamente per un periodo limitato»;

impegna il Governo ad intraprendere tutte le possibili iniziative, presso tutte le istituzioni dell'Unione, finalizzate a garantire:

– nella procedura di adozione di atti delegati, che sia assicurata la corretta interpretazione ed attuazione delle norme del TFUE, quale derivante da una mera analisi testuale dell'articolo 290, e che siano di conseguenza tutelate le prerogative dei Parlamenti nazionali all'interno del procedimento decisionale dell'Unione ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. Posto, infatti, che l'articolo 290, paragrafo 1, comma 2, del TFUE non è ambiguo nel prevedere l'obbligo, per gli atti legislativi deleganti, di delimitare «esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere», il conferimento di una delega senza scadenza temporale o non adeguatamente circostanziata configura un vizio di legittimità dell'atto che, oltre ad essere eccezionale con le modalità previste dai Trattati, costituisce un *vulnus* alle prerogative dei Parlamenti nazionali. A questi ultimi spetta infatti, nelle materie di competenza concorrente, vigilare sulla migliore allocazione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri mediante il controllo del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. Una delega che trasferisca a tempo indeterminato alla Commissione il potere di legiferare in settori, per quanto non essenziali, oggetto di competenza concorrente, priva altresì a tempo indeterminato i Parlamenti nazionali di parte delle loro prerogative, non potendo essi più svolgere alcuna verifica sull'operato della Commissione e alcuna valutazione sull'opportunità di rinnovare i medesimi principi e criteri di delega o di rinnovare la delega stessa;

– nella procedura di adozione degli atti di delega, che la disciplina prevista in ogni singolo atto sia il frutto di una valutazione caso per caso delle caratteristiche della materia ivi trattata, senza ricorrere alla ripetizione acritica di un modello predeterminato. La 14^a Commissione permanente ritiene infatti che la proposta del Parlamento europeo «che le istituzioni concordino una formula *standard* per (le) deleghe che verrebbe regolarmente inserita dalla Commissione nella proposta di atto legislativo» (paragrafo 68 della risoluzione del 7 maggio 2009) debba intendersi come identità di *ratio* e di contesto, e non necessariamente di puntuale contenuto.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2322

Art. 9.

9.10 (testo 2)

VACCARI, ADERENTI

Dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) prevedere le modalità con cui le amministrazioni locali possono avvalersi per la promozione del proprio territorio e dei siti museali dello stesso di associazioni di volontariato, costituite e formate con finalità di promozione storico, culturale, paesaggistico e ambientale locale, che operino in convenzione con le pubbliche amministrazioni;».

Conseguentemente, al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «ed è consentito alle amministrazioni locali di continuare ad avvalersi per le proprie iniziative promozionali delle associazioni di volontariato che già operano nel territorio di riferimento».

Art. 11.

11.0.2/5 (testo 3)

Il Relatore, ADERENTI, DIVINA

All'emendamento 11.0.2, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Dopo il terzo comma dell'articolo 37 del codice della navigazione, è aggiunto il seguente: «Nella domanda di concessione, il concessionario che subentra assume l'obbligo di rimborsare al precedente concessionario un importo pari al valore contabile residuo non ammortizzato delle opere non amovibili. L'obbligo non sussiste in caso di cessazione della concessione per decadenza.»»

11.0.4 (testo 2)

BONFRISCO, CASTRO

*Dopo l'articolo 11, inserire seguente articolo:***«Art. 12.**

(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, recante modifica alla direttiva 112/2006/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto per quanto concerne l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla prestazione di determinati servizi a rischio di frode)

1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, il Governo è tenuto, oltre che al rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, in quanto compatibili, anche a determinare un periodo di validità delle disposizioni di attuazione della direttiva comunitaria non inferiore a trenta mesi.

2. In ragione della finalità della direttiva 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, di evitare frodi in materia di imposta sul valore aggiunto e in ragione della similarità ai fini dell'imposta sul valore aggiunto delle transazioni aventi ad oggetto le quote di emissioni di gas a effetto serra definite all'articolo 3 della direttiva 2003/87/CE e le altre unità che possono essere utilizzate per conformarsi alla stessa direttiva disciplinate dalla direttiva 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, con le transazioni aventi ad oggetto i diritti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, rilasciati nell'ambito dell'applicazione delle direttive di cui al comma 5 dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo e i titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, del 20 luglio 2004 recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.» e di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, del 20 luglio 2004 recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il Governo è delegato ad adottare misure analoghe a quelle previste dalla direttiva 2010/23/UE del Consiglio del 16 marzo 2010 per i diritti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, rilasciati nell'ambito dell'applicazione delle direttive di cui al comma 5 dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo e per i titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro delle Attività Produttive».

tive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, del 20 luglio 2004 recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,» e di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, del 20 luglio 2004 recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164».

3. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2 è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte del Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006».

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedì 23 novembre 2010

64ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ZAVOLI

Intervengono per la RAI il presidente Paolo Garimberti, i consiglieri di amministrazione Giovanna Bianchi Clerici, Rodolfo De Laurentiis, Alessio Gorla, Angelo Maria Petroni, Antonino Rizzo Nervo, Guglielmo Rositani, Giorgio Van Straten e Antonio Verro, il portavoce del presidente della RAI, dottor Lorenzo Ottolenghi, il direttore della segreteria del consiglio di amministrazione della RAI, avvocato Nicola Claudio, il direttore delle Relazioni Istituzionali, dottor Marco Simeon, il vice direttore delle Relazioni Istituzionali, dottor Stefano Luppi, il capo ufficio stampa della RAI, dottor Fabrizio Casinelli, il dottor Gianluca De Matteis Tortora, il dottore Graziano Piras, il dottor Lorenzo Iannarilli, il dottor Nicola Caligiore, la dottoressa Raffaella Pichini, la dottoressa Daniela Bonci e il dottor Daniele Mattaccini.

La seduta inizia alle ore 14,05.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso e che dell'odierna audizione sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore BUTTI (*PdL*), riprendendo una precedente richiesta invita il Presidente a richiedere ai Presidenti delle due Camere di garantire

un'interruzione della discussione delle mozioni su temi concernenti la RAI.

Il deputato LANDOLFI (*PdL*), pur considerando come nella risposta fornita al Presidente il presidente Fini abbia utilizzato argomenti inappuntabili, condivide quanto sostenuto dal collega Butti, essendo opportuno evitare qualunque forma di commistione sul piano delle competenze.

Concorda il deputato LAINATI (*PdL*), ribadendo l'invito al Presidente a riprendere i contatti con i due Presidenti delle Camere per evitare lo svilimento del ruolo della Commissione.

Secondo la deputata PERINA (*FLI*) il dibattito già avviato presso la Camera dei deputati non determina una sovrapposizione di tematiche; peraltro, la questione è ormai una responsabilità che non compete alla Commissione.

Pur ritenendo la questione fondata, secondo il senatore MORRI (*PD*) la Commissione non può impedire lo svolgimento di una discussione in un'Aula parlamentare, mentre è opportuno avviare sollecitamente l'audizione prevista oggi.

Considerando come sia analogo il dispositivo contenuto nelle mozioni presentate sul pluralismo e sulla entrata in vigore del contratto di servizio nei due rami del Parlamento, il deputato RAO (*UdC*) sottolinea in particolare come la mancata ratifica del contratto di servizio sia connessa ad una mancanza di copertura finanziaria per gli impegni in esso previsti.

Il PRESIDENTE, rilevando i tempi ristretti a disposizione, invita tutti i colleghi a non vanificare l'occasione di un confronto costruttivo con l'intero consiglio di amministrazione della RAI.

Ad integrazione di quanto detto dai colleghi, il deputato LUPI (*PdL*) ribadisce la necessità di evitare qualunque possibile conflitto di competenze.

Il deputato CAPARINI (*LNP*) chiede al Presidente la sollecita convocazione di un Ufficio di Presidenza per affrontare le questioni sollevate e per decidere l'eventuale prosecuzione dell'audizione, che oggi non sarà possibile concludere.

Il senatore GASPARRI (*PdL*) sottolinea come il Presidente del Senato non abbia voluto procedere alla calendarizzazione della discussione delle mozioni, il che lascia intuire la volontà di riconoscere alla Commissione il proprio ruolo.

Il Presidente accoglie la proposta di convocazione dell'Ufficio di Presidenza.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del presidente e del consiglio di amministrazione della RAI

(Svolgimento e rinvio)

Il PRESIDENTE introduce l'audizione, fornendo alcuni spunti di confronto sui temi della ratifica del contratto di servizio, della situazione riguardante il piano industriale e le nomine, dei programmi e i poteri di intervento del direttore generale e del risanamento del bilancio.

Rispondendo sul contratto di servizio, il presidente GARIMBERTI considera auspicabile un intervento per garantire alla RAI la copertura dei costi connessi alla sua applicazione. Ritiene altrimenti difficile per la RAI assumere gli impegni conseguenti, anche considerando il livello di evasione del canone.

Il consigliere RIZZO NERVO sottolinea come la lettera a suo tempo inviata al presidente Zavoli insieme ai consiglieri Van Straten e De Laurentiis avesse motivazioni di senso di responsabilità. Il collegio dei sindaci della RAI ha infatti sottolineato alcune difficoltà circa l'applicazione del contratto di servizio, laddove risulta impossibile per la RAI coprire le mancate assunzioni di responsabilità e le sottovalutazioni del problema da parte di altri soggetti. Di certo sono necessarie vere scelte industriali e una chiarezza di strategie, anche in materia di nomine.

Il consigliere ROSITANI ritiene molto valido il piano industriale approvato all'unanimità dal consiglio di amministrazione, concretamente volto a garantire il risanamento. Si è affrontata l'eredità di pesanti situazioni del passato con la predisposizione di un bilancio coraggioso e costruttivo, che consentirà un saldo positivo a partire dal 2011.

Il consigliere VAN STRATEN esprime forti dubbi sull'ottimismo testè espresso, laddove anche del piano industriale si deve registrare una carenza di gestione sia sul fronte politico che su quello sindacale. Si riscontra una paralisi gestionale interna, poiché mancano anche le attribuzioni di responsabilità sui nuovi canali tematici del digitale, che dovrebbero invece rappresentare il possibile rilancio dell'azienda.

Il deputato LAINATI (*PdL*) chiede se nella prossima puntata del programma «Vieni via con me» si intende consentire il diritto di replica anche alle associazioni che hanno posizioni diverse in materia di eutanasia e di diritto alla vita.

Il senatore PROCACCI (*PD*), evidenziando come l'informazione, in particolare del TG1, non soddisfi gli obblighi di imparzialità e correttezza, chiede cosa intenda fare in merito il consiglio di amministrazione. Chiede altresì di sapere quali conseguenze potrebbe determinare l'eventuale approvazione della mozione presentata in materia di pluralismo presso la Camera dei deputati.

Secondo il deputato SARDELLI (*Misto-Noi Sud-PID*) la funzione della Commissione non sarà messa in discussione neanche dall'eventuale prosecuzione dell'esame delle mozioni. Piuttosto, la Commissione deve lavorare sui propri impegni nel confronto con la RAI, sull'elaborazione degli Atti di indirizzo e sulla individuazione delle soluzioni atte a garantire alla RAI le necessarie risorse.

Il deputato LANDOLFI (*PdL*) ribadisce la preoccupazione sollevata dall'eventuale approvazione di mozioni che entrano in tema di singole trasmissioni o su questioni di competenza della Commissione. In generale auspica che si riducano le molteplici ingerenze sulla RAI.

In considerazione dell'orario e dei concomitanti impegni delle Aule parlamentari, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari è convocato alle ore 20 di oggi.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,05.

Presidenza del Presidente
ZAVOLI

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, si è riunito dalle ore 20,20 alle ore 20,25.

65ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
ZAVOLI

Intervengono per la RAI il direttore generale, professor Mauro Masi, l'addetto stampa del direttore generale, dottor Fabrizio Casinelli, il direttore delle Relazioni Istituzionali, dottor Marco Simeon, il vice direttore delle Relazioni Istituzionali, dottor Stefano Luppi, il direttore delle comunicazioni e relazioni esterne, dottor Guido Paglia, il direttore degli affari legali e societari, dottor Salvatore Lo Giudice, la dottoressa Marianna Borea e il dottor Daniele Mattaccini.

La seduta inizia alle ore 20,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso e che dell'odierna audizione sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del direttore generale della RAI

(Audizione svolta)

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del direttore generale, proponendo alcuni temi di confronto riguardanti la situazione del contratto di servizio e del piano industriale, lo stato di attuazione delle nomine, i programmi e i poteri di intervento del direttore generale e il risanamento del bilancio della RAI.

Il deputato SARDELLI (*Misto-Noi Sud-PID*) chiede una valutazione definitiva sulla situazione finanziaria dell'azienda, mentre il deputato BELTRANDI (*PD*) chiede una valutazione circa l'applicazione di un proprio concetto di pluralismo da parte della RAI nei programmi di informazione e di intrattenimento.

Il deputato CARRA (*UdC*), auspicando una valutazione sul grande successo del programma «Vieni via con me», chiede notizie sul contratto di servizio e una interpretazione della sfiducia espressa dai giornalisti della RAI.

Condividendo la richiesta di una valutazione sulla portata innovativa della trasmissione «Vieni via con me», il senatore MORRI (*PD*) chiede informazioni sulle reali situazioni di bilancio in relazione all'applicazione del nuovo contratto di servizio.

Il deputato MERLO (*PD*) domanda se ci si debba rassegnare alla presenza di «zone franche» nei programmi di informazione e di approfondimento.

Il senatore VITA (*PD*) chiede informazioni precise sugli introiti pubblicitari nonché sullo stato di applicazione del piano industriale; chiede altresì una valutazione del *referendum* attuato dai giornalisti della RAI.

Il senatore PARDI (*IdV*) chiede notizie su eventuali cessioni previste dal piano industriale e su possibili rischi di dissipazione del patrimonio storico dell'archivio della RAI. Chiede inoltre se la costante perdita di ascolti del TG1 e le notizie circa comportamenti discutibili del direttore Minzolini in tema di gestione economica destino preoccupazioni, nonché notizie sulla possibile esistenza di persone minacciate di sanzioni o licenziamento.

Considerando le valutazioni espresse da tre consiglieri di amministrazione della RAI in una lettera al Presidente e alcune valutazioni riguardanti il direttore generale contenute nella mozione in discussione presso la Camera dei deputati, il senatore PROCACCI (*PD*) chiede se ciò non determini complessivamente un danno per la RAI e se non sia il caso di intervenire per risolvere anziché alimentare le situazioni critiche.

Il deputato LAINATI (*PdL*) chiede una valutazione sulla possibilità di ottenere il diritto di replica da parte di associazioni con punti di vista diversi in tema di eutanasia e diritto alla vita rispetto a quelli espressi nella trasmissione «Vieni via con me».

Premettendo anch'egli una richiesta di interpretazione precisa del bilancio della RAI, il senatore BUTTI (*PdL*) ritiene opportuno procedere finalmente ad un aumento delle voci nel servizio pubblico per garantire il pluralismo. Chiede altresì lo stato di applicazione delle recenti circolari interne e l'effettivo costo del contratto di servizio in corso di definizione.

Dopo aver evidenziato come la costruzione di un vero pluralismo non possa essere basata sulla ripetizione di stereotipi ormai logori o sulla rincorsa di notizie più o meno morbose, il senatore CERUTI (*PD*) chiede notizie sui programmi previsti per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia.

In relazione alla carenza di risorse per attuare il contratto di servizio, il senatore VIMERCATI (PD) chiede di ricevere dati statistici dettagliati sull'evasione del canone radiotelevisivo.

Il deputato CAPARINI (LNP) domanda informazioni sulla riscossione dei cosiddetti canoni speciali e quali ricadute sulla gestione del personale comporti il risanamento dei conti.

Ai numerosi interrogativi posti fornisce quindi risposta il direttore generale MASI, rilevando il valore del piano industriale approvato quest'anno, nonché il decisivo miglioramento dei dati di bilancio dovuto ad una razionalizzazione della spesa e ai risparmi sulla gestione operativa per il 2010. Tale situazione comporterà la realizzazione di un riequilibrio strutturale fin dal 2012. Fornisce poi i dati riguardanti la percentuale di evasione del canone, nonché copia di una recente direttiva interna in materia di contenimento degli sprechi. Esprimendo altresì complimenti per i risultati raggiunti dal programma «Vieni via con me», dichiara di non condividere appieno la posizione espressa dal consiglio di amministrazione sul contratto di servizio, pur ritenendo necessario ottenere dal Governo un forte segnale nel senso del recupero dell'evasione del canone. Sottolineando poi l'incremento registrato sulle entrate pubblicitarie, nonché i sorprendenti risultati in termini di ascolti, considera discutibile l'opportunità di svolgere un *referendum* come quello organizzato dai giornalisti della RAI. Il TG1 registra poi il primato negli ascolti e sono attribuibili alla sua gestione notevoli risparmi sul piano economico rispetto al passato. Per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia è previsto un progetto affidato al giornalista Minoli, mentre in materia di nomine si può procedere solo laddove nel consiglio di amministrazione si profila una possibile maggioranza, pur se effettivamente l'individuazione di responsabili per i canali tematici rappresenta un'emergenza. Infine, la RAI intende costruire e applicare delle regole che diano vita ad un pluralismo concreto e non di facciata.

Il PRESIDENTE ringrazia il direttore generale per la disponibilità e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 21,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Martedì 23 novembre 2010

63ª Seduta

Presidenza del Presidente
Giuseppe PISANU

La seduta inizia alle ore 14.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che il Gruppo del Popolo della libertà ha indicato al posto del senatore Fasano, dimissionario, il senatore Cardiello nel V Comitato (Mafie straniere e traffici internazionali delle organizzazioni mafiose; cooperazione internazionale tra Stati) e il senatore Latronico nel X Comitato (Cultura della legalità, scuola, università e informazione), e che il senatore Cardiello subentra al senatore Latronico nell'VIII Comitato (Rapporto tra mafie e politica. Relazioni con le regioni e gli enti locali).

Comunica, infine, che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 18 novembre 2010 ha deliberato di svolgere una missione a Bari il 9 e 10 dicembre prossimi, aperta alla partecipazione di tutti i commissari, sollecitando, per motivi organizzativi, la comunicazione dell'eventuale adesione.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

L'onorevole ORLANDO chiede di dar corso al seguito del programma di lavoro approvato dal I Comitato (Mafie nazionali nelle regioni diverse da quelle di tradizionale insediamento).

Il senatore LUMIA sollecita l'acquisizione del documento del 6 marzo 1993 del direttore del DAP *pro tempore*, dottor Amato, nonché dei verbali delle riunioni del Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica relativamente al periodo 1992-1993.

In relazione alla missione in Puglia l'onorevole GARAVINI propone che il sopralluogo riguardi, oltre a Bari, anche la città di Foggia e l'onorevole DI PIETRO chiede di valutare gli ambiti territoriali di insediamento di organizzazioni criminali, non sempre coincidenti con quelli provinciali o di distretti giudiziari.

Il PRESIDENTE, in risposta all'onorevole Orlando, comunica di aver già segnalato all'onorevole Lussana l'opportunità di tener conto della proposta formulata in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi di svolgere in tempi brevi una missione nei capoluoghi di regioni del Nord con particolare riferimento a Liguria, Piemonte e Veneto.

Informa, infine, di aver richiesto al Ministro della giustizia il documento del 6 marzo 1993 sollecitato dal senatore Lumia e che procederà con l'acquisizione dell'altra documentazione richiesta.

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera o), della legge istitutiva 4 agosto 2008, n. 132, della proposta di relazione sui costi economici della criminalità organizzata nelle Regioni dell'Italia meridionale. – Relatore senatore COSTA

Il PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame della proposta di relazione sui costi economici della criminalità organizzata nelle Regioni dell'Italia meridionale, già illustrata dal relatore senatore Costa nella seduta del 17 novembre scorso.

Dichiara aperta la discussione.

Intervengono nella discussione il senatore LUMIA, gli onorevoli DI PIETRO e NAPOLI e il senatore LI GOTTI.

Il PRESIDENTE, dichiara chiusa la discussione sulla proposta di relazione del IV Comitato.

Dopo la replica del relatore, senatore COSTA, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame della relazione in titolo ad altra seduta.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

L'onorevole DI PIETRO interviene per proporre che il contenuto della relazione del IV Comitato confluisca nella relazione generale sul Mezzogiorno preannunciata dal Presidente.

L'onorevole TASSONE reitera la richiesta di audizione del Ministro Matteoli, in relazione alle dichiarazioni rese dall'amministratore delegato di ANAS, dottor Ciucci, durante l'audizione svoltasi in Commissione anti-mafia.

Il PRESIDENTE, rispondendo all'onorevole Tassone, ricorda che è già stata prevista l'audizione del Ministro Matteoli.

Dichiara quindi chiusa la seduta.

La seduta termina alle ore 15,25.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Martedì 23 novembre 2010

Presidenza del Presidente
Margherita BONIVER

La seduta inizia alle 14,10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione: audizione del Capo della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione Europea, Ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione.

Il Capo della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione Europea, Ambasciatore Ferdinando NELLI FEROCI, svolge un ampio e dettagliato intervento.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, il deputato Margherita BONIVER, *Presidente*, la senatrice Diana DE FEO (*PdL*) e il deputato Ivano STRIZZOLO (*PD*).

Il Capo della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione Europea, Ambasciatore Ferdinando NELLI FEROCI, risponde alle considerazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di informazione e valutazione.

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, ringrazia l'Ambasciatore Nelli Feroci e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,55 alle ore 14,58.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'attuazione del federalismo fiscale**

Martedì 23 novembre 2010

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno degli infortuni sul lavoro
con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»

Martedì 23 novembre 2010

69ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOFANI

Assistono alla seduta, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del Regolamento interno, i collaboratori dottoressa Varinia Cignoli, maresciallo capo Giovanni Maceroni e dottor Daniele Meloni.

La seduta inizia alle ore 14,40.

Seguito dell'esame dello schema di relazione intermedia sull'attività della Commissione

(Seguito dell'esame e approvazione)

Il presidente TOFANI ricorda che la Commissione deve concludere l'esame dello schema di relazione in titolo, iniziato nelle precedenti sedute. Preannuncia che, secondo quanto deciso oggi dalla Conferenza dei Capigruppo, ove la Commissione approvi la relazione nella presente seduta, la relativa discussione in Assemblea potrà avere luogo già nella seduta pomeridiana di domani. Auspica quindi che sul testo dello schema, già distribuito ai commissari, possa realizzarsi la più ampia convergenza.

Si sofferma poi sulla proposta di risoluzione, anch'essa già trasmessa ai commissari, che, ove i senatori convengano, potrebbe essere presentata in Assemblea, ad esito della già preannunciata discussione sulla relazione. Al riguardo comunica che la senatrice Bugnano ha testé trasmesso una propria proposta di risoluzione, che potrà essere valutata insieme alle altre eventuali proposte o suggerimenti che dovessero pervenire dagli altri componenti della Commissione.

Il senatore DE LUCA (PD), anche a nome del proprio Gruppo, manifesta il proprio apprezzamento sullo schema di relazione in esame, che

riassume l'intenso lavoro svolto dalla Commissione d'inchiesta e sul quale dovrebbe raccogliersi la più ampia convergenza. Ritiene poi condivisibile la proposta di risoluzione predisposta dal Presidente e si augura che la presentazione di ulteriori versioni non pregiudichi la possibilità di addivenire ad un unico testo da presentare in Aula. Il tema, ancora drammaticamente attuale, degli infortuni sul lavoro e la necessità di completare e di migliorare l'attuazione delle normative di prevenzione e di tutela richiede infatti l'assunzione di una comune responsabilità da parte di tutte le forze politiche.

Il senatore DE ANGELIS (*FLI*) ringrazia il Presidente e l'intera Commissione per il serio ed importante lavoro svolto finora per contribuire a prevenire e contrastare il drammatico problema degli infortuni sul lavoro. Condividendo sia il testo della relazione che quello della proposta di risoluzione, si riserva di valutare nel merito la proposta della senatrice Bugnano e auspica comunque anch'egli una convergenza su un testo comune.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, si passa quindi alla votazione.

Previa verifica del prescritto numero legale, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del Regolamento interno, la Commissione approva all'unanimità lo schema di relazione in titolo, conferendo mandato al relatore ad apportare le eventuali modifiche di coordinamento formale che si rendessero necessarie.

Il presidente TOFANI ringrazia i commissari per il loro prezioso contributo. Per quanto riguarda la proposta di risoluzione, si riserva di valutare la possibilità, sulla base delle indicazioni che saranno espresse dai vari Gruppi, di convergere su un testo unitario da presentare in Aula in esito alla discussione sulla relazione testé approvata.

Il senatore NEROZZI (*PD*) esprime l'auspicio che sia possibile addivenire ad un testo unitario anche per la proposta di risoluzione. Ove ciò non fosse, si riserva di valutare, con il proprio Gruppo, le conseguenti iniziative politiche.

La seduta termina alle ore 14,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

Martedì 23 novembre 2010

93ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MASCITELLI

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

Audizione di esperti sulle tematiche della odontoiatria

Intervengono il professor Luca Cordaro, dirigente della UO di Parodontologia e protesi dell'Ospedale odontoiatrico «George Eastman» di Roma; e il professor Pietro Messina, direttore del Dipartimento di scienze stomatologiche dell'Università di Palermo.

Il PRESIDENTE introduce i temi dell'audizione all'ordine del giorno.

Il professor Luca CORDARO e il professor Pietro MESSINA svolgono delle relazioni, illustrando le principali criticità dell'odontoiatria, individuate soprattutto nella disomogenea applicazione dei livelli essenziali di assistenza e nelle rimarchevoli differenze organizzative a livello regionale.

Intervengono, per formulare quesiti e considerazioni, i senatori BIONDELLI, SACCOMANNO, ASTORE e il PRESIDENTE.

Gli auditi replicano, soffermandosi anche sulle problematiche della formazione, dell'abusivismo professionale e della mobilità passiva dei pazienti.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi per la collaborazione e dichiara conclusa l'odierna audizione.

La seduta termina alle ore 15.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

Martedì 23 novembre 2010

131^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente della Commissione
BENEDETTI VALENTINI

La seduta inizia alle ore 13,30.

(2386) BERSELLI e CARDIELLO. – *Interpretazione autentica dell'articolo 165, primo comma, del codice di procedura civile, in materia di abbreviazione dei termini di costituzione nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo*

(Parere alla 2^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, propone di esprimere un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(2393) Deputati PIANETTA e PICCHI. – *Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo, non ostativo su emendamenti)

Il relatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo, invitando la Commissione di merito a valutare rigorosamente, all'articolo 4, la ragionevolezza della previsione di un generico riconoscimento di titoli di merito ai fini della partecipazione a concorsi indetti da tutte le am-

ministrazioni pubbliche. Appare, dunque, imprescindibile, a suo avviso, che il regolamento di attuazione, nel definire i criteri per l'eventuale valutazione dei titoli di merito, tenga conto della concreta specificità delle funzioni svolte e delle relative competenze professionali, con riferimento all'amministrazione pubblica che indice il concorso.

Propone, infine, di esprimere un parere non ostativo sui relativi emendamenti.

La Sottocommissione conviene.

(2392) Deputato SIRAGUSA ed altri. – Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), dopo aver illustrato gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2177) Deputato LO PRESTI ed altri. – Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, concernente la misura del contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero – professionale iscritti in albi ed elenchi, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 13,45.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

Martedì 23 novembre 2010

122^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 16,05.

(2392) Deputato SIRAGUSA ed altri. – Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo sul testo. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 18 novembre scorso.

Il sottosegretario CASERO fa presente che, in relazione alla congruità del numero di 105 unità del personale di cui all'articolo 5, i dati sono basati su una stima scaturente da pregresse esperienze concorsuali. Sostiene la ragionevolezza del numero dei candidati sulla base degli elaborati giudicati inidonei nel precedente concorso e considerato che solo 82 dei 1050 partecipanti avrebbero, nel frattempo, presentato ricorso, chiedendo il riesame dei propri elaborati, perché giudicata ingiusta la valutazione dei medesimi. Apparendo verosimile ipotizzare che gli esiti di tali giudizi, qualora espletati, non sarebbero stati a favore dei ricorrenti, ne scaturisce il carattere prudenziale della stima effettuata in 105 partecipanti ai corsi di formazione. Esprime, poi, avviso contrario su tutti gli emendamenti in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri.

Il relatore FLERES (*PdL*) illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo, nel presupposto che, in relazione agli effetti dell'articolo 5, sia di carattere prudenziale la stima posta a base della quantificazione dei soggetti potenzialmente interessati dall'applicazione della norma. In merito agli emendamenti, la Commissione esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 2.1 e 5.1.».

La Sottocommissione approva.

(2212) Deputato LETTA ed altri. – Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire conferma della congruità della clausola di invarianza degli oneri di cui all'articolo 8 in relazione ai primi tre articoli del provvedimento relativi alle finalità e alla durata degli incentivi fiscali, alle caratteristiche dei soggetti beneficiari e alle caratteristiche dei benefici medesimi. Rileva che occorre inoltre acquisire conferma, in relazione all'articolo 4, comma 2, che il meccanismo ivi previsto a copertura dei costi relativi alle procedure burocratiche per il rientro dei lavoratori sia sufficiente a garantire l'asserita invarianza degli oneri. Rinvia poi, per un approfondimento metodologico, alla nota n. 37 del Servizio del bilancio che svolge considerazioni in ordine all'invarianza del gettito relativamente ai benefici fiscali previsti dal provvedimento e in ordine al richiamato articolo 4, facendo presente che la società Lavoro Italia S.p.a. è ricompresa tra i soggetti inseriti nel conto economico consolidato dell'Istat, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge n. 196 del 2009.

Il sottosegretario CASERO rileva che il provvedimento non presenta profili finanziari critici. Consegna, allo scopo, una nota del Dipartimento delle finanze e della Ragioneria generale dello Stato da cui si deduce che il provvedimento ha un effetto neutrale sui saldi di finanza pubblica.

Il senatore MORANDO (*PD*) solleva alcune perplessità sulla neutralità del provvedimento.

Il RELATORE illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, osservando tuttavia che il soggetto che dovrà attuare le procedure relative al rientro dei lavoratori in Italia fa parte del conto economico con-

solidato delle pubbliche amministrazioni redatto dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge n. 196 del 2009, in relazione ai profili di onerosità delle procedure medesime.».

La Sottocommissione approva.

(2393) Deputati PIANETTA e PICCHI. – Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Seguito dell'esame degli emendamenti e rinvio. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 novembre scorso.

Il sottosegretario CASERO fa presente che il provvedimento non presenta profili finanziari critici. Esprime avviso contrario sulla proposta 5.1, in quanto suscettibile di determinare maggiori oneri e si riserva di fornire i necessari chiarimenti sui restanti emendamenti in altra seduta

Il PRESIDENTE propone di mettere ai voti una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo. In merito agli emendamenti, la Commissione esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 5.1 e rinvia l'esame sui restanti emendamenti».

La Sottocommissione approva.

La seduta termina alle ore 16,35.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)
Sottocommissione per i pareri (fase discendente)

Martedì 23 novembre 2010

26^a Seduta

Presidenza della Presidente
LICASTRO SCARDINO

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 6^a Commissione:

(2212) Deputato LETTA ed altri. – Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia,
approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

